

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 luglio 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2014, n. 104.

Regolamento recante la rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste per gli Uffici marittimi di Loano, Alassio, S. Maria La Scala, Sistiana, Muggia, Aci Castello, Pozzillo, Torre Faro, Polignano a Mare e Torre a Mare. (14G00116) Pag. 1

Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

DECRETO 30 giugno 2014, n. 105.

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (14G00117) Pag. 9

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2014.

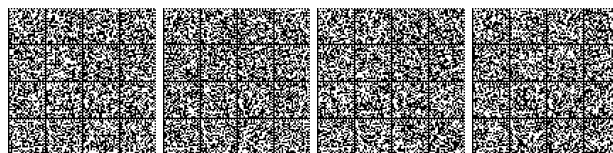
Approvazione del Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. (14A05700) Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

DECRETO 9 aprile 2014.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 1354). (14A05701) Pag. 41



DECRETO 23 aprile 2014.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 1499). (14A05693). Pag. 44

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Reggio Emilia. (14A05698) Pag. 46

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia dinamica breve» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Pescara. (14A05702). Pag. 46

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla Scuola «Area G - Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (14A05705) Pag. 47

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Napoli. (14A05711). ... Pag. 48

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 luglio 2014.

Individuazione, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (14A05692) Pag. 49

Ministero della difesa

DECRETO 18 aprile 2014.

Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili. (14A05691). Pag. 50

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 3 giugno 2014.

Recepimento della direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote. (14A05855). ... Pag. 60

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa del popolo di Copreno - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lentate sul Seveso e nomina del commissario liquidatore. (14A05694). ... Pag. 94

DECRETO 13 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emmetre Service 2000 società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (14A05710). Pag. 95

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Social Service», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. (14A05695). Pag. 95

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Flash Service», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (14A05696). Pag. 96

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Termoidraulica C.M.T.M. soc. coop. a r.l. a mutualità prevalente in liquidazione», in Vico del Gargano e nomina del commissario liquidatore. (14A05697) ... Pag. 96



DECRETO 10 luglio 2014.

Approvazione di modifiche alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto 18 ottobre 2013. (14A05699) Pag. 97

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERA 12 giugno 2014.

Modifica del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» - Allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali. (Delibera n. 296). (14A05747) Pag. 101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 206 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (14A05703) Pag. 104

Approvazione della delibera n. 205 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (14A05704) Pag. 104

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante: «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.». (14A05966) Pag. 105

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

Presidenza del Consiglio dei ministri

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 luglio 2014.

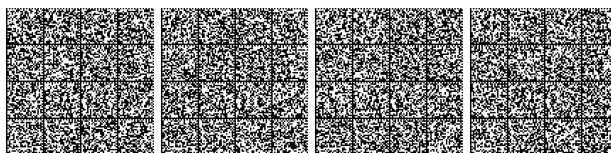
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche. (Ordinanza n. 179). (14A05665)

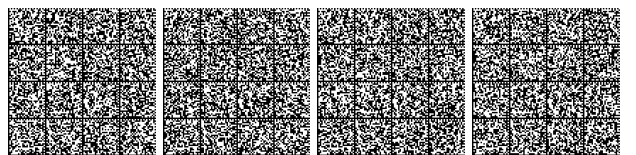
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 luglio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria. (Ordinanza n. 180). (14A05666)

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 luglio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. (Ordinanza n. 181). (14A05667)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2014, n. 104.

Regolamento recante la rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste per gli Uffici marittimi di Loano, Alassio, S. Maria La Scala, Sistiana, Muggia, Aci Castello, Pozzillo, Torre Faro, Polignano a Mare e Torre a Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima, di adeguare le relative strutture alle effettive esigenze marittime e locali e di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nella adunanza di sezione del 19 dicembre 2013;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici

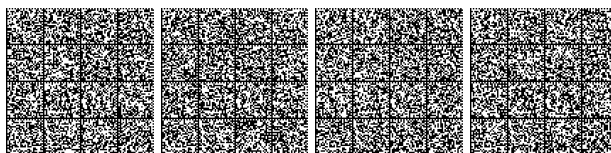
1. L'Ufficio locale marittimo di Loano è elevato a Ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga.

2. L'Ufficio circondariale marittimo di Alassio è declassato a Ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio locale marittimo di Alassio.

3. La Delegazione di spiaggia di S. Maria La Scala è elevata a Ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio locale marittimo di Acireale.

4. La Delegazione di spiaggia di Sistiana è soppressa.

5. L'Ufficio locale marittimo di Muggia è soppresso.



6. L'Ufficio locale marittimo di Aci Castello è soppresso.
7. L'Ufficio locale marittimo di Pozzillo è soppresso.
8. L'Ufficio locale marittimo di Torre Faro è soppresso.
9. La Delegazione di spiaggia di Polignano a Mare è soppressa.
10. La Delegazione di spiaggia di Torre a Mare è soppressa.
11. La sezione staccata di Santo Spirito presso la Capitaneria di porto di Bari è soppressa.

12. Le circoscrizioni territoriali degli Uffici compartimentali marittimi di Molfetta e Barletta, relativamente al comune di Bisceglie, nonché la circoscrizione territoriale dell'Ufficio compartimentale marittimo di Bari, quanto alla sezione staccata di Santo Spirito e alle Delegazioni di spiaggia di Polignano a Mare e Torre a Mare, tutte ricadenti nella giurisdizione della Direzione marittima di Bari, sono modificate secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 2.

13. La denominazione della Capitaneria di porto di Messina, di cui alla tabella della circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania è sostituita da quella di «Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto», ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

14. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle Autorità marittime di cui al presente articolo sono individuati nelle tabelle allegate al presente regolamento, le quali, viste dal Ministro proponente, ne formano parte integrante.

Art. 2.

Circoscrizioni territoriali marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste

1. Le tabelle relative alle circoscrizioni territoriali marittime delle direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento di cui formano parte integrante.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

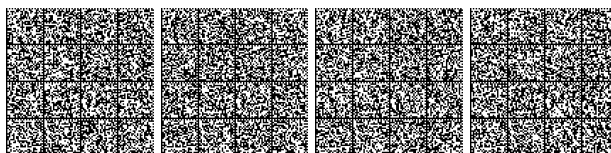
PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3105



Allegato 1

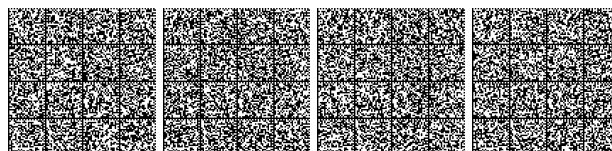
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA

Imperia ¹ (1)	Sanremo	Dal confine con la Francia ad Arma di Taggia inclusa	Ventimiglia	Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia	Province di: Imperia (IM); Cuneo (CN).
		Da Arma di Taggia esclusa a Cervo incluso	Diano Marina	Riva Santo Stefano	
Savona ² (2)	Loano-Albenga	Dal comune di Cerco escluso al comune di Loano incluso	Alassio	Andora Laigueglia Albenga Ceriale	Province di: Savona (SV); Alessandria (AL); Asti (AT); Torino (TO); Aosta (AO).
		Dal comune di Loano escluso al comune di Varazze incluso	Varazze	Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle Ligure	
Genova		Dal comune di Varazze escluso al Comune di Camogli incluso	Camogli Arenzano	Cogoleto Voltri Prà Pegli Quinto Nervi Bogliasco/Pieve Sori Recco	Province di: Genova (GE); Piacenza (PC); Pavia(PV); Milano (MI); Como (CO); Sondrio (SO); Varese (VA); Novara (NO); Vercelli (VC); Verbania (VB); Biella (BI); Lecco (LC); Lodi (LO).
	Santa Margherita Ligure	Dal comune di Camogli escluso al comune di Deiva Marina escluso	Portofino Lavagna Rapallo Riva Trigoso Chiavari Sestri Levante	Moneglia	
La Spezia		Dal comune di Deiva Marina incluso alla foce del Torrente Parmignola	Levanto Portovenere Lerici Foce della Magra	Deiva Marina Framura Bonassola Monterosso a Mare Vernazza Rio Maggiore	Province di: La Spezia (SP); Parma (PR); Cremona (CR); Reggio Emilia (RE); Modena (MO).

VISTO: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

¹Con sezione staccata ad Imperia 2^a (Oneglia)²Con sezione staccata a Vado Ligure

Allegato 2

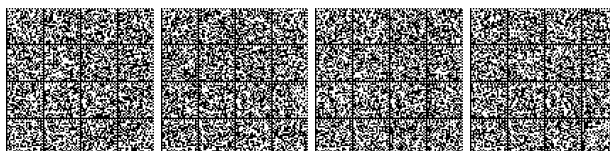
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Taranto		Da Nova Siri incluso a Punta Presutto escluso	Policoro Maruggio	Marina di Ginosa	Province di: Taranto (TA); Matera (MT).
Gallipoli		Da Punta Presutto incluso al Comune di Castro escluso	Torre Cesarea Leuca (Capo S. Maria) Tricase Torre San Giovanni d'Ugento	Nardò	Provincia di Lecce (LE).
	Otranto	Dal Comune di Castro incluso al Comune di Lecce incluso	Castro S. Cataldo	Santa Foca di Melendugno Casalabate	
Brindisi		Dal Comune di Lecce escluso al Comune di Fasano incluso		Villanova (Ostuni) Savelletri	Provincia di Brindisi (BR).
Bari	Monopoli	Dal Comune di Fasano escluso al Comune di Polignano a Mare incluso			Provincia di Bari (BA) , limitatamente ai seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano.
		Dal Comune di Polignano a Mare escluso al Comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari		
Molfetta		Dal Comune di Giovinazzo incluso al Comune di Bisceglie escluso	Giovinazzo		Provincia di Bari (BA) , limitatamente ai seguenti Comuni: Altamura, Binetto, Bitonto, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto
Barletta		Dal Comune di Bisceglie incluso al Comune di Zapponeta (FG) escluso	Bisceglie Trani Margherita di Savoia		Provincia di Barletta – Andria – Trani (BT)
Manfredonia		Dal Comune di Zapponeta (FG) incluso al Comune di Vieste escluso			Provincia di Foggia (FG) : Tutti i Comuni ricadenti nella Provincia fatta eccezione per quello delle Isole Tremiti.
	Vieste	Dal Comune di Vieste incluso al Comune di Chieuti incluso	Rodi Garganico Lesina	Peschici S. Nicola Varano	

VISTO: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

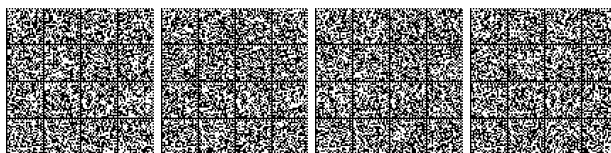


Allegato 3

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Milazzo		Dalla foce del Torrente S. Angelo di Brolo alla foce del Torrente Gallo		Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Sant'Agata di Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta D'Affermo, Tusa, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni, Malfa
	S. Agata di Militello	Dalla foce del fiume Pollina alla foce del Torrente S. Angelo di Brolo	S. Stefano di Camastra Capo d'Orlando	Castel di Tusa	
	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi Salina Canneto Panarea Stromboli	
Messina – Autorità marittima dello Stretto		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara	Giardini	S. Teresa di Riva Letojanni Ali Terme	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Ali, Ali Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini - Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccaforita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, S. Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina.
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Province di: Enna (EN):
		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto	Acireale	Ognina	Catania (CT) limitatamente ai comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Liguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarone, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, S. Giovanni la Punta, S. Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S. Pietro Clarenza, S. Agata li Battiati, S. Alfio, S. Maria di Licodia, S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Province di: Catania (CT) , limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; Siracusa (SR) , limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino

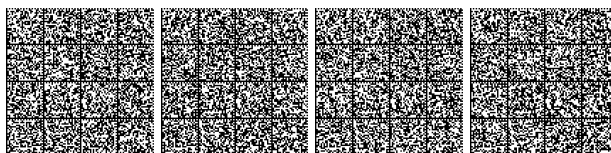


CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					
Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)	Portopalo	Avola Marzamemi (Pachino)	Province di: Siracusa (SR) , limitatamente ai comuni di: Melilli, Siracusa, Avola, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini;
Pozzallo		Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo	Scoglitti (Vittoria)	Marina di Ragusa Donnalucata	Provincia di: Ragusa (RG) .

VISTO: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



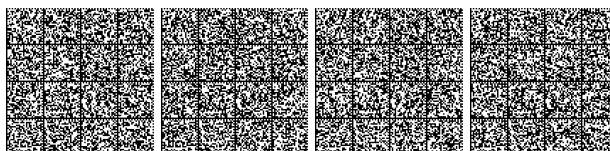
Allegato 4**CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE

Monfalcone	Grado	Dalla foce del Tagliamento alla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa, con esclusione del canale di accesso a Porto Buso sino alle dighe foranee	Lignano Sabbiadoro		Provincia di: Udine (UD) , limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aquileia, Fiumicello, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Terzo d' Aquileia; Gorizia (GO) limitatamente al comune di Grado.
	Porto Nogaro	Dalla diga di levante di Porto Buso, per l'intero canale marittimo sino all'ambito portuale di Porto Nogaro sul Fiume Corno e alla banchina della zona industriale Banduzzi - Torviscosa, sul Fiume Aussa, proseguendo verso ponente da punta della Niova lungo la con terminazione lagunare (L. 366/63) sino alla foce del Canale Cormor lato destro	Marano Lagunare		Provincia di: Udine (UD) , limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turignano, Palazzolo dello Stella, Pocenja, Porpetto, Precenico, Rivignano, Ronchis, S. Giorgio di Nogaro, Talmassons, Teor, Torviscosa, Varmo.
		Dalla foce dell'isonzo (Sdobba) esclusa alla foce del Timavo (asse mediano)			Province di: Udine (UD) limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra del Tagliamento: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bicinicco, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Cassacco, Cercivento, Chiopris - Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Cormiglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fleibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimaldo, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenas, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Ruda, S. Daniele del Friuli, S. Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. Vito al Torre, S. Vito di Fagagna, S. Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Torreano, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzona, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio; Gorizia (GO) limitatamente ai comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, S. Canzian d'Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, S. Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Trieste		Dalla foce del Timavo (asse mediano) al posto di blocco di San Bartolomeo			Provincia di: Trieste (TS) .

VISTO: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:

«Art. 16 (*Circostrizione del litorale della Repubblica*). Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.»

— Si riportano i testi degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:

«Art. 1 (*Circostrizioni*). La determinazione delle circostrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del presidente della Repubblica.

Con decreto del presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circostrizioni marittime.»

«Art. 2 (*Denominazione degli uffici marittimi*). — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

«160. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina - Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.»

— La tabella delle circostrizioni territoriali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circostrizioni territoriali marittime) è pubblicata nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

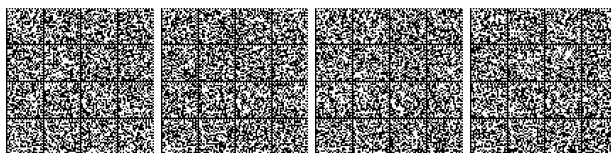
Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 160, della legge citata 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, si veda nelle note alle premesse.

14G00116



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 giugno 2014, n. 105.

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, come modificato dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;

Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 6162 del 27 giugno 2014;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34 a 46 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario n. 176, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel citato decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;

i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 28 febbraio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata



e le modalità di svolgimento e di correzione della prova d'esame. Il bando disciplina, altresì, le modalità relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai candidati la possibilità di concorrere all'accesso fino a due tipologie di scuole di specializzazione per ciascuna area, nonché le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalità di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilità, la trasparenza e l'uniformità.

2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalità previste nel bando stesso. Ciascun candidato è tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando.

4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi e l'orario di svolgimento della prova d'esame.

Art. 3.

Prova d'esame

1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed è divisa in due parti. La prima parte è comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in più sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia. Il bando può prevedere un punteggio minimo per il superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Essa è svolta in una o più sedi, nella stessa data e allo stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area.

2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 è affidata al Ministero, che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e tenuti al più rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.

3. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data

e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata.

4. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, pena l'esclusione dal concorso.

5. Il Ministero provvede all'organizzazione delle prove di esame nonché al supporto organizzativo e tecnico della Commissione di cui all'articolo 4 e assicura la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di assicurare il corretto svolgimento delle prove.

Art. 4.

Commissione nazionale

1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.

Art. 5.

Valutazione dei titoli di studio e graduatoria

1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il *curriculum* degli studi. I punti che il singolo candidato può ottenere in base al voto di laurea e al *curriculum* degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) Voto di laurea – fino a 2 punti:

Voto 110 e lode = 2 punti;

Voto 110 = 1,5 punti;

Voto da 108 a 109 = 1 punto;

Voto da 105 a 107 = 0,5 punti.

b) *Curriculum* – fino a 13 punti:

b.1) Media aritmetica complessiva dei voti degli esami sostenuti – fino a 5 punti. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:

Media dei voti $\geq 29,5$ = 5 punti;



Media dei voti $\geq 29 = 4$ punti;

Media dei voti $\geq 28,5 = 3$ punti;

Media dei voti $\geq 28 = 2$ punti;

Media dei voti $\geq 27,5 = 1$ punto.

b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici – fino a 5 punti. I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:

1 punto per ogni 30 o 30 e lode;

0,7 punti per ogni 29;

0,5 punti per ogni 28;

0,2 punti per ogni 27.

b.3) Altri titoli – fino a 3 punti. I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue:

1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando;

2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.

2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. In caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalità indicate dal bando o mancato superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'eser-

cizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche ai sensi del comma 3, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, è precluso lo scambio di sede.

3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica è indicata la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

4. Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore.

2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il termine del 28 febbraio di cui all'articolo 2, comma 2, è fissato al 31 luglio 2014. Le relative prove di esame si svolgono entro il 31 ottobre 2014.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 2014

Il Ministro: GIANNINI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2904



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, S.O.

— La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 21, D.L. 12 settembre 2013, n. 104):

«Art. 36. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi:

a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;

b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;

c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;

d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2006, n. 109.

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 2005, n. 285, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

«Art. 20. — 1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti:

a) presupporre il conferimento e validità del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 18 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale;

b) insegnamento teorico e pratico;

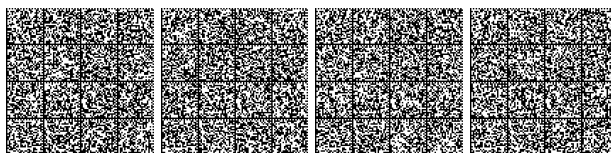
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o enti competenti;

d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina.

2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo.

3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE.



3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

«Art. 35. — 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato, nonché d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

«Art. 757 (*Formazione specialistica*). — 1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare.

2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, è effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanità militare.

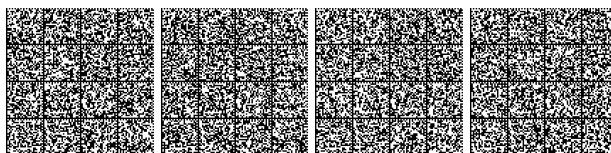
3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.»

— Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 6:

— Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 (Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina), abrogato dal presente regolamento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2006, n. 109.

14G00117



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2014.

Approvazione del Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi;

Visto l'art. 3, comma 3-*septies*, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che per l'attuazione del programma si applichino le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto l'accordo sottoscritto il 10 maggio 2012 tra Governo, regioni ed enti locali concernente l'attuazione delle misure previste dal predetto decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 5 che prevede che le parti, in coerenza con gli obiettivi stabiliti a livello di Unione europea, predispongano in modo condiviso il programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti degli oneri regolatori, ivi inclusi gli oneri amministrativi;

Vista la comunicazione della Commissione europea "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746 final del 12 dicembre 2012, che definisce la futura strategia europea in tema di qualità della regolazione, incluso il seguito del programma per la riduzione degli oneri amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. le dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. le dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

Considerato che il citato programma, redatto dal Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*sexies* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 6 febbraio 2014.

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

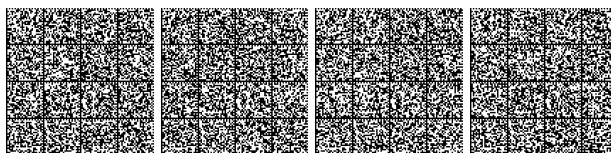
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 maggio 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg. n. - Prev. n. 1947



PROGRAMMA PER LA MISURAZIONE E LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI, DEGLI ONERI REGOLATORI E DEI TEMPI

Premessa

Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, cosiddetto “Semplifica Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi.

Il Programma, ispirandosi al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, individua le aree di regolazione oggetto di misurazione e riduzione, i tempi, le metodologie di intervento e gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.

Il Programma si pone come evoluzione del precedente Programma di misurazione¹, focalizzato, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, esclusivamente sugli oneri amministrativi imposti alle imprese, e che ha terminato le attività di misurazione il 31 dicembre 2012, mentre le attività di riduzione sono proseguite nel corso del 2013 con gli interventi di semplificazione adottati in materia di edilizia e di sicurezza sul lavoro. Il nuovo strumento innova profondamente la portata del processo di misurazione e riduzione, estendendolo agli oneri regolatori anche diversi da quelli amministrativi e ai tempi di conclusione dei procedimenti, oltre che ad aree di regolazione e procedure di interesse per i cittadini.

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’approvazione del Programma previa intesa in Conferenza unificata, anche sulla base della positiva esperienza maturata nell’ambito del tavolo istituzionale previsto dall’Accordo approvato in Conferenza unificata il 10 maggio 2012². Tale novità presuppone una definizione congiunta degli interventi e una condivisione di responsabilità da parte di Stato, Regioni ed autonomie locali. L’esperienza di misurazione realizzata nel campo dell’edilizia ha mostrato le potenzialità di un’attività condivisa che si è già tradotta in interventi di semplificazione adottati a livello sia statale, che regionale.

Il Programma si integra con l’Agenda per la semplificazione condivisa tra Stato, Regioni e autonomie, che rappresenta la cornice strategica per l’attuazione di una nuova politica di semplificazione con la finalità di

¹ Programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, di cui all’art. 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13.

² Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l’attuazione delle norme di semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”).



ricondere a una visione unitaria gli interventi di breve e quelli di medio-lungo termine che si rendono necessari: 1) per ridurre il carico burocratico eccessivo, e sempre più intollerabile a fronte della crisi economica, che grava su cittadini e imprese; 2) per liberare risorse per la crescita, dare certezza alle attività di imprese e ai diritti dei cittadini. L'Agenda, quindi, individuerà, sulla base degli esiti delle attività di misurazione, sia i più rilevanti interventi di riduzione degli oneri e dei tempi da adottare, che le misure per assicurare effettività agli interventi già adottati.

Coerentemente con le previsioni del citato articolo 3, comma 3-sexies del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" relative all'adozione del nuovo programma, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, le metodologie individuate sono coerenti con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea e tengono conto di una analisi comparata dei modelli adottati dagli altri paesi europei e del recente dibattito svolto in seno al *Regulatory policy committee* dell'OCSE e allo *High Level Group of National Regulatory Experts* della Commissione europea.

Sulla base degli esiti delle prime applicazioni delle metodologie individuate e del confronto continuo tra i diversi livelli di governo e con gli *stakeholders*, il Programma, che avrà una durata triennale, sarà oggetto di aggiornamenti almeno annuali, che daranno conto delle variazioni intervenute a livello metodologico e potranno individuare nuovi interventi e modificare le iniziative originariamente previste.

La prima parte del documento è dedicata al contesto internazionale e alla definizione del percorso per la costruzione e l'aggiornamento delle iniziative previste nel Programma. Nei paragrafi successivi sono individuati gli strumenti e le prime aree di regolazione che saranno oggetto degli interventi di misurazione e riduzione, è definito il ruolo rivestito dalla consultazione delle imprese, dei cittadini e delle loro associazioni e sono illustrate le modalità di verifica dei risultati. La parte finale del documento riporta l'indicazione dei tempi e delle responsabilità per l'attuazione delle iniziative previste.

Le metodologie che saranno adottate nelle attività di misurazione sono presentate nel dettaglio in un'apposita appendice.

La verifica dei risultati raggiunti e dell'impatto (cfr. par. 5) degli interventi adottati costituiscono, altresì, una condizione essenziale per il successo del programma e della Agenda per la semplificazione

1. Il contesto internazionale

A circa due anni dal lancio dell'agenda sulla *smart regulation*³ il 12 dicembre 2012 la Commissione europea ha adottato la comunicazione "EU Regulatory Fitness"⁴, che definisce la futura strategia europea in tema di qualità della regolazione.

La novità più rilevante introdotta con la comunicazione è il "Regulatory Fitness and Performance Programme" (REFIT). Il programma, che trae spunto dalla sperimentazione delle valutazioni *ex post* della regolazione (c.d. "*fitness-checks*") condotta nel corso degli ultimi tre anni, mira ad identificare "gli oneri, le incongruenze e le misure inefficaci", ponendo attenzione anche agli oneri regolatori che derivano

³ COM(2010) 543 definitivo, "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea", 8.10.2010.

⁴ COM(2012) 746 final.



dall'applicazione della legislazione europea a livello nazionale e sub-nazionale. Con il REFIT avviene, dunque, il passaggio (auspicato da molti paesi, in primo luogo quelli del nord Europa) alla valutazione dei costi imposti dalla normativa europea ulteriori rispetto ai soli oneri amministrativi (già oggetto di un programma *ad hoc* oramai concluso). Quanto alle fasi di analisi, il REFIT, mutuando in parte la struttura tipica del modello di misurazione degli oneri amministrativi, inizierà con la mappatura delle aree di regolazione per verificare l'efficacia delle regole oggetto di valutazione e procederà con la valutazione degli effetti prodotti, "inclusi i costi e benefici, ove necessario". Il sistema sarà selettivo, concentrandosi su settori e norme che presentano le maggiori potenzialità di semplificazione e di riduzione dei costi regolatori per i destinatari.

2. Il percorso per la costruzione e l'aggiornamento del Programma

Il Programma si fonda sui nuovi indirizzi assunti a livello europeo e fa tesoro dall'esperienza italiana del precedente Programma di misurazione. Esso è concepito come uno strumento dinamico, che si completerà attraverso la sua messa in esercizio e le specificazioni che saranno contenute nei previsti aggiornamenti annuali in relazione sia alle metodologie sia ai contenuti.

Come insegna il precedente ciclo di misurazione e riduzione, infatti, le metodologie subiscono una evoluzione ed un affinamento continuo, adattandosi al contenuto degli interventi da realizzare e beneficiando delle conoscenze via via accumulate.

L'esperienza fin qui maturata ha inoltre dimostrato che nella elaborazione di iniziative di semplificazione realmente efficaci, così come nella loro concreta attuazione, è fondamentale la partecipazione attiva dei diversi portatori di interesse. L'individuazione delle aree di regolazione e delle procedure da sottoporre al processo di misurazione e riduzione deve quindi poggiare sulla consultazione continua degli *stakeholders*, oltre che sul pieno coinvolgimento delle amministrazioni responsabili della regolazione e gestione delle procedure. Soltanto sulla base della consultazione sarà possibile definire compiutamente i settori che andranno a completare le aree di regolazione oggetto del Programma – oltre a quelle indicate nel prossimo paragrafo – e verificare nel tempo l'attualità delle scelte inizialmente adottate.

In particolare, il coinvolgimento dei portatori di interesse strutturati (le associazioni delle imprese e dei cittadini) sarà realizzato, in base a una prassi già consolidata, attraverso tavoli di lavoro e focus group, finalizzati al confronto sulle priorità da affrontare e all'approfondimento tecnico delle materie via via trattate (cfr. *infra*, par. 4).

Sarà, poi, intensificata la partecipazione dei portatori di interesse non strutturati, come le singole imprese e i singoli cittadini, rafforzando il ruolo della consultazione telematica pubblica, già sperimentata nel corso del passato ciclo di misurazione con le iniziative "Burocrazia: diamoci un taglio!" (consultazione permanente dedicata a cittadini, imprese e associazioni) e "SemplificaPA" (consultazione dedicata ai dipendenti pubblici e finalizzata alla riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni).

In particolare, sul modello di una recente iniziativa lanciata dalla Commissione europea⁵, è stata avviata la consultazione "100 procedure da semplificare"⁶, finalizzata a raccogliere le indicazioni di priorità e le

⁵ La consultazione, denominata "Which are the TOP10 most burdensome EU legislative acts for SMEs?" si è svolta dal 28 settembre al 21 dicembre 2012. I risultati sono consultabili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_en.htm.

⁶ <http://www.magellanopa.it/semplificare/default.asp>.



proposte che nascono dall'esperienza quotidiana dei cittadini e delle imprese. I risultati della rilevazione saranno utilizzati sia per individuare, all'interno delle aree di regolazione già definite (cfr. *infra*, par. 3), procedure "ad alto impatto" da sottoporre, nel rispetto del principio di selettività, al processo di misurazione e riduzione, sia ulteriori aree di regolazione da misurare. Il contributo dei consultati sarà inoltre utilizzato per la costruzione di proposte di semplificazione da attuare nell'ambito del Programma e da inserire nell'Agenda per la semplificazione.

Per quanto riguarda i soggetti responsabili dell'attuazione del Programma, oltre ad essere assicurato il pieno coinvolgimento delle amministrazioni statali di settore, già conseguito con successo nell'ambito del precedente Programma, verrà realizzato il più ampio coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie locali, attraverso le attività del tavolo istituzionale sulla semplificazione istituito presso la Conferenza Unificata sulla base dell'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 maggio 2012. La collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali costituirà la base essenziale per individuare, tenendo conto dei rispettivi ambiti di competenza legislativa, le norme e le procedure da misurare in collaborazione tra i diversi livelli di governo sulla base di metodologie condivise di misurazione degli oneri e dei tempi.

3. Strumenti e aree di intervento

Di seguito sono descritti gli strumenti che saranno utilizzati nell'ambito del Programma e le relative aree di intervento.

In particolare, il primo paragrafo è dedicato alla misurazione degli oneri amministrativi e di conformità sostanziale (cfr. par. 3.1). In questo ambito è prevista anche la sperimentazione di alcune tecniche che, integrando il più tradizionale approccio basato sull'analisi di gruppi di procedure omogenee per materia, puntano su un'analisi a 360 gradi del rapporto dei soggetti regolati con l'amministrazione (cfr. par. 3.1.1 e 3.1.2). A tal fine, esse prevedono la conduzione di indagini in profondità presso categorie di destinatari ritenute particolarmente significative.

Il secondo paragrafo è dedicato alla misurazione dei tempi dei procedimenti (cfr. par. 3.2), che, come già sottolineato, costituisce una delle principali novità del Programma.

3.1 Misurazione e riduzione degli oneri

Fermo restando quanto detto sulla costruzione partecipata del Programma, e nelle more della conclusione della consultazione sulle 100 procedure più complicate, sono da subito individuabili alcune aree che, alla luce del confronto con gli *stakeholders*, avvenuto negli scorsi mesi, risultano essere di particolare impatto e di cui si prevede la misurazione nel prossimo triennio.

Per le imprese

Per quanto riguarda le iniziative rivolte alle imprese, le prime misurazioni pilota della nuova metodologia di misurazione degli oneri regolatori saranno realizzate nell'area della Prevenzione incendi, rispetto alla quale sono già stati misurati, nell'ambito del precedente Programma, i principali oneri amministrativi.

In particolare, sarà avviata in ambito statale, in collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con le principali associazioni imprenditoriali: la misurazione degli oneri regolatori opererà a supporto del programma di semplificazione dell'attuale corpo normativo tecnico in materia di prevenzione incendi, già avviato.



Sarà inoltre pianificata la realizzazione, in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, di misurazioni degli oneri regolatori, ivi inclusi gli oneri amministrativi, nelle seguenti aree:

- Salute e igiene degli alimenti
- Energie rinnovabili
- Incentivazione alle imprese e gestione dei fondi strutturali
- VIA regionale
- Agricoltura
- Fisco (esclusivamente oneri amministrativi)

La Commissione Europea ha inoltre proposto la sperimentazione di un'attività di valutazione congiunta su Igiene e salute degli alimenti, alla quale è particolarmente rilevante partecipare in modo condiviso.

Per ciascuna delle aree selezionate, saranno individuati, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate e degli *stakeholders*, oneri ad alto impatto, sui cui realizzare le misurazioni. Per gli oneri regolatori potrà essere inoltre opportuno selezionare, in ciascuna area, specifici settori o sottosettori produttivi su cui concentrare l'attenzione (cfr. Appendice).

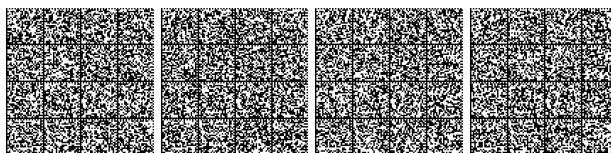
Misurazione degli oneri - Imprese

Area	Oggetto della misurazione
Prevenzione incendi	Oneri di conformità sostanziale
Agricoltura	Oneri di conformità sostanziale e amministrativi
Igiene e salute degli alimenti	Oneri di conformità sostanziale e amministrativi
Energie rinnovabili	Oneri di conformità sostanziale e amministrativi
Incentivi alle imprese e gestione fondi strutturali	Oneri amministrativi
VIA regionale	Oneri di conformità sostanziale e amministrativi
Fisco	Oneri amministrativi

Per quanto riguarda, in particolare, l'area fiscale, tenuto conto della posizione dell'Italia nella graduatoria "Doing Business" curata dalla Banca Mondiale⁷ e dei primi esiti della consultazione sulle "100 procedure da semplificare", che indicano il fisco come l'area giudicata più critica dalle imprese, le attività di misurazione saranno calibrate a supporto di un'attività di semplificazione che deve essere auspicabilmente realizzata in tempi rapidi.

Per i cittadini

⁷ Nel "Doing Business Report 2014", in riferimento all'indicatore "Paying taxes" l'Italia è al 138° posto su 189 Paesi (e ultima nella graduatoria riferita ai soli Paesi dell'UE), perdendo tre posizioni rispetto allo scorso anno. In particolare, il numero medio di ore dedicate agli adempimenti fiscali è stimato pari a 269, rispetto alle 175 ore della media Ocse.



Per quanto riguarda le iniziative rivolte ai cittadini, si prevede di concentrare le attività di misurazione, almeno in una prima fase, sugli oneri amministrativi, i quali risultano, in questo caso, prevalenti. Anche nel caso dei cittadini la scelta delle aree da misurare terrà conto degli esiti della consultazione sulle “100 procedure da semplificare” e dovrà essere comunque oggetto di un confronto con gli *stakeholders*, le amministrazioni di settore e gli altri livelli di governo. Tuttavia, sulla base delle prime indicazioni ricavabili dalla consultazione sulle “100 procedure da semplificare”, saranno certamente oggetto di misurazione e riduzione gli adempimenti fiscali e quelli relativi alle procedure per i disabili.

Le attività di riduzione degli oneri

I risultati delle attività di misurazione rappresenteranno una base conoscitiva essenziale per individuare gli interventi di semplificazione più idonei a ridurre il carico degli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e per verificarne l'efficacia attraverso la stima dei risparmi e la verifica ex post dell'impatto sui destinatari degli interventi adottati.

Per quanto riguarda la riduzione degli oneri, essa verrà realizzata con le modalità e gli strumenti (individuati dal citato art. 3, commi 3-sexies e 3-septies del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” e dall'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), già ampiamente sperimentati con successo in attuazione del precedente programma di misurazione degli oneri amministrativi. Particolare rilievo assume, in questo ambito, l'obiettivo semplificare e ridurre gli oneri regolatori e amministrativi sproporzionati in relazione alle effettiva tutela degli interessi pubblici, sulla base del criterio di proporzionalità.

Il Tavolo istituzionale, istituito presso la Conferenza Unificata, svolgerà un ruolo essenziale nella pianificazione e nella predisposizione condivisa degli interventi di riduzione degli oneri e dei tempi. La realizzazione di tali interventi diventerà, inoltre, parte integrante della citata Agenda per la semplificazione.

3.1.1 Focus PMI

Accanto alle iniziative di misurazione “tradizionale” si intende sperimentare un approccio basato sull'analisi a 360 gradi del rapporto con l'amministrazione dal punto di vista della singola impresa.

A tal fine, saranno selezionati precisi settori o sottosettori produttivi da monitorare. Per ciascuno di essi saranno condotti alcuni studi di caso (“Focus PMI”) finalizzati a realizzare un'analisi, di carattere prevalentemente qualitativo, dei principali nodi di complicazione burocratica.

Gli studi di caso saranno condotti mediante interviste da realizzare presso la sede di 10-15 imprese rappresentative delle diverse tipologie (ad esempio, in termini dimensionali o di specializzazione produttiva) e fasi di vita delle aziende del settore (start-up / aziende mature). La numerosità di imprese coinvolte potrà essere molto maggiore, per le Regioni interessate a partecipare alla sperimentazione. Le interviste saranno volte ad approfondire aspetti quali:

- il peso, in termini di onerosità, delle diverse aree di regolazione (ad es. fisco, ambiente, previdenza etc.) e delle diverse tipologie di oneri (amministrativi / di conformità sostanziale);
- le procedure più critiche e “irritanti” sia sotto il profilo normativo, sia dal punto di vista dei problemi di rapporto con l'amministrazione;
- le risorse aziendali impiegate per adempiere agli obblighi imposti dalla regolazione e il ruolo dell'intermediazione;
- le possibili semplificazioni del quadro regolatorio e i relativi impatti attesi per le aziende.



Sulla base dei primi risultati, si potrà inoltre valutare l'opportunità di utilizzare gli studi di caso anche per le attività di verifica dei risultati previste nell'ambito del Programma (cfr. *infra*, par. 5).

Partendo dall'esame di casi concreti, gli studi di caso costituiranno un modo per identificare, da una nuova prospettiva, i principali nodi di complicazione burocratica. Questo strumento ageverà quindi l'identificazione di eventuali problemi settoriali specifici in termini di mancanza di proporzionalità o di sovrapposizione di adempimenti afferenti a diverse aree di regolazione.

In questo modo sarà possibile definire strumenti mirati per specifici settori di attività e trasversali a più aree di regolazione, riducendo la frammentazione degli interventi e, quindi, realizzando risparmi più immediatamente percepibili da parte delle imprese interessate.

Il percorso di definizione della metodologia prevede la realizzazione di un test pilota su un numero ristretto di imprese. Una volta realizzata questa prima sperimentazione, sarà definita una traccia "standard" di questionario, da utilizzare sia per le rilevazioni a livello nazionale, sia per quelle eventualmente da realizzare, sulla base delle scelte operate dal tavolo interistituzionale per la semplificazione e dal Comitato Paritetico, a livello regionale.

3.1.2 Analisi in profondità sulle start-up

Un campo di indagine particolarmente interessante, soprattutto nell'attuale fase di crisi economica, è costituito dalla fase di avvio delle imprese, notoriamente caratterizzata da un carico burocratico particolarmente elevato e dotato di sue specificità e distinzioni rispetto alla fase "a regime".

Quello delle start-up costituisce peraltro un ambito finora sfuggito alle attività di misurazione, le quali, per le caratteristiche del disegno di indagine, hanno riguardato imprese già operanti sul mercato.

Nell'ambito del Programma si prevede quindi di svolgere una serie di attività mirate sulle start-up, combinando l'impiego degli strumenti descritti nei paragrafi precedenti, opportunamente adattati.

L'analisi in profondità sulle start-up prevede il ricorso a strumenti di carattere sia quantitativo sia qualitativo.

Per quanto riguarda i primi, saranno mutate le **tecniche di misurazione** applicate nella misurazione degli oneri (cfr. *supra*, par. 3.1) e dei tempi (cfr. *infra*, par. 3.2) per le imprese rilevate nella fase "a regime", con riferimento sia alle fasi (mappatura – rilevazione – stima), sia alle tecniche (rilevazioni presso le imprese, ricorso ad archivi amministrativi, ecc.) previste (cfr. Appendice). Si renderanno tuttavia necessari alcuni adattamenti, da testare nelle prime esperienze pilota, con particolare riferimento a:

- gli archivi di estrazione delle unità oggetto di indagine: nelle rilevazioni finora condotte, le imprese da intervistare sono state tratte dall'archivio statistico delle imprese attive (ASIA), il quale, essendo disponibile con un certo scarto temporale rispetto alla data di riferimento delle informazioni in esso contenute, non consente di selezionare imprese di recente costituzione; in questo ambito dovrà pertanto essere sperimentato il ricorso ad archivi di carattere amministrativo (primo tra tutti, il registro delle imprese);
- il grado di approfondimento dei quesiti: il metodo finora seguito nelle misurazioni degli oneri prevede una rilevazione molto dettagliata dei costi e una scomposizione minuta degli obblighi indagati in singole operazioni elementari (cfr. Appendice); nel caso delle start-up, la misurazione,



con l'ambizione di coprire l'intero spettro degli oneri sopportati dalle imprese nelle diverse aree di regolazione, dovrà necessariamente limitarsi a rilevare informazioni più aggregate.

- Il grado di differenziazione degli adempimenti in relazione al settore di attività.

Per quanto riguarda gli strumenti di tipo qualitativo, sarà applicato il metodo basato sugli **studi di caso** previsto per il Focus PMI. Anche per le start-up, quindi, saranno realizzate interviste su un numero ristretto di imprese, da selezionare in settori o sottosettori produttivi corrispondenti a quelli oggetto di misurazione degli oneri e dei tempi.

3.2 Misurazione e riduzione dei tempi

Oltre alla misurazione degli oneri, si porranno in essere attività di misurazione e riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti, in modo da affrontare una delle criticità tipiche del nostro paese, del tutto specifica rispetto a quanto si verifica a livello internazionale.

Per le imprese

Per quanto riguarda le imprese, si prevede di avviare una rilevazione su un insieme ristretto di procedure significative, attivando indagini ad hoc presso un campione di aziende e/o di amministrazioni locali. Sulla base delle indicazioni emerse dalle passate rilevazioni, una prima lista di procedure significative, da verificare e integrare alla luce dei risultati della consultazione sulle "100 procedure da semplificare" (cfr. *supra*, par. 2) e degli esiti delle prime esperienze pilota, potrebbe comprendere alcune procedure nelle aree:

- Edilizia (in particolare, permesso di costruire e altre procedure);
- Ambiente (autorizzazione unica ambientale, VIA regionale, altre procedure da individuare – ad esempio, bonifica delle aree di ridotte dimensioni);
- Paesaggio e beni culturali (autorizzazione paesaggistica).

Sulla base delle mappature e delle consultazioni condotte nell'ambito delle attività di rilevazione degli oneri (cfr. *supra*, par. 3.1), potranno inoltre essere individuate ulteriori procedure nelle nuove aree oggetto di misurazione (Agricoltura, Igiene e salute degli alimenti, Energie rinnovabili, Incentivi alle imprese e gestione dei fondi strutturali).

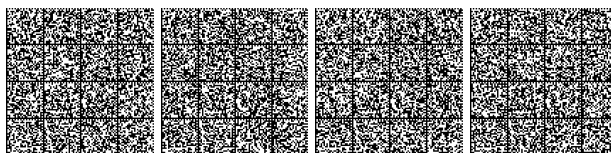
Per i cittadini

Per quanto riguarda i cittadini, le procedure da misurare, oltre che dalle indicazioni che emergeranno dalla consultazione telematica, potranno essere individuate sulla base del confronto con le Regioni, gli enti locali e i rappresentanti degli *stakeholders* (associazioni di tutela dei consumatori o degli utenti).

Un tema di particolare rilevanza che emerge dalla consultazione telematica riguarda le procedure per i disabili.

3.3 Individuazione del *gold-plating* e comparazione internazionale

Un punto di forza del nuovo programma sarà l'analisi sistematica, con le metodologie già sperimentate nel corso delle attività di misurazione sinora condotte, degli adempimenti aggiuntivi introdotti in sede di recepimento della normativa europea (c.d. *gold-plating*). Sarà in tal modo verificata l'effettiva necessità



di tali adempimenti, al fine di evidenziare quelli che possono essere rimossi o semplificati per ridurre lo svantaggio competitivo delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri paesi europei.

Inoltre, sarà promossa la più ampia conoscenza e condivisione delle *best practices* degli altri paesi europei in relazione ai procedimenti ed alle norme analizzate, anche attraverso la diffusione, tra le amministrazioni coinvolte, dei rapporti di benchmark curati dai gruppi di lavoro che operano su questi temi a livello europeo: l'High level group of independent stakeholders on administrative burdens (c.d. Gruppo Stoiber) e l'High level group of National regulatory experts.

In secondo luogo, sarà realizzata, in modo condiviso, una comparazione mirata con le esperienze di altri paesi europei. Tale analisi sarà effettuata su procedimenti e adempimenti di particolare interesse quali, ad esempio le procedure e gli adempimenti per lo start up e quelli ambientali, tenendo conto sia delle informazioni disponibili, sia della presenza di una disciplina europea.

In tal modo, sarà possibile approfondire le motivazioni del maggiore carico burocratico generato sulle imprese italiane e valutare l'opportunità di imparare dalle migliori pratiche internazionali.

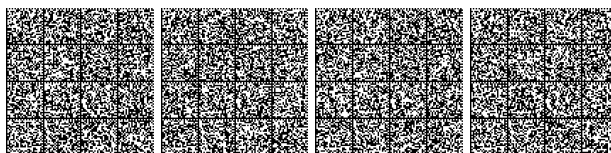
4. Il ruolo della consultazione

Alla luce dell'esperienza maturata nell'ambito della misurazione degli oneri amministrativi, il Programma conferma ed amplia il ruolo della consultazione a supporto dell'intero ciclo di misurazione e di riduzione, a partire dalla fase di individuazione delle priorità da affrontare, mediante la "consultazione sulle 100 procedure da semplificare" (cfr. *supra*, par. 2).

Per quanto riguarda la fase di misurazione e, in particolare, per quella degli oneri amministrativi, si rafforzerà l'approccio flessibile seguito con le ultime misurazioni, in base al quale non sarà sempre realizzato un doppio livello di indagine (prima telefonica e poi diretta), ma si ricorrerà ad un principio di proporzionalità nella scelta delle tecniche di rilevazione da utilizzare, aumentando anche il ricorso a focus group con imprese, cittadini o esperti. Per la misurazione degli oneri regolatori ci si avvarrà di interviste in profondità con alcune imprese (anche per costruire studi di caso riferiti a specifici settori), di focus group con imprese o cittadini appartenenti a determinate categorie destinatarie di alcuni procedimenti e di indagini telefoniche. Per la misurazione dei tempi si condurranno studi di caso attraverso la collaborazione delle amministrazioni regionali e locali, e ci si avvarrà di indagini telefoniche su campioni di imprese e cittadini (cfr. Appendice).

Come per il passato Programma, la consultazione dei portatori di interesse sarà elemento fondante anche delle attività di riduzione degli oneri e dei tempi. Oltre a tenere conto delle indicazioni emerse nell'ambito della consultazione sulle "100 procedure da semplificare" e del focus PMI (cfr. *infra*, par. 3.1.1), gli interventi di semplificazione saranno oggetto di confronto, nell'ambito di appositi tavoli di lavoro già istituiti o da istituire a livello statale, in conferenza unificata e, laddove opportuno, regionale, con le principali associazioni dei cittadini e delle imprese.

Per la verifica dei risultati si farà ricorso prioritariamente a tavoli di monitoraggio, a cui parteciperanno amministrazioni di settore, Dipartimento della funzione pubblica e rappresentanti delle associazioni di categoria, e a indagini telefoniche presso i destinatari della regolazione.



5. La valutazione di impatto

La definizione di norme e di interventi organizzativi e tecnologici di semplificazione rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire una riduzione del carico burocratico che grava su cittadini e imprese. Per garantire un'azione efficace, l'amministrazione deve dotarsi di strumenti di presidio dell'effettività delle misure adottate e della loro capacità di raggiungere i beneficiari finali.

La valutazione rappresenta, quindi, un'attività fondamentale e trasversale all'intero ciclo di policy. In itinere, ossia durante il percorso di attuazione, essa fornisce alle amministrazioni responsabili un feedback sullo stato di avanzamento delle misure adottate, consentendo di identificare tempestivamente eventuali criticità e di definire gli opportuni interventi correttivi. Ex post, ossia una volta realizzati gli interventi, essa consente di esprimere un giudizio sull'efficacia degli stessi, in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati e di impatto finale sui destinatari.

Oltre a fornire alle amministrazioni responsabili uno strumento di gestione e verifica del programma di riduzione degli oneri, la valutazione assicura l'*accountability* dell'azione pubblica, in quanto permette di restituire agli *stakeholders*, ma anche agli organi di rappresentanza politica e ai cittadini, un bilancio periodico sui risultati raggiunti. La valutazione è quindi un'altra fase del processo di misurazione e riduzione nell'ambito della quale valorizzare il confronto e la partecipazione dei soggetti interessati.

La valutazione d'impatto, in particolare, è volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi generali del Programma. Essa mira a valutare, anche sulla base di informazioni fornite dai destinatari degli interventi, gli esiti raggiunti dallo stesso in termini di riduzione effettiva del carico burocratico e i cambiamenti indotti sull'attività delle imprese, dei cittadini e della stessa pubblica amministrazione (variazioni nei tassi di ottemperanza alle norme, nei costi dell'intermediazione, nelle attività di controllo svolte dall'amministrazione, ecc.). In questo contesto, un ambito di indagine rilevante, sebbene non esclusivo⁸, sarà costituito dalla percezione degli *stakeholders* circa l'entità delle riduzioni realizzate. In ogni caso, le specifiche dimensioni da indagare e le fonti informative da utilizzare o da attivare saranno stabilite, caso per caso, sulla base delle caratteristiche di ciascuna area di regolazione, assicurando il coinvolgimento delle associazioni delle imprese e dei cittadini.

Per sua natura, la valutazione di impatto può essere svolta soltanto una volta dispiegati gli effetti dell'intero processo di misurazione e riduzione. In una prima fase, quindi, la valutazione sarà avviata sulle aree oggetto del precedente Programma di misurazione e riduzione, a partire dalle aree Lavoro, Prevenzione incendi e Privacy nelle quali tutte le misure di riduzione previste sono già entrate pienamente a regime.

6. Tempi e responsabilità per l'attuazione del programma

Il Programma, da realizzare nell'arco di un triennio sarà aggiornato annualmente a cura dell'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Tavolo istituzionale, tenuto conto dei rispettivi ambiti di competenza legislativa, sulla base delle priorità dell'azione di Governo, delle evidenze raccolte nel corso della consultazione e degli esiti del confronto tra le diverse amministrazioni.

⁸ Come dimostrano esperienze condotte in altri paesi, le percezioni sono influenzate da diversi fattori oltre allo stato effettivo del quadro regolatorio (ad esempio, la fiducia nel governo, la situazione economica generale, le aspettative, i messaggi veicolati dai mass media, ecc.); cfr. Ocse, *Measuring Regulatory Performance - A Practitioner's Guide to Perception Surveys*, OECD, Parigi, 2011.

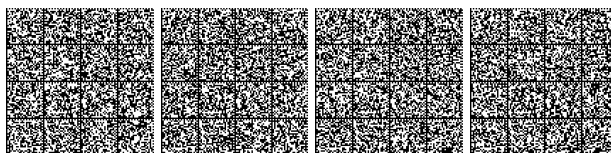


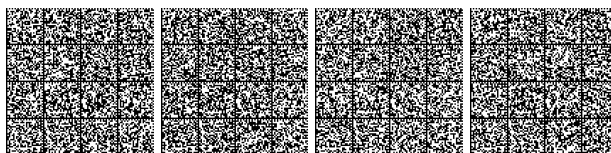
Analogamente le metodologie descritte in Appendice saranno oggetto di revisione in funzione delle indicazioni che via via emergeranno dalla concreta esperienza applicativa, con particolare riferimento agli esiti delle misurazioni, al coinvolgimento delle amministrazioni interessate e dei rappresentanti degli *stakeholders* (associazioni di categoria, di tutela dei consumatori o degli utenti).

Anche il cronoprogramma relativo alla pianificazione delle attività da realizzare sarà predisposto e aggiornato a cura dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Tavolo istituzionale, tenuto conto dei rispettivi ambiti di competenza.

Le attività di mappatura e di misurazione degli oneri, dei tempi e di stima dei risparmi saranno coordinate e realizzate in modo condiviso dall'apposito gruppo di lavoro del Tavolo Istituzionale, con il supporto tecnico della task-force MOA coordinata dall'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'ISTAT ed il coinvolgimento delle amministrazioni competenti.

Lo stato di avanzamento del Programma sarà reso pubblico e aggiornato sulle pagine web www.semplicaitalia.gov.it e sui siti delle amministrazioni interessate.



APPENDICE**LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI, DEGLI ONERI REGOLATORI E DEI
TEMPI**

Premessa

Dal punto di vista metodologico, il nuovo Programma triennale si pone in continuità con il precedente, prevedendo uno sviluppo dello schema concettuale e dei metodi finora impiegati per la misurazione degli oneri amministrativi in funzione dell'estensione delle attività di stima:

- agli oneri regolatori anche diversi rispetto agli oneri amministrativi, ossia ai c.d. "oneri di conformità sostanziale",
- ai tempi dei procedimenti amministrativi.

La finalità è quella di restituire un quadro di informazioni coerente, che consenta una lettura integrata dei principali costi che la regolazione pubblica impone ai propri destinatari.

Di seguito sono descritti gli strumenti utilizzati per la misurazione degli oneri amministrativi, di cui il Programma prevede il consolidamento, e le metodologie proposte per l'estensione della misurazione agli oneri di conformità sostanziale e ai tempi dei procedimenti. Le metodologie illustrate di seguito sono state elaborate sulla base di una ricognizione delle principali esperienze condotte a livello internazionale e, adattate in funzione dei criteri e dei principi generali che finora hanno guidato l'esercizio di misurazione condotto in Italia.

Le opzioni di seguito descritte sono concepite in modo flessibile e adattivo. Esse saranno pertanto oggetto di revisione in funzione delle indicazioni che via via emergeranno dalla concreta esperienza applicativa, con particolare riferimento agli esiti delle misurazioni pilota, e dal confronto con le Regioni, gli enti locali e i rappresentanti degli *stakeholders* (associazioni di categoria, di tutela dei consumatori o degli utenti).

1. La misurazione degli oneri regolatori

Il manuale elaborato dallo Standard cost model network⁹, la prima rete internazionale che si è occupata di misurazione degli oneri regolatori, distingue i costi che la regolazione pubblica impone ai propri destinatari in tre categorie:

- **finanziari diretti**, che derivano dall'obbligo di versare somme di denaro all'autorità pubblica a titolo di diritti, bolli, imposte, ecc.;
- **di adeguamento**, che derivano dall'obbligo di conformare la propria condotta a quanto previsto dalle norme;
- **strutturali di lungo termine**, che derivano dagli effetti indiretti delle norme sulla vita delle imprese o dei cittadini (ad esempio, gli impatti della regolazione sulla struttura dei mercati o sui modelli di consumo).

⁹ Cfr. SCM Network, *International Standard Cost Model Manual – measuring and reducing administrative burdens for businesses*, ottobre 2005, p. 8. Le definizioni contenute nel manuale dello SCM sono state adottate, oltre che da numerosi paesi dell'Unione europea, inclusa l'Italia, anche dalle istituzioni europee (Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea*, COM (2007) 23 definitivo, p. 5).

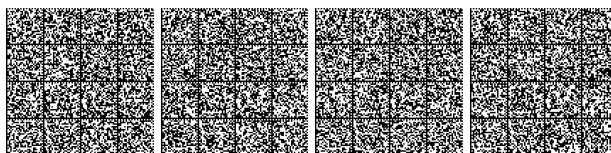
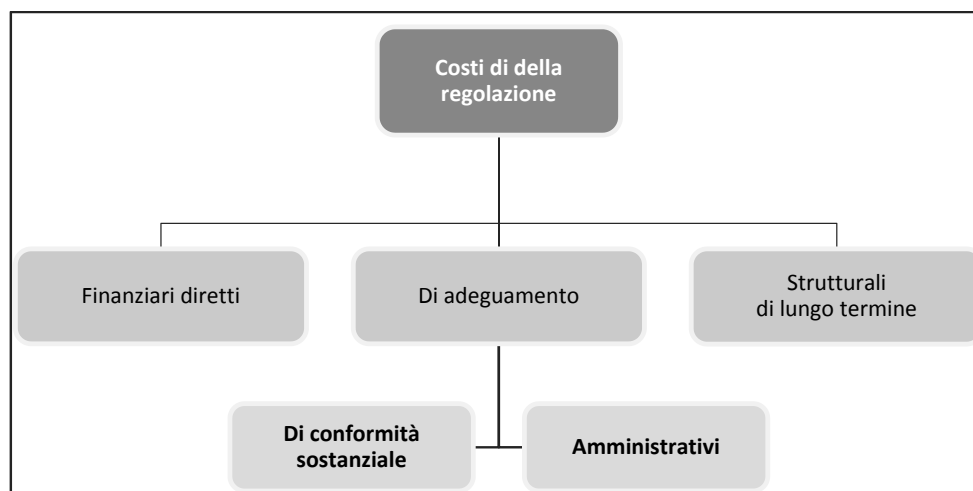


Figura 1 – Costi imposti dalla regolazione



Nelle esperienze realizzate a livello internazionale, le attività di misurazione in genere escludono i costi indiretti della regolazione (ossia quelli strutturali di lungo termine), che risultano di difficile e più incerta quantificazione, e i costi finanziari, la cui entità è viceversa solitamente già nota alle autorità competenti e la cui riduzione esula dagli obiettivi tipici delle politiche di semplificazione.

I programmi di riduzione sono quindi generalmente concentrati sui costi di adeguamento, i quali possono essere a loro volta classificati in:

- **oneri di conformità sostanziale**, ossia costi sostenuti dai cittadini o della imprese per adeguare il proprio comportamento, la propria attività, il proprio processo produttivo o i propri prodotti a quanto previsto dalla normativa;
- **oneri amministrativi**, ossia costi sostenuti dai cittadini o della imprese per rispettare obblighi informativi (OI), adempimenti, cioè, che impongono di produrre, elaborare e trasmettere informazioni e documenti alla pubblica amministrazione (richieste di autorizzazioni, permessi o licenze, iscrizioni ad albi o registri, relazioni tecniche, notifiche sulle attività svolte, ecc.).

1.1 Gli oneri amministrativi

Criteri

La misurazione degli oneri amministrativi (MOA) è realizzata sulla base dello Standard cost model (SCM), una metodologia originariamente sviluppato nei Paesi Bassi e attualmente adottato dalla maggior parte dei paesi dell'Unione europea e dalla stessa Commissione¹⁰.

Obiettivo dello SCM è identificare i costi della regolazione inutili o eccessivi rispetto agli obiettivi di tutela degli interessi pubblici che essa si prefigge. A tal fine, esso prevede la raccolta di informazioni estremamente dettagliate sui singoli adempimenti amministrativi e sui costi che questi generano per i

¹⁰ La Commissione europea ha proposto l'adozione dello SCM con una comunicazione dell'ottobre 2005 (Commissione delle comunità europee, Comunicazione della Commissione relativa a un metodo comune in ambito UE per la valutazione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione, COM(2005) 518 definitivo, del 21 ottobre 2005), presentandone una versione adattata alle esigenze delle istituzioni europee (il c.d. "EU-SCM") in allegato alle *Impact Assessment Guideline* dello stesso anno.



destinatari. Esprimendo il grado di complicazione burocratica in termini quantitativi, lo SCM offre un parametro oggettivo per l'individuazione e la verifica degli interventi di semplificazione. L'applicazione italiana dello SCM¹¹ prevede alcuni adattamenti al modello originario.

Un primo elemento di differenziazione riguarda la **selettività**. A differenza di quanto previsto in altri paesi, in Italia non si procede alla misurazione dell'intera regolazione a carico dei destinatari (cd. *baseline*), in modo da concentrare le risorse sulle aree e sulle procedure più onerose. La misurazione riguarda, quindi, solo le norme e le procedure "ad alto impatto", selezionate, per ogni area di regolazione, con il contributo delle associazioni rappresentative delle imprese o dei consumatori. Un secondo elemento riguarda la **flessibilità** della metodologia utilizzata. Le tecniche di rilevazione sono differenziate a seconda dell'area di regolazione e delle caratteristiche dei soggetti destinatari. Ad esempio, nel caso delle imprese, sono adottati metodi di raccolta dei dati differenziati in funzione della dimensione aziendale. Allo stesso modo, sono di volta in volta stabiliti i metodi di rilevazione più idonei per la specifica situazione, valutando, sulla base degli impatti attesi degli obblighi considerati e in aderenza a un principio di proporzionalità, la possibilità di ricorrere a forme di rilevazione "leggera", privilegiando tecniche quali i focus group o gli expert assessment rispetto a rilevazioni su più larga scala.

Infine, l'adattamento italiano dello SCM ha ulteriormente enfatizzato, rispetto alla versione originaria, il **coinvolgimento dei destinatari** della regolazione, prevedendo una stretta collaborazione con gli *stakeholders* in tutte le fasi del processo di misurazione e riduzione. Le associazioni rappresentative delle imprese o dei consumatori sono infatti coinvolte dalla selezione delle aree da misurare, alla definizione dei questionari di rilevazione, allo svolgimento degli expert assessment, fino alla definizione degli interventi di semplificazione.

Metodologia e fasi dell'analisi

Le fasi in cui si articola il processo di misurazione sono illustrate nella Figura 1.

Figura 1 – Le fasi della misurazione



¹¹ Lo SCM è applicato in Italia dal 2007, sebbene le prime sperimentazioni risalgano già al 2005.

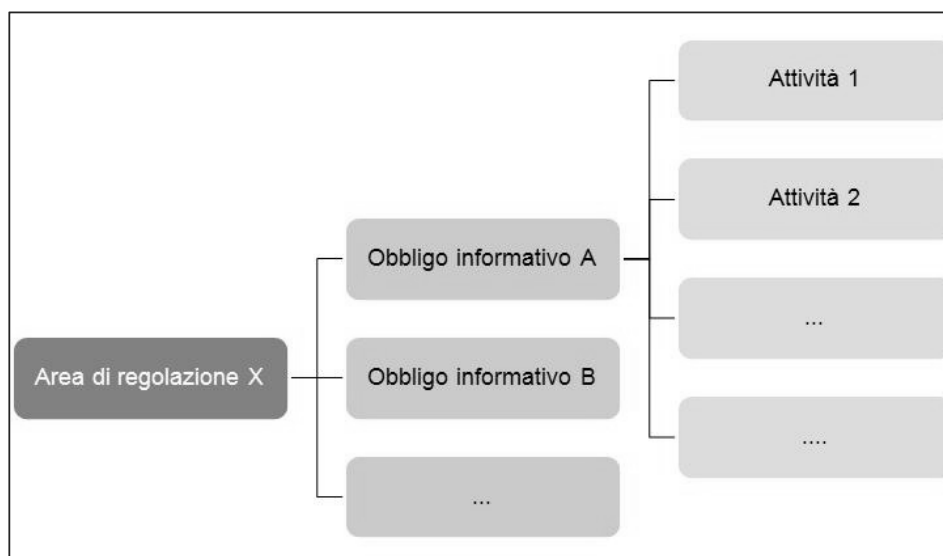


La prima fase consiste nella c.d. “mappatura” della regolazione oggetto di misurazione, ossia nell’identificazione e descrizione degli obblighi informativi che ne derivano. In questa fase, per ciascun obbligo sono ricostruiti, sulla base della normativa di riferimento e della modulistica rilevante:

- la fonte normativa,
- la o le autorità competenti;
- i soggetti obbligati, ossia le imprese o i cittadini tenuti, sulla base di condizioni oggettive (ad esempio, nel caso delle imprese, l’avvio dell’attività) o soggettive (ad esempio, le dimensioni aziendali), ad adempiere;
- il contenuto informativo, ossia le informazioni che le imprese o i cittadini sono tenuti a produrre e/o a trasmettere;
- la frequenza, vale a dire il numero di volte in cui, in un anno, l’obbligo informativo va adempiuto;
- i tempi dell’adempimento, ovvero l’eventuale previsione di termini per rispettare ogni adempimento.

La mappatura prevede inoltre la puntuale descrizione delle azioni che i destinatari delle norme sono chiamati a svolgere per adempiere gli obblighi informativi. A tal fine, ciascun obbligo è scomposto in operazioni elementari, denominate “attività amministrative” (cfr. figura 2), i cui costi saranno poi oggetto di rilevazione e stima.

Figura 2 – Scomposizione degli obblighi informativi in attività amministrative



Tali attività variano in funzione dell’obbligo informativo analizzato, ma sono in genere riconducibili ad alcune categorie standard, cui è utile fare riferimento per attività di analisi e confronto e, più in generale, per assicurare omogeneità e comparabilità dei risultati relativi alla misurazione e riduzione degli oneri (cfr. Prospetto 1).

Prospetto 1 – Attività amministrative standard



Codice	Attività amministrativa	Descrizione
A	Acquisizione della modulistica	Reperimento (via internet o presso lo sportello) della modulistica predisposta dall'amministrazione per la realizzazione dell'OI
B	Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a compilare la modulistica relativa a un'istanza, denuncia o comunicazione, compresa l'eventuale effettuazione di calcoli e la materiale redazione dei campi previsti dal modulo
C	Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	Redazione di un rapporto, relazione o altro documento descrittivo di stati, attività, processi o prodotti, eventualmente finalizzato a dimostrare il possesso di requisiti o il rispetto di limiti (soglie/standard) imposti dalla normativa
D	Annotazioni su formulari e registri	Registrazioni di fatti o eventi ai fini dell'effettuazione di comunicazioni periodiche (ad es. denunce regolari di dati previdenziali) o della tenuta di registri
E	Copia della documentazione	Produzione di fotocopie di documenti, comprese le ulteriori copie di moduli o relativi allegati richieste oltre all'originale
F	Effettuazione di pagamenti	Effettuazione di pagamenti collegati all'OI
G	Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	Presentazione allo sportello o trasmissione (via e-mail, web, fax, posta, ecc.) della documentazione richiesta alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi (clienti, dipendenti dell'impresa, ecc.)
H	Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	Acquisizione di documenti (nulla-osta, autorizzazioni, ecc.) rilasciati dall'amministrazione su istanza del richiedente
I	Archiviazione	Archiviazione e conservazione della documentazione prodotta per il periodo indicato dalla normativa
L	<i>Imprese:</i> Assistenza a verifiche e ispezioni <i>Cittadini:</i> Sottoposizione ad accertamenti	<i>Imprese:</i> assistenza nel corso di controlli o verifiche realizzati da autorità pubbliche <i>Cittadini:</i> sottoposizione ad accertamenti realizzati sulla propria persona (ad es. visite mediche) o sui propri beni (ad es. controllo fumi caldaia, revisione autoveicoli)

Infine, quando l'OI da misurare coincide con un intero procedimento amministrativo (ad esempio, il rilascio di un'autorizzazione), è opportuno organizzare le informazioni in funzione della documentazione richiesta, raggruppando le attività amministrative omogenee per finalità in "richieste di informazioni" (ad esempio, istanza, relazione tecnica, planimetria, rapporto, attestazione di tecnico abilitato, ecc.).

La figura che segue illustra un esempio di struttura della mappatura riferita al caso del procedimento di subingresso generalmente previsto per i pubblici esercizi.

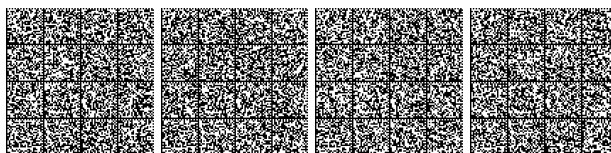
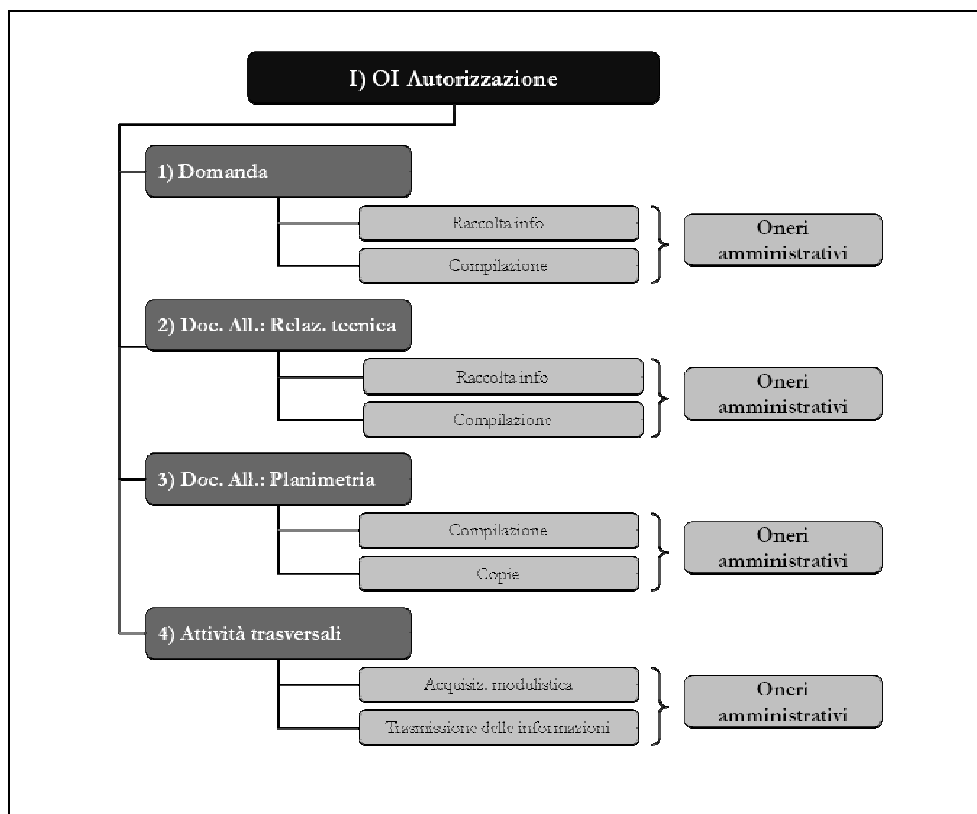


Figura 3 – Un esempio di struttura della mappatura



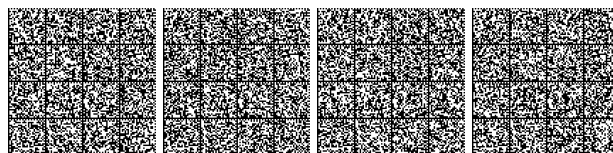
La fase successiva consiste nella **rilevazione**, tramite interviste ai destinatari della regolazione (imprese o cittadini) e a esperti, dei costi connessi a tali obblighi. In particolare, per ciascuna attività amministrativa connessa all'adempimento di un determinato obbligo, sono rilevate tre distinte tipologie di costo:

- eventuali costi esterni che l'impresa o il cittadino sostiene per rivolgersi ad associazioni di categoria o ad altri intermediari (consulenti, commercialisti, ecc.);
- costi interni, dati dai tempi impiegati per realizzare le attività dal personale dell'impresa, opportunamente valorizzati in termini monetari¹², o dal cittadino¹³;
- eventuali spese per l'acquisto di beni e attrezzature necessarie per rispettare gli obblighi informativi (ad esempio, software utilizzati per la produzione di specifici flussi di dati e informazioni).

La terza e ultima fase consiste nella **stima** degli oneri amministrativi sulla base del costo sostenuto da "un'impresa normalmente efficiente", ossia da un'impresa con un grado di efficienza medio rispetto al target di riferimento, o da "un cittadino tipo". Per la stima degli oneri totali si tiene conto del fatto che

¹² I tempi sono valorizzati sulla base del costo orario del lavoro delle figure professionali impiegate. In coerenza con quanto previsto dallo SCM, ai fini della stima dei costi interni è inoltre aggiunta una quota delle spese generali di produzione, imputata sulla base di una percentuale forfettaria, pari al 25%, dei costi del lavoro (c.d. "overhead costs").

¹³ In alcuni paesi si è stabilito di valorizzare anche i tempi impiegati dai cittadini. In Italia, in particolare, si è individuata una tariffa standard di 15 euro l'ora, che corrisponde alla retribuzione media netta oraria dei lavoratori (dipendenti e autonomi) maggiorata dei contributi sociali e degli eventuali accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.



ciascun obbligo informativo deve essere realizzato da un certo numero di soggetti (“Popolazione”) un certo numero di volte ogni anno (“Frequenza”). La stima finale deriva dunque dalla seguente formula:

$$\text{Costo totale annuo} = \text{Costo unitario} \times \text{Popolazione} \times \text{Frequenza}$$

Tecniche di rilevazione

La rilevazione delle tre variabili che compongono la parte destra dell’equazione avviene sulla base del ricorso a una pluralità di fonti informative e tecniche di rilevazione, la cui individuazione dipende volta per volta dalle caratteristiche dell’area di regolazione oggetto di misurazione.

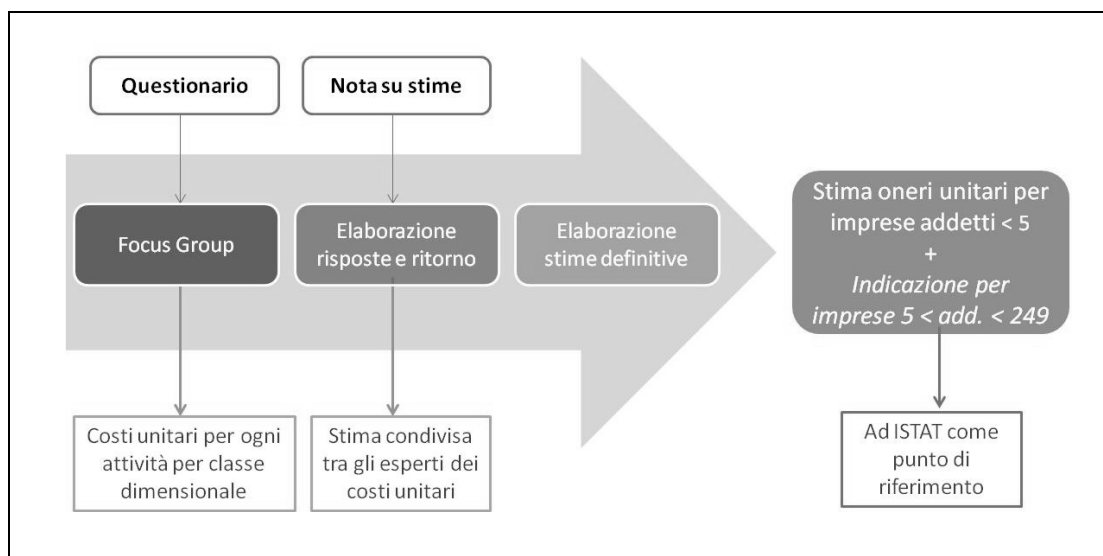
In genere, tuttavia, la misurazione prevede il ricorso a due tecniche:

1. consultazione di esperti, condotta con la metodologia del focus group o attraverso interviste dirette (c.d. “**expert assessment**”);
2. **indagini presso le imprese o i cittadini.**

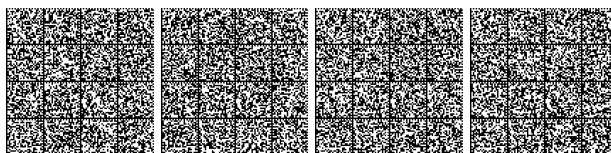
Gli expert assessment coinvolgono esperti delle associazioni di categoria nella materia oggetto di rilevazione e, a seconda delle caratteristiche dell’area di regolazione, professionisti del settore. Come illustrato dalla figura 4, gli incontri prevedono la somministrazione, agli esperti, di questionari semi-strutturati costruiti sulla base della mappatura degli obblighi informativi. I questionari mirano a rilevare i costi unitari associati a ciascuna delle attività amministrative necessarie ad adempiere agli obblighi informativi indagati. Tali costi sono rilevati separatamente per due classi dimensionali di impresa: al di sotto dei 5 addetti e con un numero di addetti compreso tra 5 e 249.

Per quanto concerne le imprese, i valori stimati sulla base degli expert assessment, una volta validati con i soggetti partecipanti, sono utilizzati come misura del costo unitario per le imprese appartenenti alla classe dimensionale inferiore (< 5 addetti)¹⁴.

Figura 4 – Procedura di stima per le imprese con meno di 5 addetti



¹⁴ Le prime esperienze di misurazione hanno infatti dimostrato che l’elevata propensione all’esternalizzazione degli adempimenti da parte delle imprese di piccole dimensioni rende preferibile rilevare i costi direttamente sugli intermediari, che, costituendo i soggetti che di fatto in genere svolgono gli adempimenti, possiedono maggiori informazioni sulla concreta struttura degli oneri e sulla loro suddivisione nelle diverse attività amministrative.

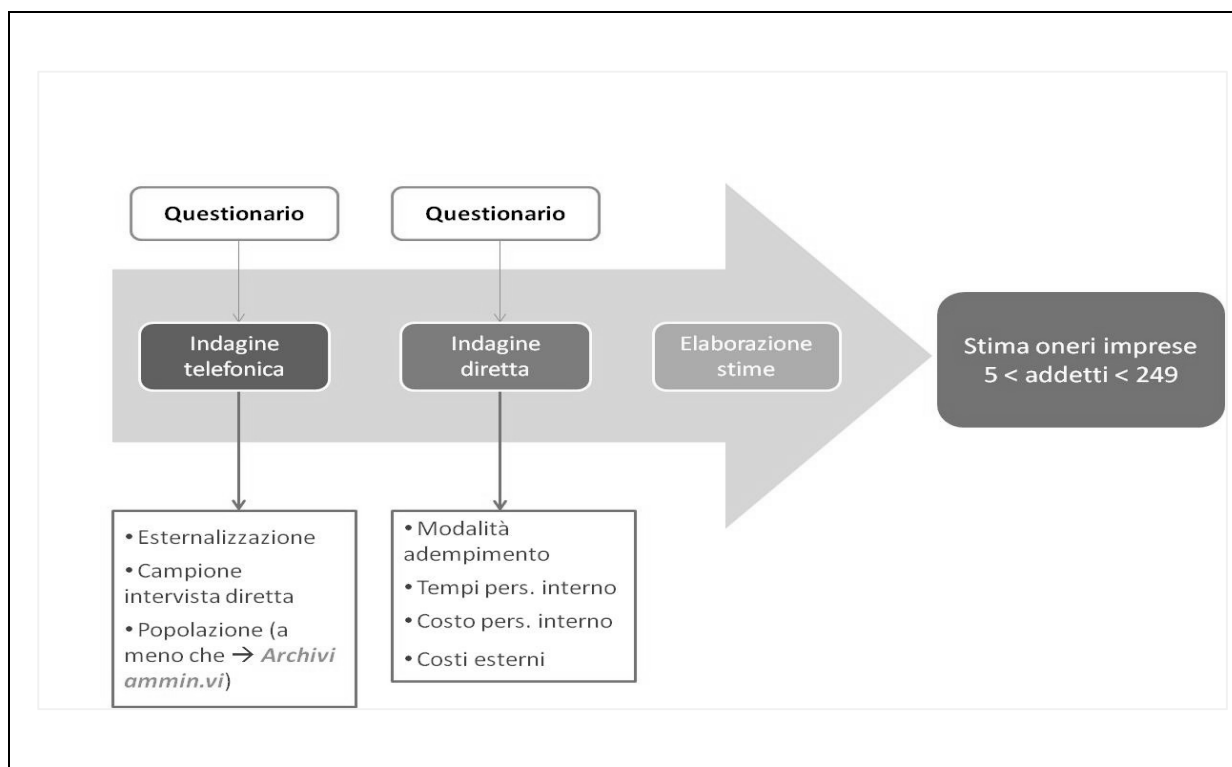


Nel caso delle imprese appartenenti alla classe dimensionale superiore (imprese 5-249 addetti), le informazioni rilevate tramite expert assessment sono utilizzate per costruire *range* di valori di riferimento che consentono di realizzare, nel corso delle successive indagini dirette presso le imprese, un controllo di qualità *in itinere* della rilevazione, segnalando eventuali “risposte anomale” nel corso delle interviste.

La rilevazione diretta presso le imprese con un numero di addetti compreso tra 5 e 249 (cfr. figura 5) è in genere articolata in due fasi:

- indagine telefonica su un campione di imprese, diretta a rilevare le seguenti variabili: popolazione di imprese adempienti, frequenza degli adempimenti, grado di ricorso a soggetti esterni (associazioni di categoria o altri intermediari);
- indagine diretta su un sotto-campione di imprese “ragionato” sulla base di alcune variabili di carattere generale (localizzazione geografica, dimensione, settore di attività, ecc.) e delle informazioni fornite nel corso dell’indagine telefonica (procedure realizzate, grado di esternalizzazione, ecc.). Questa seconda fase è diretta essenzialmente a quantificare i parametri che compongono il costo unitario, ossia i costi esterni e quelli interni (tempo di lavoro del personale interno e costo del lavoro), per ciascuna delle attività amministrative necessarie ad adempiere agli obblighi informativi indagati. E’ quindi condotta sulla base di questionari più articolati rispetto a quelli utilizzati nel corso dell’indagine telefonica, essendo necessario raccogliere informazioni molto più puntuali relative non solo alle singole attività, ma anche agli specifici profili professionali che, all’interno dell’impresa, sono chiamati a svolgere gli adempimenti oggetto di indagine.

Figura 5 – Procedura di stima per le imprese con un numero di addetti compreso tra 5 e 249



Sebbene in Italia sia in genere previsto il ricorso a campioni più ampi di quelli mediamente utilizzati negli altri paesi, va evidenziato che lo SCM non prevede il ricorso a campioni statisticamente rappresentativi: essendo un metodo pragmatico e fortemente orientato a supportare la definizione di interventi di semplificazione, lo SCM mira a produrre, a costi e con tempi relativamente ridotti, stime di carattere indicativo, piuttosto che valori puntuali dotati di un elevato grado di precisione.

Fermo restando questo schema di riferimento, la metodologia di misurazione è inoltre caratterizzata da una certa **flessibilità**, relativa, in particolare, ai seguenti aspetti:

- Per le stime della popolazione di imprese sono utilizzati, laddove disponibili, dati amministrativi ricavabili da archivi gestiti da amministrazioni pubbliche;
- Per alcune aree, in cui gli adempimenti sono chiaramente riferibili ad imprese appartenenti a settori predeterminati, la rilevazione è condotta su target specifici di imprese;
- Per aree di regolazione riferite a settori economici specifici e caratterizzate da obblighi relativamente omogenei, i costi unitari sono stimati soltanto sulla base degli expert assessment.

1.2 Gli oneri di conformità sostanziale

Criteri

In linea con le migliori pratiche internazionali, e al fine di garantire piena comparabilità con i risultati delle rilevazioni condotte sugli oneri amministrativi, per gli oneri di conformità sostanziale sono presi a riferimento i concetti e il percorso di misurazione previsti nell'ambito dello SCM.

L'applicazione dello SCM ad oneri regolatori diversi rispetto a quelli amministrativi richiede tuttavia alcuni adattamenti non di poco conto. Se da un lato, infatti, l'iter previsto per la misurazione (mappatura – rilevazione – stima) risulta integralmente trasferibile alle diverse tipologie di oneri regolatori, dall'altro la diversa natura dei fenomeni oggetto di misurazione impone una ridefinizione delle formule di calcolo, delle fonti informative e delle tecniche di rilevazione, richiedendo quindi una diversa declinazione delle attività da svolgere nell'ambito di ciascuna fase.

In ogni caso, anche per gli oneri di conformità sostanziale trovano applicazione i principi generali che finora hanno ispirato la misurazione degli oneri amministrativi. In particolare, in aderenza all'**approccio selettivo** adottato nella MOA, sono sottoposti a misurazione, per ciascuna area di regolazione:

- soltanto gli oneri che derivino dalla normativa nazionale, escludendo quindi gli oneri di diretta derivazione europea, ma includendo le specificazioni e gli eventuali oneri aggiuntivi stabiliti in sede di recepimento ("gold plating");
- soltanto gli oneri ad alto impatto, escludendo in ogni caso quelli che in fase di analisi preliminare siano valutati non suscettibili di riduzione in relazione a obiettivi inderogabili di tutela dell'interesse pubblico.

Tali oneri saranno individuati sulla base della consultazione degli stakeholders e del coinvolgimento delle amministrazioni.

In fase di prima applicazione la misurazione degli oneri di conformità sostanziale sarà applicata solo agli adempimenti che ricadono sulle imprese.



Metodologia e fasi dell'analisi

Per gli oneri di conformità sostanziale, i principali adattamenti metodologici da apportare allo SCM sono connessi alla diversa natura dei costi sopportati dai destinatari della regolazione. L'adeguamento, rispetto a quanto previsto dalla normativa, di comportamenti, processi produttivi o prodotti può infatti richiedere, come nel caso degli oneri amministrativi, lo svolgimento di alcune attività (ad esempio, di sorveglianza, di manutenzione, ecc.), che a loro volta possono essere svolte direttamente dal soggetto obbligato o affidate a un intermediario. Gli obblighi di conformità sostanziale comportano tuttavia anche oneri di diversa natura, e in particolare:

1. costi per beni di investimento (macchinari, dispositivi di protezione per il personale, ecc.), per l'installazione dei beni di investimento e per altre modifiche strutturali;
2. costi di produzione ulteriori rispetto a quelli associati all'impiego di personale (acquisto di materiali o di beni di consumo, maggiori consumi energetici, ecc.);
3. altri costi, quali ad esempio quelli connessi alla formazione del personale.

A seconda della tipologia, tali oneri possono essere *una tantum* o ricorrenti. Considerato che la finalità della misurazione è quella di stabilire attività e costi sostenuti dai destinatari della regolazione su base annua, particolare attenzione deve essere prestata all'annualizzazione delle grandezze rilevate (ad esempio, per i beni di investimento, in termini di ammortamenti). Nel corso delle prime esperienze pilota saranno valutate le soluzioni più adeguate per ciascuna tipologia di costo.

Per quanto riguarda la **mappatura**, tali considerazioni portano a ritenere necessaria un'integrazione delle informazioni rilevate nel caso degli oneri amministrativi (fonte normativa, autorità competenti, ecc.) con la specificazione, oltre che delle attività richieste, anche degli investimenti e dei costi di produzione resi necessari dalla normativa. Per ciascuna categoria di costo sarà valutata, a valle delle prime sperimentazioni, la possibilità di individuare una classificazione a priori che agevoli il confronto tra i singoli obblighi e una lettura complessiva degli esiti della misurazione.

In caso di regolazioni complesse, al fine di individuare le voci di costo rilevanti, risulta essenziale la consultazione dei soggetti interessati, attraverso la conduzione di expert assessment o di indagini preliminari, al fine di verificare le soluzioni più frequentemente adottate dai destinatari per adeguarsi alla normativa (ad esempio, a fronte di un obbligo che imponga limiti prefissati alla produzione di certe sostanze inquinanti, le imprese potrebbero adempiere attraverso una modifica dei processi produttivi, piuttosto che l'utilizzo di determinati materiali, l'installazione di particolari apparecchiature, ecc.).

La fase successiva consiste nella **rilevazione** dei costi connessi agli obblighi mappati. In particolare, per ciascuna modalità di adempimento individuata come significativa (in base alla frequenza) sono rilevate le diverse tipologie di costo rilevanti, ossia:

- costo delle attività, valutato, come nel caso degli oneri amministrativi, in termini di eventuali costi esterni e di costi interni (tempo impiegato dal personale dell'impresa o dal cittadino per realizzare l'adempimento, opportunamente valorizzato in termini monetari);
- costi per beni di investimento, per l'installazione dei beni di investimento e per altre modifiche strutturali (costo di acquisto o ammortamento);
- costi di produzione ulteriori rispetto a quelli associati all'impiego di personale (acquisto di materiali o di beni di consumo, maggiori consumi energetici, ecc.);
- altri costi.



Nell'ambito dei costi sopra elencati, è necessario isolare quelli che il destinatario non avrebbe sostenuto in assenza di uno specifico obbligo, in quanto soltanto questi ultimi costituiscono oneri regolatori in senso proprio. In alcuni casi, infatti, il rispetto di determinati adempimenti potrebbe derivare, anche soltanto in parte, dallo svolgimento di attività o dall'acquisto di beni che l'impresa avrebbe sostenuto comunque (i c.d. costi "**business as usual**")¹⁵.

Nella **stima** degli oneri di conformità sostanziale è infine necessario considerare l'esigenza di sottrarre ai costi rilevati eventuali contributi pubblici erogati ai soggetti regolati per l'adeguamento alla normativa oggetto di misurazione. La stima finale deriva quindi dalla formula:

$$\text{Costo netto totale annuo} = \text{Costo lordo totale annuo} - \text{Contributi pubblici totali}$$

Il costo lordo annuo indicato nella formula è definito da:

$$\text{Costo lordo totale annuo} = \text{Costo unitario} \times \text{Popolazione} \times \text{Frequenza}$$

dove popolazione e frequenza assumono lo stesso significato della formula applicata al caso degli oneri amministrativi.

Vengono in genere esclusi dalla misurazione i costi che l'impresa avrebbe sostenuto comunque, anche in assenza di obblighi imposti dalla regolazione (*business as usual*).

Tecniche di rilevazione

La raccolta delle informazioni rilevanti è realizzata, come nel caso degli oneri amministrativi, tramite rilevazioni condotte presso i destinatari della regolazione e esperti del settore (associazioni di categoria, professionisti, ecc.), combinando le tecniche disponibili in funzione dei principi di flessibilità e proporzionalità. Tuttavia, a differenza delle attività di misurazione svolte per gli oneri amministrativi, nelle quali le rilevazioni sono in genere riferite all'universo delle imprese, per la misurazione degli oneri di conformità sostanziale, la cui configurazione può variare anche sensibilmente in funzione del settore di attività dell'impresa, dovrà essere valutata caso per caso l'opportunità di concentrare le rilevazioni su **singoli settori o sottosettori produttivi**.

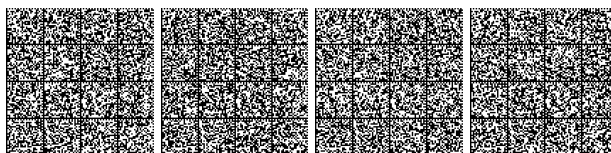
Nel caso di obblighi che comportino l'acquisto di beni di investimento o di consumo può inoltre essere considerata l'opportunità di svolgere indagini presso alcune imprese fornitrici.

2. La misurazione dei tempi

Criteri

Anche per la misurazione dei tempi risulta opportuna l'applicazione dei criteri utilizzati per la stima e la semplificazione degli oneri amministrativi, ossia:

¹⁵ Il problema si pone a livello teorico anche per gli oneri amministrativi; in quest'ultimo caso, tuttavia, la frequenza e l'entità del fenomeno risultano fortemente ridotte.



- **Selettività:** le risorse sono concentrate sui procedimenti che, anche in base alla consultazione con gli *stakeholders* e del confronto realizzato presso il tavolo interistituzionale, risultino particolarmente critici per la loro durata.
- **Flessibilità:** è possibile ricorrere, sulla base di un principio di proporzionalità, a diverse tecniche di misurazione, caratterizzate da un diverso grado di complessità, precisione e coinvolgimento dei destinatari.
- **Collaborazione interistituzionale:** è necessario un forte raccordo tra Stato, Regioni ed autonomie locali per svolgere attività di misurazione e di riduzione su procedimenti spesso frutto della interazione tra disposizioni provenienti da più fonti normative, nonché di soluzioni organizzative diverse.

Metodologia e fasi dell'analisi

Così come per gli oneri regolatori, anche per la misurazione dei tempi la prima attività da realizzare consiste in un'analisi preliminare (di "**mappatura**") del procedimento. Tale attività è diretta a ricostruire nel dettaglio il flusso procedimentale, mettendone in evidenza le fasi e, per ciascuna, le singole operazioni previste, i risultati intermedi e gli attori coinvolti.

Il risultato della mappatura consiste, in questo caso, in una rappresentazione grafica del procedimento, che consente di restituire una visione d'insieme della sua articolazione e dei collegamenti tra le diverse fasi. A tal fine, è opportuno ricorrere, in particolare, a un diagramma di flusso (*flow chart*), il quale, oltre a ricostruire graficamente la sequenza delle attività procedurali, permette l'identificazione delle operazioni svolte e delle relative interdipendenze (rapporti di sovraordinazione o subordinazione).

In linea generale, ai fini della misurazione occorre identificare correttamente gli input che attivano il procedimento (istanze protocollate, domande presentate, ecc.) e i suoi output finali (i documenti protocollati in uscita, le autorizzazioni rilasciate, ecc.).

L'informazione fondamentale e primaria relativa alla misurazione dei tempi è rappresentata dalla **durata** del procedimento (ovvero, dal tempo medio di conclusione del procedimento). Si tratta di un'informazione particolarmente rilevante per la definizione di interventi di semplificazione, sia perché i costi che un procedimento impone sono spesso direttamente collegati alla sua durata, sia perché la conoscenza e la certezza del tempo necessario per ottenere una risposta o un documento incidono in misura rilevante sul grado di soddisfazione degli utenti e, dunque, sul giudizio reso circa l'efficienza dell'amministrazione.

Com'è evidente, la durata complessiva di un procedimento è cosa diversa dal **termine** eventualmente previsto per la sua conclusione: nel primo caso si tratta di una misura del tempo di attesa che separa l'avvio di un procedimento dalla sua conclusione; nel secondo caso, di una previsione normativa (o di uno standard definito autonomamente dall'amministrazione) che in concreto potrebbe risultare disattesa.

Oltre alla stima del tempo medio di un intero procedimento, la misurazione può riguardare anche la stima della durata media delle singole fasi che lo compongono, intendendo per fase un insieme omogeneo di adempimenti strumentali alla produzione di un risultato intermedio. Questa analisi richiede necessariamente un esame dei "tempi interni" dell'amministrazione (o delle amministrazioni) coinvolte nel procedimento.

- Inoltre, può essere utile misurare sia le attività lavorative e i relativi tempi di lavoro, sia le attività improduttive che generano invece tempi di giacenza. Più in dettaglio, per ciascuna fase



procedimentale è possibile individuare tre tipologie di attività e di tempi ad esse associate: attività lavorative (che generano i c.d. “tempi di lavoro”);

- attività improduttive (che generano i c.d. “tempi di giacenza”);
- attività di trasferimento dei risultati intermedi di un’attività o fase procedimentale (documento, istanza ecc.) alla successiva (che generano i c.d. “tempi di trasporto”).

In concreto, la misurazione di tutte o solo alcune di queste attività e dei relativi tempi dipende dalla loro rilevanza. Più in dettaglio, mentre per alcuni procedimenti può essere utile stimare la durata media, in altri casi, al fine di restituire un quadro di informazioni completo e articolato, in grado di offrire un supporto conoscitivo efficace agli interventi di razionalizzazione e di semplificazione, è indispensabile stimare la durata delle singole fasi che compongono una procedura. Quantomeno per i procedimenti più complessi, in cui intervengono più attori e nei quali la sequenza delle attività non è semplicemente lineare, può essere, quindi, necessario un esame più approfondito delle “durate parziali” relative a sottofasi della procedura, naturalmente con la collaborazione delle amministrazioni responsabili.

Infine, in alcuni casi, oltre alla stima del tempo medio di conclusione di un procedimento, potrebbe essere utile stimare, in analogia con quanto previsto per la misurazione degli oneri regolatori, anche i tempi totali associati annualmente a ad una determinata tipologia di procedimenti (ad es. tutti i permessi di costruire, o tutte le procedure volte ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, ecc.) sulla base della seguente formula:

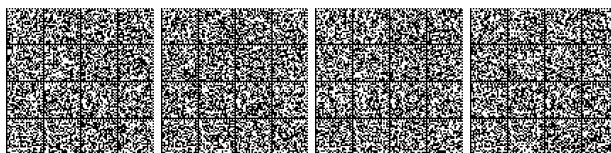
$$\text{Tempo totale annuo} = \text{Tempo medio} \times \text{Popolazione} \times \text{Frequenza}$$

laddove il tempo medio indica il tempo di attesa che, in media, le imprese o i cittadini sostengono per il procedimento considerato, la popolazione è data dal numero di procedimenti annui e la frequenza assume lo stesso significato della formula applicata al caso degli oneri regolatori. Nel caso in cui siano state prodotte stime per le singole fasi del procedimento, sarà possibile, sulla base della stessa formula, calcolare anche i tempi medi per fase.

Tecniche di rilevazione

Quanto alle modalità con cui realizzare la misurazione dei tempi medi, è possibile ricorrere ad una pluralità di fonti informative e a diverse tecniche, ognuna caratterizzata da un differente livello di complessità ed in grado di produrre dati diversi:

- **Archivi amministrativi e rilevazioni già realizzate:** diverse amministrazioni, in primo luogo locali, dispongono di basi dati sui termini dei procedimenti ed i tempi effettivi. Tali archivi possono costituire un’utile base di partenza, sebbene essi siano spesso disomogenei, innanzi tutto a motivo del diverso grado di informatizzazione raggiunto (es. attraverso il ricorso al protocollo informatico). Inoltre, anche alcune Regioni hanno già realizzato una ricognizione dei tempi dei procedimenti attraverso indagini svolte in collaborazione con i Comuni del loro territorio. Tutte queste informazioni possono rappresentare un punto di partenza da valorizzare ai fini della misurazione dei tempi e della diffusione di buone pratiche tra le diverse amministrazioni.
- **Casi di studio:** con la collaborazione delle Regioni e degli Enti locali possono essere realizzati casi di studio utili ad approfondire struttura, fasi, tempi e soluzioni organizzative relative ad alcuni procedimenti ritenuti di particolare impatto. Per ogni caso di studio è possibile estrarre ed analizzare un campione di procedimenti anche in vista di un’attività di benchmarking. Sebbene i



casi di studio non possano fornire stime sulle durate medie generalizzabili a livello nazionale, essi possono essere utilizzati per un'analisi in profondità degli ostacoli che caratterizzano procedure ritenute particolarmente critiche.

- **Rilevazioni presso le imprese o i cittadini:** queste rilevazioni possono essere utilizzate per ottenere una stima della durata media dei procedimenti selezionati (e non dei tempi intermedi riferiti alle diverse fasi di un procedimento). Al riguardo, è possibile ricorrere, come per la misurazione degli oneri, prioritariamente ad indagini telefoniche presso un campione di imprese o cittadini distribuito sul territorio nazionale. I dati raccolti consentono di ottenere un numero di informazioni maggiore rispetto ai casi di studio (consentendone, dunque, un riporto all'universo), ma con un grado di dettaglio minore.

L'applicazione dei diversi strumenti ora richiamati è finalizzata a pervenire ad una stima del tempo medio relativo ad una fase procedimentale o ad un intero procedimento. Individuati i tempi medi, qualora si ritenga utile stimare i tempi complessivi di una determinata tipologia di procedimenti, è necessario ricostruire il numero totale dei procedimenti conclusi in un anno (ovvero la "popolazione" di riferimento).

Al riguardo, la soluzione preferibile è ricorrere ad archivi amministrativi da cui ricavare direttamente l'informazione necessaria; in tal caso, in mancanza di archivi nazionali o regionali, la stima della popolazione complessiva deriverà dai dati rilevati presso un campione di amministrazioni locali. Nel caso in cui tale soluzione sia preclusa, occorrerà stimare il numero complessivo di procedimenti ricorrendo a diverse fonti:

- Banche dati sulla natalità delle imprese: per alcuni procedimenti, il numero di imprese nate può corrispondere con il numero di procedimenti avviati e/o conclusi in un determinato periodo.
- Indagini *ad hoc* presso un campione di amministrazioni regionali o locali (in primo luogo, presso gli sportelli unici). Nel caso in cui procedimenti analizzati coincidano, o risultino collegati, con obblighi informativi oggetto di misurazione degli oneri, tale fase coinciderà con la rilevazione di popolazione e frequenza svolta nell'ambito di tale attività. In alcuni casi, si potrà ricorrere anche ad indagini sul campo, ad esempio attraverso rilevazioni a sportello.
- Consultazioni con esperti ed intermediari, nel caso di procedure ad alto tasso di esternalizzazione.

3. I Focus PMI

Una ulteriore tecnica di indagine cui ricorrere nel corso della misurazione consiste nello svolgimento di interviste in profondità presso la sede dell'impresa al fine di analizzare il complesso degli adempimenti che ricadono sull'attività imprenditoriale. Queste indagini, dette "Focus PMI", consentono un **esame trasversale dei costi regolatori** e si differenziano dalle altre tecniche di rilevazione in quanto non adottano un approccio per area di regolazione (dunque, "verticale"), ma, anche grazie all'osservazione in loco, si concentrano sulle interazioni tra i vari adempimenti e sui relativi costi cumulativi.

L'obiettivo delle indagini è di raccogliere informazioni ed opinioni che consentano di vedere "con gli occhi dell'impresa" il complesso degli adempimenti (non solo burocratici) che generano oneri e ritardi all'attività imprenditoriale, ostacolandone in modo sproporzionato lo svolgimento. In base alle informazioni raccolte attraverso questo strumento è possibile:

- ottenere una graduatoria delle aree di regolazione (lavoro e previdenza, fisco, sicurezza sul lavoro, ambiente, ecc.) più pesanti per l'impresa e stabilire il relativo peso sul fatturato annuo;



- individuare i costi amministrativi e di adeguamento sostanziale considerati più onerosi e/o fastidiosi per l'impresa;
- verificare la conoscenza delle semplificazioni adottate;
- ottenere suggerimenti relativi ad ulteriori semplificazioni che è possibile porre in essere, tenuto conto anche delle eventuali sovrapposizioni e duplicazioni tra adempimenti derivanti da discipline diverse.

D'altra parte, proprio per tali motivi il Focus PMI è rivolto a poche imprese di uno specifico settore, considerato che molti adempimenti presentano una forte variabilità in base all'attività svolta. Il Focus PMI non è, quindi, sostitutivo delle indagini telefoniche o dirette e non mira ad ottenere informazioni generalizzabili.

Un'applicazione specifica del Focus PMI è quella relativa alla misurazione degli oneri (e dei tempi) sulle start-up. In tal caso, le interviste mirano ad individuare i principali ostacoli che le imprese intervistate hanno incontrato nella fase di costituzione ed avvio dell'attività, evidenziando anche quelli derivanti dalla sovrapposizione di diversi adempimenti.

Per la concreta applicazione di questa tecnica, è necessario considerare che una rilevazione del complesso degli adempimenti che gravano sull'avvio di un'impresa richiede di circoscrivere l'ambito di osservazione a imprese sufficientemente omogenee in relazione agli adempimenti richiesti per l'avvio. Le attività di misurazione e analisi dovranno essere pertanto concentrate su specifici settori o sottosettori produttivi.

14A05700

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 aprile 2014.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 1354).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per

la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;



Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Eniac»;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi internazionale lanciato dalla Impresa Comune Eniac con scadenza il 30 luglio 2010;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Eniac e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento è in corso di acquisizione la documentazione di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca Eniac ERG è stato ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo, in relazione alle quali, da perente, si richiederà ri-assegnazione secondo la nota di avanzamento lavori conformemente alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro €. 2.906.792,14 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2010 - 2011.

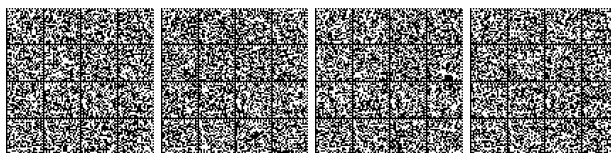
Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro foglio n. 2589



Protocollo n. 11 del 10/01/2011

• Progetto di Ricerca **ENIAC ERG**

Titolo: "Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution"

Inizio: 01/06/2011 - Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30/07/2010, data di scadenza del bando e nel fattispecie a partire dal 28/10/2010.

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:
 STMICROELECTRONICS S.r.l.
 AMAT Italia S.r.l.
 POLITECNICO di TORINO
 ELETTRA SINCROTONE TRIESTE SCpA
 CONSORZIO IUNET
 UNIVERSITA' STUDI CATANIA
 CNR ROMA
 UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA ARCES
 UNIVERSITA' STUDI DELLA CALABRIA
 MERIDIONALE IMPIANTI S.p.a

Agrate Brianza MILANO
 San Biagio di Callalta (TV)
 TORINO
 Basovizza TRIESTE
 BOLOGNA
 CATANIA
 ROMA
 BOLOGNA
 ARCAVACATA di RENDE (CS)
 Caponago (MB)

• Costo Totale ammesso	Euro 9.211.095,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro 8.569.085,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro 642.010,00
al netto di recuperi pari a	Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	3.863.342,62	527.654,14	4.390.996,76
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	300.000,00	0,00	300.000,00
Non Eleggibile	4.405.742,38	114.355,86	4.520.098,24
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	8.569.085,00	642.010,00	9.211.095,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

-Contributo nella spesa fino a Euro 2.906.792,14

Sezione D - Condizioni Specifiche



DECRETO 23 aprile 2014.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 1499).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto direttoriale n. 1000 del 28 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2013, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto ENIAC ARTEMOS;

Considerato che la società ART S.r.l., partecipante al progetto ENIAC ARTEMOS, ha comunicato di rinunciare al progetto, con nota del 4 aprile 2013 e che i partner rimasti hanno chiesto, con lettera n. 1012 del 19 aprile 2013 di accollarsi tutte le attività originariamente previste per ART S.r.l e visti i relativi esiti istruttori;

Vista l'approvazione della JU ENIAC del 9 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo concesso con decreto direttoriale n. 1000 del 28 dicembre 2012 a ART S.r.l. nell'ambito del progetto ENIAC ARTEMOS, è integralmente trasferito a Thales Italia S.p.a. e Università degli studi di Perugia, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. Tutte le altre condizioni previste dal succitato decreto n. 1000 del 28 dicembre 2012 rimangono inalterate.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà riassicurazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

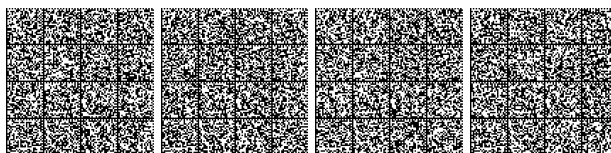
Il presente decreto non richiede variazioni agli impegni finanziari già assunti con il citato decreto n. 1000 del 28 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 2230



Inizio: 01/01/2011

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30/07/2010, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 28/10/2010.

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

THALES Italia S.p.a
Università degli Studi di

MILANO
PERUGIA

- Costo Totale ammesso Euro 2.731.266,24
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.431.266,24
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 300.000,00
- al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	2.431.266,24	300.000,00	2.731.266,24
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.431.266,24	300.000,00	2.731.266,24

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
 - Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
 - Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella spesa fino a Euro 834.511,66

Sezione D - Condizioni Specifiche



DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Reggio Emilia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE
E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 1° agosto 2006 con il quale la "Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo

e adolescenza" è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Reggio Emilia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 24 ottobre 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Brescia;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Reggio Emilia da Via Emilia S. Stefano, 25/E – Palazzo Caffari – a Viale Regina Margherita, 11/A e 11/C;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La "Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza" abilitata con decreto in data 1° agosto 2006 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Reggio Emilia un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Emilia S. Stefano, 25/E – Palazzo Caffari – a Viale Regina Margherita, 11/A e 11/C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05698

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia dinamica breve» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Pescara.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE
E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, succes-



sivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 con il quale la «Scuola di psicoterapia dinamica breve» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di diniego all'attivazione della sede periferica di Pescara;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Pescara;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Pescara da via Paolucci n. 3 a via Teramo n. 65;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di psicoterapia dinamica breve» abilitata con decreto in data 25 gennaio 2011 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pescara un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Paolucci n. 3 a via Teramo n. 65.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05702

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla Scuola «Area G - Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;



Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale la Scuola «Area G - Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 di autorizzazione al trasferimento della sede di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Milano da Via Carroccio, 5 a Via Ausonio, 6;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola «Area G - Scuola di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per adolescenti e adulti» abilitata con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Carroccio, 5 a Via Ausonio, 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

DECRETO 8 luglio 2014.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Napoli.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE
E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

14A05705



Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 13 giugno 2003 con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Napoli, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli da Via Francesco Giordani, 30 a Piazza Bovio, 33;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 6 febbraio 2014;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 14 maggio 2014 trasmessa con nota prot. 1729 del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale» abilitata con decreto in data 13 giugno 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Francesco Giordani, 30 a Piazza Bovio, 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

14A05711

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2014.

Individuazione, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il quale è stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo ed al secondo comma del predetto art. 38-bis sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta;

Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008;

Ritenuta la necessità di individuare, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate ulteriori categorie di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso



dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2014, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECO2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n. c.a.), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007, e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, secondo comma, lettera b), del predetto decreto n. 633 del 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: PADOAN

14A05692

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 aprile 2014.

Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili.

IL DIRETTORE

DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 2 del comma 628 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'Ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 18 maggio 2010, n. 112, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare;

Visto il decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011 - supplemento ordinario - n. 80, con il quale sono stati individuati nell'allegato «A» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui l'art. 2 dal comma 629 al comma 631 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni ora riprodotte e coordinate nel decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'Ordinamento militare;

Constatato che il citato decreto di individuazione prevede all'art. 2 che il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;

Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;

Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, si è provveduto al loro trasferimento al patrimonio dello Stato;

Ravvisata la necessità di provvedere, per gli alloggi appartenenti al Patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione;

Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;

Considerato che gli alloggi riportati nell'allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non sono più funzionali alle esigenze delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli alloggi di cui alle premesse individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile, per essere alienati per le finalità dell'art. 2, commi da 629 a 631 della legge 24 dicembre 2008, n. 244 (ora art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'Ordinamento militare) e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro della difesa del 18 maggio 2010, n. 112, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare.

Art. 2.

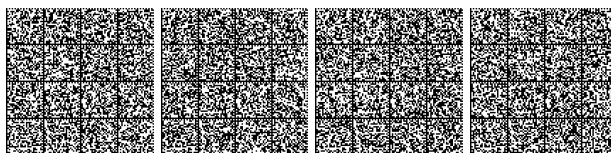
Il presente decreto è soggetto alla registrazione presso gli organi di controllo.

Roma, 18 aprile 2014

*Il direttore dei lavori
e del demanio
del Ministero della difesa*
FALSAPERNA

*Il direttore generale
dell'Agenzia del demanio*
SCALERA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014
Difesa, foglio n. 1548



ALLEGATO

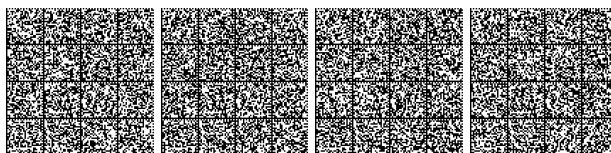
CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
EME0253	MESSINA (ME)	Via Salita Ogliastri n. 71	foglio 102, part. 3216, sub. 12 con posto auto scoperto al foglio 102, part. 3216, sub. 7 e deposito comune (proprietà 1/4) al foglio 102, part. 3216, sub. 10.
EME0254	MESSINA (ME)	Via Salita Ogliastri n. 71	foglio 102, part. 3216, sub. 14 con posto auto scoperto al foglio 102, part. 3216, sub. 9 e deposito comune (proprietà 1/4) al foglio 102, part. 3216, sub. 10.
EME0255	MESSINA (ME)	Via Salita Ogliastri n. 71	foglio 102, part. 3216, sub. 11 con posto auto scoperto al foglio 102, part. 3216, sub. 6 e deposito comune (proprietà 1/4) al foglio 102, part. 3216, sub. 10.
EME0256	MESSINA (ME)	Via Salita Ogliastri n. 71	foglio 102, part. 3216, sub. 13 con posto auto scoperto al foglio 102, part. 3216, sub. 8 e deposito comune (proprietà 1/4) al foglio 102, part. 3216, sub. 10.
EME0189	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 589, con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121 part. 591 sub 87 e 88 e depositi comuni (per 1/43 di proprietà) al fg 121 part. 587 e al fg 121 part. 588 sub.2-3-4.
EME0191	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 4 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 29 e 30, deposito di pertinenza esclusiva al foglio 121, part. 585, sub. 16 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg. 121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0192	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 5 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 31 e 32, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg. 121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0194	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 7 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 35 e 36, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg. 121, part. 588, sub.2, 3 e 4.



CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
EME0195	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 584, sub. 2 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 61 e 62 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0196	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 584, sub. 3 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 63 e 64 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0197	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 584, sub. 5 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 67 e 68 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0198	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 584, sub. 4 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 65 e 66 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0199	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 2 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 53 e 54, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0200	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 5 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 7 e 8, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0201	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 6 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 9 e 10, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0202	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 5 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 59 e 60, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.



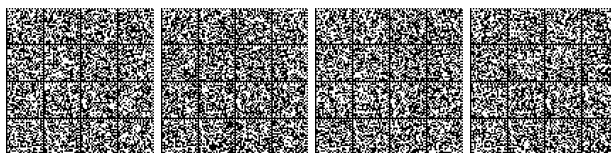
CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
EME0203	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 3 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 3 e 4, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0204	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 7 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 11 e 12, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0205	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 1 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 51 e 52, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0206	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 4 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 5 e 6, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0207	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 2 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 1 e 2, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0208	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 3 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 55 e 56, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0209	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 4 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 57 e 58, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0210	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 2 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 25 e 26, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.



CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
EME0211	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 3 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 27 e 28, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0212	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 6 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 33 e 34, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0213	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 8 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 37 e 38, deposito di pertinenza al foglio 121, part. 585 sub. 15 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part.587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0215	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 7 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 77 e 78, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0216	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 9 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 81 e 82, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0217	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 12 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 47 e 48, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part.587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0219	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 13 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 49 e 50, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part.587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0220	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 10 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 41 e 42, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part.587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.



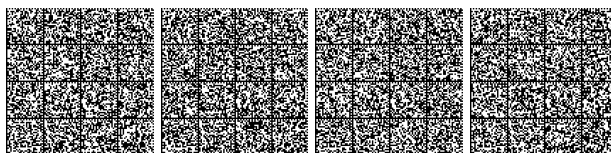
CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
EME0221	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 11 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 43 e 44, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0222	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 585, sub. 9 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 39 e 40, depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part.587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0223	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 584, sub. 11 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 75 e 76 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0224	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 584, sub. 9 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 71 e 72 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0225	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 584, sub. 10 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 73 e 74 deposito di pertinenza esclusiva al foglio 121, part.584, sub. 7 e depositi comuni (proprietà 1/43) e al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0226	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 584, sub. 8 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 69 e 70 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0228	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 9 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 15 e 16, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0229	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 8 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 13 e 14, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.



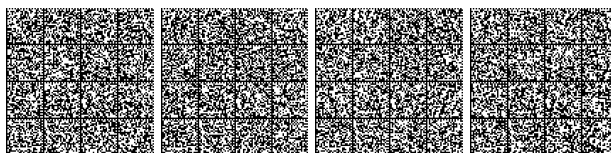
CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
EME0230	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 11 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 19 e 20, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0231	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 12 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 21 e 22, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0232	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 10 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 17 e 18, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0234	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 8 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 79 e 80, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0235	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 583, sub. 13 con n. 2 posti auto scoperto al foglio 121, part. 591, sub. 23 e 24, e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0236	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 11 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 85 e 86, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
EME0237	MESSINA (ME)	Via Chione n. 28	foglio 121, part. 586, sub. 10 con n. 2 posti auto scoperti al foglio 121, part. 591, sub. 83 e 84, deposito comune (proprietà 1/10) al foglio 121, part. 586, sub. 6 e depositi comuni (proprietà 1/43) al foglio 121, part. 587 e al fg.121, part. 588, sub.2, 3 e 4.
MGE0057	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 10	foglio 12 part. 1996 sub. 1 , con posto auto scoperto al sub. 19



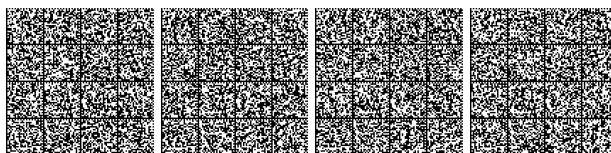
CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
MGE0058	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 10	foglio 12 part. 1996 sub. 2, con posto auto scoperto al sub. 23
MGE0059	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 10	foglio 12 part. 1996 sub. 3, con posto auto scoperto al sub. 22
MGE0060	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 10	foglio 12 part. 1996 sub. 4, con posto auto scoperto al sub. 24
MGE0061	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 10	foglio 12 part. 1996 sub. 5, con posto auto scoperto al sub. 21
MGE0062	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 10	foglio 12 part. 1996 sub. 6, con posto auto scoperto al sub. 20
MGE0063	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 10	foglio 12 part. 1996 sub. 7, con posto auto scoperto al sub. 25
MGE0064	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 10	foglio 12 part. 1996 sub. 8, con posto auto scoperto al sub. 26
MGE0083	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 M	foglio 12 part. 2257 sub. 14, con posto auto scoperto al sub. 11 e 1/6 della superficie occupata dai depositi comuni a tutti gli alloggi ai sub. 4, 5, 6, 7



CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
MGE0084	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 M	foglio 12 part. 2257 sub. 15, con posto auto scoperto al sub. 8 e 1/6 della superficie occupata dai depositi comuni a tutti gli alloggi ai sub. 4, 5, 6, 7
MGE0085	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 M	foglio 12 part. 2257 sub. 16, con posto auto scoperto al sub. 12 e 1/6 della superficie occupata dai depositi comuni a tutti gli alloggi ai sub. 4, 5, 6, 7
MGE0086	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 M	foglio 12 part. 2257 sub. 17, con posto auto scoperto al sub. 9 e 1/6 della superficie occupata dai depositi comuni a tutti gli alloggi ai sub. 4, 5, 6, 7
MGE0087	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 M	foglio 12 part. 2257 sub. 18, con posto auto scoperto al sub. 13 e 1/6 della superficie occupata dai depositi comuni a tutti gli alloggi ai sub. 4, 5, 6, 7
MGE0088	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 M	foglio 12 part. 2257 sub. 19, con posto auto scoperto al sub. 10 e 1/6 della superficie occupata dai depositi comuni a tutti gli alloggi ai sub. 4, 5, 6, 7
MGE0109	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 B	foglio 12 part. 2259 sub. 1, con posto auto scoperto al sub. 14
MGE0110	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 B	foglio 12 part. 2259 sub. 2, con posto auto scoperto al sub. 13
MGE0111	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 B	foglio 12 part. 2259 sub. 3, con posto auto scoperto al sub. 12



CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI N.C.E.U.
MGE0112	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 B	foglio 12 part. 2259 sub. 4, con posto auto scoperto al sub. 11
MGE0113	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 B	foglio 12 part. 2259 sub. 5, con posto auto scoperto al sub. 10
MGE0114	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 B	foglio 12 part. 2259 sub. 6, con posto auto scoperto al sub. 9
MGE0115	CHIAVARI (GE)	Via Parma, 124 B	foglio 12 part. 2259 sub. 7, con posto auto scoperto al sub. 8



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 giugno 2014.

Recepimento della direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, versione codificata, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 222 del 25 agosto 2009;

Vista la direttiva 2013/60/UE della Commissione del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 2002/24/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 329 del 10 dicembre 2013;

Considerato che la direttiva 2009/67/CE del 13 luglio 2009 è una direttiva versione codificata, per la quale non è prevista la trasposizione nell'ordinamento nazionale, e che pertanto si provvede a modificare opportunamente il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva 93/92/CEE, oggetto della precitata direttiva codificata;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che, ai commi 2, 3 e 4, stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

Modifiche al del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, e successive modificazioni, è riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni del capitolo 1, pneumatici, del capitolo 2, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, del capitolo 4, retrovisori, del capitolo 9, allegato III, livello sonoro ammissibile e requisiti del sistema di scarico dei motocicli, e del capitolo 11, cinture di sicurezza, allegati al presente decreto e quelle stabilite dai regolamenti UNECE numeri:

30, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 29, pneumatici;

54, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 53, pneumatici;

64, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 63, pneumatici;

75, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 74, pneumatici;



3, Documento E/ECE/TRANS/324/Add. 2, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

19, Documento E/ECE/TRANS/324/Rev.1/Add. 18, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

20, Documento E/ECE/TRANS/324/Rev. 1/Add. 19, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

37, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 36, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

38, Documento E/ECE/TRANS/324/Rev. 1/Add. 37, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

50, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 49, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

53, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 52/Rev. 2, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

56, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 55, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

57, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 56, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

72, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 71, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

74, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 73/Rev. 2/Amend. 1, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

82, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 81, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

81, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 80, retrovisori;

16, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 15, cinture di sicurezza;

41, Documento E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add. 40/Rev. 2, emissioni acustiche dei motocicli.”.

2. Gli allegati I, II e IV del Capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, sono modificati in conformità all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003

1. Gli allegati IV e VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato II del presente decreto.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994

1. Gli allegati da I a VI del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato III del presente decreto.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° luglio 2014 non è più consentito, per motivi inerenti alla lotta contro l'inquinamento atmosferico e alla sicurezza funzionale, il rilascio dell'omologazione CE a nuovi tipi di veicoli a motore a due o tre ruote che non siano conformi ai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 e del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, così come modificati dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2014 si potranno rilasciare certificati di conformità ai veicoli conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, modificato dal punto 1 dell'allegato II del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2014

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*

LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2828



Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, e successive modificazioni, capitolo 5, allegati I, II e IV, è così modificato:

1) il capitolo 5, allegato I, è così modificato:

a) i punti da 2.2 a 2.2.1.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«2.2.DESCRIZIONE DELLE PROVE

2.2.1. I veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e o L6e conformi alla norma di emissione EUR 3 vanno sottoposti alle prove di tipo I e II, come sotto specificato:

2.2.1.1. *Prova di tipo I (emissioni medie di inquinanti gassosi in una zona urbana a traffico intenso dopo avviamento a freddo)*

2.2.1.1.1. Il veicolo da sottoporre a prova va posto su un banco dinamometrico a rulli provvisto di freno e di volano d'inerzia. Va eseguita la seguente procedura di prova:

2.2.1.1.1.1. effettuare senza interruzioni una prova a freddo (fase 1) della durata totale di 448 s, articolata in quattro cicli elementari;

2.2.1.1.1.2. la prova a freddo (fase 1) sarà immediatamente seguita da una prova a caldo (fase 2), della durata totale di 448 s e articolata in quattro cicli elementari. Anche la prova a caldo (fase 2) sarà effettuata senza interruzioni;

2.2.1.1.1.3. ogni ciclo elementare della prova a freddo (fase 1) o della prova a caldo (fase 2) comprende sette livelli (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione, velocità costante, decelerazione, minimo). Durante le fasi di prova a caldo e a freddo, i gas di scarico devono essere diluiti con aria fresca per far sì che il volume del flusso della miscela resti costante.

2.2.1.1.1.4. Nella prova di tipo I:

2.2.1.1.1.4.1. durante la prova a freddo (fase 1), raccogliere nel sacco n. 1 un flusso continuo di campioni della miscela di gas di scarico e aria di diluizione. durante la prova a caldo (fase 2), raccogliere in un sacco separato n. 2 un flusso continuo di campioni della miscela di gas di scarico e aria di diluizione. Determinare separatamente, una dopo l'altra, le concentrazioni di monossido di carbonio, di idrocarburi totali, di ossidi di azoto e di anidride carbonica nei sacchi n. 1 e n. 2;

2.2.1.1.1.4.2. il volume totale della miscela in ciascun sacco deve essere misurato e addizionato per ottenere il volume totale del sacco;

2.2.1.1.1.4.3. alla fine di ciascuna fase di prova si registra l'effettiva distanza percorsa rispetto a quella totale indicata dal contagiri totalizzatore, azionato dal rullo.



2.2.1.1.2. La prova si effettua secondo la procedura di prova descritta nell'appendice 1. I gas sono raccolti e analizzati secondo i metodi prescritti.

2.2.1.1.3. Fatte salve le disposizioni del punto 2.2.1.1.4, la prova viene ripetuta tre volte. La massa totale di monossido di carbonio, di idrocarburi e di ossido di azoto ottenuta in ciascuna prova deve essere inferiore ai valori limite EUR 3 indicati nella tabella che segue.

2.2.1.1.3.1.

Tabella 1	
Limiti di emissione EUR 3 per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e	
Omologazione del componente e conformità della produzione	
CO (g/km)	HC + NO _x (g/km)
L ₁	L ₂
1 ⁽¹⁾	1,2
(1) Il limite per la massa di CO deve essere di 3,5 g/km per ciclomotori a tre ruote (L2e) e quadricicli leggeri (L6e).	

2.2.1.1.3.2. Nondimeno, per ciascuno degli inquinanti di cui al punto precedente, uno dei tre risultati ottenuti può superare al massimo del 10 % il valore limite ivi prescritto per il ciclomotore in questione, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al valore limite prescritto. Se più di un inquinante supera i valori limite prescritti, è indifferente che tale superamento si verifichi nel corso di una stessa prova o nel corso di prove diverse.

2.2.1.1.4. Il numero di prove prescritte al punto 2.2.1.1.3 viene ridotto se si verificano le condizioni di seguito descritte, in cui il termine V_1 indica il risultato della prima prova e V_2 il risultato della seconda prova per ciascuno degli inquinanti di cui al punto 2.2.1.1.3.

2.2.1.1.4.1. È necessaria una sola prova se $V_1 \leq 0,70$ L per tutti gli inquinanti interessati.

2.2.1.1.4.2. Sono necessarie solo due prove se $V_1 \leq 0,85$ L per tutti gli inquinanti interessati e se, per almeno un inquinante, $V_1 > 0,70$ L. Inoltre, per ciascuno degli inquinanti interessati, V_2 deve essere tale da ottenere $V_1 + V_2 < 1,70$ L e $V_2 < L$.

2.2.1.1.5. Un veicolo appartenente alla categoria L1e, L2e, L6e che soddisfi i limiti EUR 3 della prova di tipo I, fissati al punto 2.2.1.1.3.1, e i requisiti della prova di tipo I, indicati nel presente allegato, sarà omologato in quanto conforme alla norma EUR 3.



2.2.1.2. Prova di tipo II (emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi incombusti al regime di rotazione minimo).

2.2.1.2.1. Si misurano per un minuto la massa di monossido di carbonio e la massa di idrocarburi incombusti emesse con il motore al minimo.

2.2.1.2.2. Questa prova va effettuata seguendo la procedura descritta all'appendice 2.»»

b) All'appendice 1, i punti da 4.2 a 4.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.SISTEMA DI RACCOLTA DEI GAS

Il sistema di raccolta dei gas si compone dei seguenti elementi (v. sottoappendici 2 e 3):

4.2.1. un dispositivo per la raccolta di tutti i gas di scarico prodotti durante la prova mantenendo la pressione atmosferica al o ai tubi di scarico del ciclomotore;

4.2.2. un tubo di raccordo che collega il sistema di raccolta dei gas di scarico e il sistema di prelievo degli stessi. Questo tubo di raccordo e il dispositivo di raccolta saranno d'acciaio inossidabile o di un altro materiale che non alteri la composizione dei gas raccolti e resista alla loro temperatura;

4.2.3. un aspiratore dei gas diluiti. Questo dispositivo garantirà una portata costante e sufficiente che consenta l'aspirazione totale dei gas di scarico;»»

c) All'appendice 1, i punti da 4.2.4 a 4.2.8 sono sostituiti dai seguenti:

«4.2.4. una sonda, fissata alla parte esterna del dispositivo di raccolta dei gas, che consenta di raccogliere per l'intera durata della prova un campione a flusso costante dell'aria di diluizione utilizzando una pompa, un filtro e un flussometro;

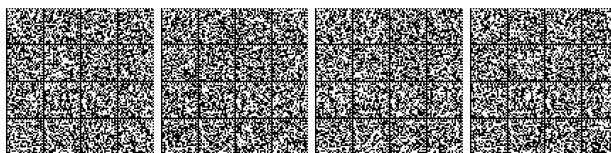
4.2.5. una sonda diretta a monte del flusso di gas diluiti, che consenta di prelevare, se necessario mediante un filtro, un flussometro e una pompa, un campione a flusso costante della miscela per l'intera durata della prova. La portata minima del flusso dei gas nei due suddetti sistemi di prelievo dovrà essere di almeno 150 l/h;

4.2.6. valvole a tre vie nei suddetti circuiti di prelievo, destinate a dirigere, per tutta la durata della prova, i flussi dei campioni o verso l'esterno o verso i rispettivi sacchi di prelievo;

4.2.7. sacchi di prelievo stagni destinati a raccogliere la miscela di gas di scarico e aria di diluizione. Essi dovranno essere inalterabili agli inquinanti interessati ed essere di capacità sufficiente per non ostacolare il normale flusso dei campioni. Occorreranno almeno un sacco di prelievo (sacco n. 1) per la prova a freddo (fase 1) e un altro, distinto (sacco n. 2), per la prova a caldo (fase 2);

4.2.7.1. ogni sacco destinato al prelievo sarà munito di un dispositivo di chiusura automatica rapida ed ermetica, posto sul circuito di prelievo o su quello di analisi a fine prova;

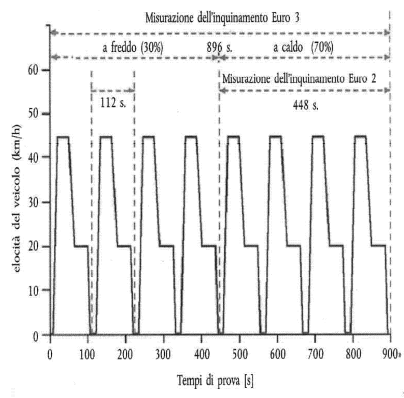
4.2.7.1.1. il dispositivo del sacco n. 1 dovrà chiudersi 448 secondi dopo l'inizio della prova di tipo I;



- 4.2.7.1.2. il dispositivo del sacco n. 2 dovrà aprirsi immediatamente dopo la chiusura del sacco n. 1 e chiudersi di nuovo 896 secondi dopo l'inizio della prova di tipo I;
- 4.2.8. occorre prevedere un metodo per misurare il volume totale dei gas diluiti che attraversano il dispositivo di prelievo durante la prova. Il sistema di diluizione dei gas di scarico deve essere conforme alle prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato I, capitolo 6, appendice 2.

4.2.9. Figura 1

Prelievo di emissioni inquinanti secondo EUR 3 rispetto a EUR 2 per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e o L6e



d) all'appendice 1 è inserito il seguente punto 4.3.3:

«4.3.3 L'apparecchiatura di analisi deve essere in grado di misurare in modo indipendente la miscela campione di gas di scarico e aria di diluizione raccolta nei sacchi n. 1 e 2.»»

e) i punti da 5.4 a 5.4.3 dell'appendice 1 sono sostituiti dai seguenti:

«5.4. CONDIZIONAMENTO DEL VEICOLO DA SOTTOPORRE A PROVA

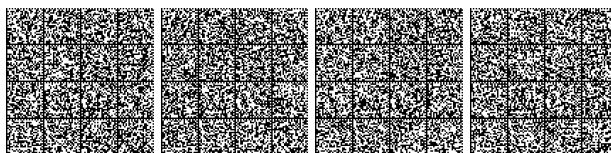
5.4.1. Il fabbricante deve dichiarare la pressione dei pneumatici del veicolo da sottoporre a prova per il normale uso stradale. Se però il diametro del rullo è inferiore a 500 mm, la pressione dei pneumatici può essere aumentata del 30-50 %.

5.4.2. Il serbatoio o i serbatoi devono essere svuotati con il sistema di drenaggio fornito e montati con il carburante di prova di cui all'allegato IV.

5.4.3. Spostare il veicolo da sottoporre a prova verso la zona di prova ed effettuare le seguenti operazioni:»»

f) all'appendice 1, vengono inseriti i seguenti punti da 5.4.3.1 a 5.4.3.5:

«5.4.3.1. Guidare o spingere il veicolo da sottoporre a prova sul banco dinamometrico ed effettuare su di esso il ciclo di prova di cui al punto 2.1. Il veicolo da sottoporre a



prova non deve necessariamente essere freddo e può essere usato per fissare la potenza del banco di prova.

5.4.3.2. Il carico sulla ruota motrice deve essere pari, con un'approssimazione di ± 3 kg, a quello di un veicolo in normali condizioni d'uso su strada, con un conducente del peso di $75 \text{ kg} \pm 5 \text{ kg}$ in posizione eretta.

5.4.3.3. Durante il ciclo di prova di cui al punto 2.1. in corrispondenza dei punti di prova si possono effettuare accensioni preparatorie, ma senza prelevare campioni di emissione, per stabilire il minimo necessario per mantenere la corretta relazione velocità/tempo.

5.4.3.4. Prima di collocarlo nell'area di sosta, sottoporre il veicolo oggetto della prova ai quattro cicli di funzionamento consecutivi di cui al punto 2.1, della durata di 112 s ciascuno. Il ciclo di prova di preconditionamento va effettuato con il dinamometro regolato in conformità ai punti 5.1 e 5.2. Per il ciclo di prova di preconditionamento non è necessario misurare le emissioni allo scarico.

5.4.3.5. Finito il preconditionamento, il veicolo da sottoporre a prova va rimosso dal dinamometro entro cinque minuti al massimo e guidato o spinto nell'area di sosta per esservi parcheggiato. La temperatura ambiente nell'area di sosta deve essere pari a $298 \text{ K} \pm 5 \text{ K}$. Tenere al chiuso il veicolo, per almeno 6 ore ma non oltre 36 ore, prima della prova di tipo I con avviamento a freddo o finché la temperatura dell'olio del motore T_{Oil} , la temperatura del refrigerante T_{Coolant} o la temperatura della candela/guarnizione T_{SP} (solo per motori raffreddati ad aria) non raggiunga la temperatura ambiente dell'area di sosta. Indicare, nel verbale di prova, il criterio adottato.»»

g) i punti da 7.1 a 7.1.3 dell'appendice 1 sono sostituiti dai seguenti:

«7.1.PRELIEVO

7.1.1. Il prelievo comincia non appena inizia la prova, come indicato al punto 6.2.2.

7.1.2. I sacchi di cui ai punti 1 e 2 devono essere sigillati ermeticamente seguendo la sequenza di chiusura di cui al punto 4.2.7.1. Essi non devono essere collegati durante la prova a freddo (fase 1) o durante la prova a caldo (fase 2).

7.1.3. Al termine del ciclo finale, chiudere il sistema di raccolta dei gas diluiti e dell'aria di diluizione e disperdere i gas prodotti dal motore nell'atmosfera.»»

h) il punto 7.2.4 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:

«7.2.4. Calcolare le concentrazioni di HC, CO, NO_x e CO₂ nei campioni di gas di scarico diluiti e nei sacchi di raccolta dell'aria di diluizione in base ai valori indicati o registrati dall'apparecchio di misura e applicando le opportune curve di taratura.»»

i) i punti da 8 a 8.4.1 dell'appendice 1 sono sostituiti dai seguenti:



«8. CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI INQUINANTI GASSOSI EMESSI.

8.1. Le masse di CO₂ e di inquinanti gassosi CO, HC, NO_x devono essere calcolate separatamente per i sacchi 1 e 2 in conformità ai punti da 8.2 a 8.6.

8.2. Si calcola la massa del monossido di carbonio emesso durante la prova con la seguente formula:

$$CO_m = V \cdot d_{CO} \cdot \frac{CO_c}{10^6}$$

in cui:

8.2.1. CO_m è la massa del monossido di carbonio emesso durante la prova, espressa in g/km, da calcolare separatamente per ciascuna fase;

8.2.2. S_x è la distanza, espressa in km, effettivamente percorsa, ottenuta moltiplicando il numero di giri letti sul contagiri totalizzatore per la circonferenza del rullo,

in cui:

X = 1 per la fase 1 a freddo;

X = 2 per la fase 2 a caldo.

8.2.3. d_{CO} è la densità del monossido di carbonio alla temperatura di 273,2 K (0 °C) e alla pressione di 101,3 kPa (= 1,250 · 10³ g/m³);

8.2.4. CO_c è la concentrazione volumetrica, espressa in parti per milione (ppm), del monossido di carbonio nei gas diluiti, rettificata per tener conto dell'inquinamento dell'aria di diluizione:

$$CO_c = CO_e - CO_d \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

in cui:

8.2.4.1. CO_e è la concentrazione misurata in ppm, del monossido di carbonio nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco S_a.

8.2.4.2. CO_d è la concentrazione, misurata in ppm, del monossido di carbonio nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco S_b.

8.2.4.3. DF è il coefficiente definito al punto 8.6.

8.2.5. V è il volume, espresso in m³/fase, dei gas diluiti alla temperatura di riferimento di 273,2 K (0 °C) e alla pressione di riferimento di 101,3 kPa:

$$V = V_0 \cdot \frac{N \cdot (P_0 - P_i) \cdot 273,2}{101,3 \cdot (T_p + 273,2)}$$



in cui:

- 8.2.5.1. V_0 è il volume, espresso in m^3/giro , del gas trasferito dalla pompa P_1 durante una rotazione. Tale volume varia in funzione delle pressioni differenziali tra le sezioni di aspirazione e di mandata della pompa stessa;
- 8.2.5.2. N è il numero di rotazioni effettuate dalla pompa P_1 durante i quattro cicli di prova elementari di ciascuna fase;
- 8.2.5.3. P_a è la pressione atmosferica espressa in kPa;
- 8.2.5.4. P_i è il valore medio, espresso in kPa, della depressione durante la prova nella sezione di aspirazione della pompa P_1 ;
- 8.2.5.5. T_p ($^{\circ}\text{C}$) è il valore della temperatura dei gas diluiti misurata nella sezione di aspirazione della pompa P_1 .
- 8.3. Si calcola la massa degli idrocarburi incombusti emessa dallo scarico del veicolo nel corso della prova con la seguente formula:

$$HC_m = V \cdot d_{HC} \cdot \frac{HC_c}{10^6}$$

in cui:

- 8.3.1. HC_m è la massa, espressa in g, degli idrocarburi emessi durante la prova, da calcolare separatamente per ciascuna fase;
- 8.3.2. S_X è la distanza definita al punto 8.2.2;
- 8.3.3. d_{HC} è la densità degli idrocarburi alla temperatura di 273,2 K (0°C) e alla pressione di 101,3 kPa [per la benzina (E5) ($\text{C}_{10}\text{H}_{1,89}\text{O}_{0,016}$)] ($= 631 \text{ g/m}^3$);
- 8.3.4. HC_c è la concentrazione, espressa in ppm di carbonio equivalente, dei gas diluiti, rettificata per tener conto dell'aria di diluizione:

$$HC_c = HC_e - HC_d \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

in cui:

- 8.3.4.1. HC_e è la concentrazione, espressa in ppm di carbonio equivalente, degli idrocarburi nel campione di gas diluiti raccolti nel sacco S_a ;
- 8.3.4.2. HC_d è la concentrazione, espressa in ppm di carbonio equivalente, degli idrocarburi nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco S_b ;
- 8.3.4.3. DF è il coefficiente definito al punto 8.6.
- 8.3.5. V è il volume definito al punto 8.2.5.
- 8.4. Si calcola la massa degli ossidi di azoto emessi attraverso lo scarico del ciclomotore nel corso della prova con la seguente formula:



$$NO_{xm} = V \cdot d_{NO_2} \cdot \frac{NO_{xc} \cdot K_h}{10^6}$$

in cui:

8.4.1. NO_{xm} è la massa, espressa in g, degli ossidi di azoto emessi durante la prova, da calcolare separatamente per ciascuna fase;»»

j) all'appendice 1, vengono inseriti i seguenti punti da 8.4.2 a 8.6.3:

«8.4.2. S_X è la distanza definita al punto 8.2.2;

8.4.3. d_{NO_2} è la densità, espressa in equivalente biossido di azoto, degli ossidi di azoto nei gas di scarico alla temperatura di 273,2 K (0 °C) e alla pressione di 101,3 kPa (= 2,050 10³ g/m³);

8.4.4. NO_{xc} è la concentrazione, espressa in ppm, degli ossidi di azoto nei gas diluiti, rettificata per tener conto dell'aria di diluizione:

$$NO_{xc} = NO_{xe} - NO_{xd} \cdot \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

in cui:

8.4.4.1. NO_{xe} è la concentrazione, espressa in ppm, degli ossidi di azoto nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco S_a ;

8.4.4.2. NO_{xd} è la concentrazione, espressa in ppm, degli ossidi di azoto nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco S_b ;

8.4.4.3. DF è il coefficiente definito al punto 8.6.

8.4.5. K_h è il fattore di correzione per l'umidità

$$K_h = \frac{1}{1 - 0,0329 \cdot (H - 10,7)}$$

in cui:

8.4.5.1. H è l'umidità assoluta in grammi di acqua per kg di aria secca (in g/kg)

$$H = \frac{6,2111 \cdot U \cdot P_d}{P_a - P_d \cdot \frac{U}{100}}$$

in cui:

8.4.5.1.1. U è il grado di umidità espresso in percentuale;

8.4.5.1.2. P_d è la pressione, espressa in kPa, del vapore acqueo saturo alla temperatura di prova;

8.4.5.1.3. P_a è la pressione atmosferica, espressa in kPa.



8.4.6. V è il volume definito al punto 8.2.5.

8.5. BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2)

Si calcola la massa del biossido di carbonio emesso dallo scarico del veicolo durante la prova con la seguente formula:

$$\text{CO}_{2m} = V \cdot d_{\text{CO}_2} \cdot \frac{\text{CO}_{2c}}{10^2}$$

in cui:

8.5.1. CO_{2m} è la massa, espressa in g, del biossido di carbonio emesso durante la prova, da calcolare separatamente per ciascuna fase;

8.5.2. S_X è la distanza definita al punto 8.2.2;

8.5.3. V è il volume definito al punto 8.2.5;

8.5.4. d_{CO_2} è la densità del biossido di carbonio alla temperatura di 273,2 K (0 °C) e alla

pressione di $101,3 \text{ kPa}$, $d_{\text{CO}_2} = 1,964 \cdot 10^{-3} \text{ g/m}^3$;

8.5.5. CO_{2c} è la concentrazione, espressa in percentuale equivalente di biossido di carbonio, dei gas diluiti, rettificata con la seguente equazione per tener conto dell'aria di diluizione:

$$\text{CO}_{2c} = \text{CO}_{2e} - \text{CO}_{2d} \left(1 - \frac{1}{\text{DF}} \right)$$

in cui:

8.5.5.1. CO_{2e} è la concentrazione, espressa in percentuale, del biossido di carbonio nel campione di gas diluiti raccolto nel sacco, o nei sacchi, S_A ;

8.5.5.2. CO_{2d} è la concentrazione, espressa in percentuale, del biossido di carbonio nel campione di aria di diluizione raccolto nel sacco, o nei sacchi, S_B ;

8.5.5.3. DF è il coefficiente definito al punto 8.6.

8.6. DF è un coefficiente espresso per mezzo della formula:

$$\text{DF} = \frac{13,4}{C_{\text{CO}_2} + (C_{\text{HC}} + C_{\text{CO}}) \cdot 10^{-4}} \text{ per benzina (E5)}$$

in cui:



8.6.1. C_{CO_2} è la concentrazione di CO_2 nel gas di scarico diluito contenuto nei sacchi di prelievo, espressa in % del volume;

8.6.2. C_{HC} è la concentrazione, espressa in ppm di carbonio equivalente, degli HC nel gas di scarico diluito contenuto nei sacchi di prelievo;

8.6.3. C_{CO} è la concentrazione, espressa in ppm, del CO nel gas di scarico diluito contenuto nei sacchi di prelievo.»»

k) all'appendice 1, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9. Presentazione dei risultati della prova:

Il risultato (medio) (in g) della fase a freddo è denominato R_{X1} ; il risultato (medio) (in g) della prova a caldo è denominato R_{X2} . Usando i risultati di queste emissioni, si calcola il risultato della prova finale di tipo I R_X (in g/km) con la seguente equazione:

$$R_X = \frac{(R_{X_Cold} \cdot 0,3 + R_{X_Warm} \cdot 0,7)}{S_T} \text{ in g/km}$$

in cui:

$X = HC, CO, NOx \text{ o } CO_2$

$R_{HC_Cold} = HC_{\text{massa fase 1 a freddo}}$ (in g) ed $R_{HC_Warm} = HC_{\text{massa fase 2 a caldo}}$ (in g), cfr. formula di cui al punto 8.3

$R_{CO_Cold} = CO_{\text{massa fase 1 a freddo}}$ (in g) ed $R_{CO_Warm} = CO_{\text{massa fase 2 a caldo}}$ (in g), cfr. formula di cui al punto 8.2

$R_{NOx_Cold} = NOx_{\text{massa fase 1 a freddo}}$ (in g) e $R_{NOx_Warm} = NOx_{\text{massa fase 2 a caldo}}$ (in g), cfr. formula di cui al punto 8.4

$R_{CO2_Cold} = CO_2_{\text{massa fase 1 a freddo}}$ (in g) e $R_{CO2_Warm} = CO_2_{\text{massa fase 2 a caldo}}$ (in g): cfr. formula di cui al punto 8.5

S_T : (distanza totale di prova, pari a) $(S_1 + S_2)$, effettivamente coperta in prova dal veicolo appartenente alle categorie L1e, L2e o L6e nella fase 1 a freddo e nella fase 2 a caldo dell'intero ciclo di prova.»»

l) all'appendice 1, viene aggiunto il seguente punto 10:

«10. CONSUMO DI CARBURANTE

Si calcola il consumo di carburante utilizzando i risultati di prova di cui al punto 9, nel modo che segue:

$$FC = \frac{0,118}{D} \cdot [(0,848 \cdot R_{HC}) + (0,429 \cdot R_{CO}) + (0,273 \cdot R_{CO_2})]$$

in cui:

FC= consumo di carburante, in litri per 100 km;



D= densità del carburante di prova in kg/l a 288,2 K (15 °C).»

m) viene aggiunta la seguente appendice 3:

«Appendice 3

EMISSIONI DI GAS DAL BASAMENTO E INTERPRETAZIONE DEL RISULTATI DELLA PROVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI CO₂ E AL CONSUMO DI CARBURANTE

1. Il veicolo omologato appartenente alle categorie L1e, L2e ed L6e non può emettere gas dal basamento. Per tutto il suo ciclo di vita utile, nessun veicolo appartenente a una categoria L può scaricare direttamente nell'atmosfera gas emessi dal basamento.

2. Interpretazione del risultati della prova di tipo I relativa alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante dei veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e e L6e

2.1. I valori di CO₂ e di consumo di carburante adottati come valore di omologazione devono corrispondere a quelli dichiarati dal fabbricante, purché il valore misurato dal servizio tecnico non li oltrepassi in misura superiore al 4 %. Il valore misurato può essere leggermente inferiore, senza limite alcuno.

2.2. Se il valore misurato di CO₂ e di consumo di carburante supera il valore di CO₂ e di consumo di carburante dichiarato dal fabbricante in misura superiore al 4 %, si ripete la prova con lo stesso veicolo.

2.3. Se la media dei risultati delle due prove non supera in misura superiore al 4 % il valore dichiarato dal fabbricante, si usa quest'ultimo come valore di omologazione.

2.4. Se la media dei risultati delle due prove supera il valore dichiarato in misura superiore al 4 %, si effettua una prova finale con lo stesso veicolo. Si usa come valore di omologazione la media dei risultati delle tre prove.»

2) Al capitolo 5, allegato II, il punto 2.2.1.1.7 è così modificato:

«2.2.1.1.7. I dati registrati sono indicati nelle sezioni pertinenti del documento di cui all'allegato VII della direttiva 2002/24/CE. La norma euro appropriata va indicata all'allegato IV, punto 46.2, della direttiva 2002/24/CE, secondo le regole stabilite nella nota in calce al presente punto.»»

3) Al capitolo 5, l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

SPECIFICHE RELATIVE AI CARBURANTI DI RIFERIMENTO

I carburanti di riferimento — benzina (E5) e diesel (B5) — devono essere specificati in conformità all'allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 692/2008⁽²⁾.

(2) G.U. L 199 del 28.7.2008, pag. 1 >>



1) L'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, e successive modificazioni, è così modificato:

a) all'allegato IV, il punto 46 è così modificato:

«46. GAS DI SCARICO (¹¹)

46.1. norma euro: ... (1, 2 o 3) (¹²)

46.2. Prova di tipo I: CO ... g/km HC: ... g/km NO_x ... g/km HC + NO_x: ... g/km (¹³)

46.3. Prova di tipo II: CO (¹³): ... g/min. HC (¹³): ... g/min.

CO (¹⁴): ... % in volume

Inquinamento atmosferico visibile prodotto da un motore ad accensione spontanea:

valore rettificato del coefficiente d'assorbimento: ... m⁻¹»»

b) all'allegato IV sono aggiunte le note in calce n. 12, 13 e 14:

«(¹²) In base al numero della direttiva pertinente e all'atto di modifica più recente

applicabile all'omologazione, la conformità alla norma EUR 1, 2 o 3 è determinata

come segue:

indicazione della norma euro, se l'autorità di omologazione lo richiede, per le omologazioni rilasciate prima della seguente data: 11 dicembre 2013;

Nella tabella 2.2.1.1.3, di cui al capitolo 5, allegato I, della direttiva 97/24/CE, la conformità alla prima riga dei valori limite va intesa come conformità alla norma "EUR

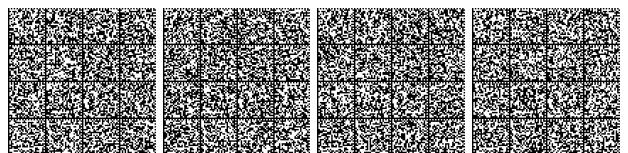
1" e la conformità alla seconda riga dei valori limite va intesa come conformità alla norma "EUR 2";

La piena conformità al capitolo 5, allegato I, della direttiva 97/24/CE, che comprende la

conformità alla norma "EUR 2" associata alla metodologia di prova di cui all'allegato I della direttiva 2013/60/UE (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 15), va intesa come conformità alla norma "EUR 3";

Nella tabella 2.2.1.1.5 di cui al capitolo 5, allegato II, della direttiva 97/24/CE, la conformità:

- alle righe dei valori limite di cui alla parte A della tabella 2.2.1.1.5 relativi alla classe I (< 150 cm³) e alla classe II (≥ 150 cm³), va intesa come conformità alla norma "EUR 2";
- alle righe dei valori limite di cui alla parte B della tabella 2.2.1.1.5 relativi alla classe I (< 150 cm³) e alla classe II (≥ 150 cm³), va intesa come conformità alla norma "EUR 3";
- alle righe dei valori limite di cui alla parte C della tabella 2.2.1.1.5 relativi alla classe I (v_{max} < 130 km/h) e alla classe II (v_{max} ≥ 130 km/h), va intesa come conformità alla norma "EUR 3".



(¹³) Solo per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE, modificata dalla direttiva 2013/60/UE.

(¹⁴) Per veicoli appartenenti alla categoria L che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e.»»

2) l'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, e successive modificazioni, è così modificato:

a) i punti da 2 a 2.2 sono sostituiti dai seguenti:

«2. RISULTATI DELLE PROVE DI EMISSIONE

Numero della direttiva pertinente, e degli atti che la modificano, applicabile all'omologazione. Se la direttiva prevede due o più fasi di applicazione, occorre indicare anche la fase di applicazione e la norma euro:

Variante/versione: ...

Norma euro (¹): ...

2.1. Prova di tipo I

CO: ... g/km

HC (³): ... g/km

NO_x (³). ... g/km

HC + NO_x (²): ... g/km

CO₂ (²): ... g/km

Consumo di carburante (²): ... l/100 km

2.2. Tipo II

CO (g/min) (²) ...

HC (g/min) (²) ...

CO (% vol) (³) a regime di minimo normale ...

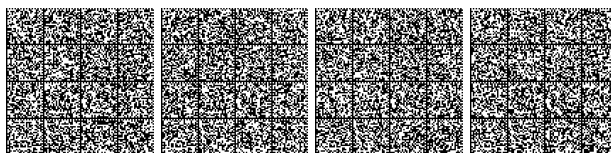
Specificare il regime di minimo (³) (⁴): ...

CO (% vol) (³) a regime di minimo elevato ...

Specificare il regime di minimo (³) (⁴): ...

Temperatura dell'olio del motore (³) (⁵): ...»»

b) le note in calce dell'allegato VII sono modificate come segue:



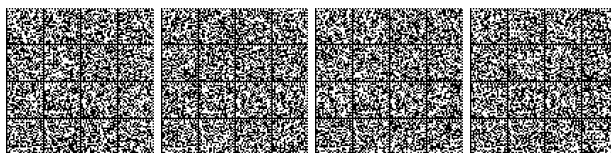
«⁽¹⁾ Cfr. nota a piè di pagina 12 dell'allegato IV.

(²) Solo per veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e.

(³) Per veicoli appartenenti alla categoria L che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, esclusi i veicoli appartenenti alle categorie L1e, L2e ed L6e.

(⁴) Indicare la tolleranza di misurazione.

(⁵) Applicabile solo ai motori a quattro tempi.»



Gli allegati da I a VI del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/92/CEE, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

1) L'allegato I è così modificato:

a) nella parte A, vengono aggiunti i punti da 16 a 18 che seguono:

«16. "luce di marcia diurna"

indica una luce rivolta verso l'avanti che rende più visibile il veicolo durante la circolazione diurna;

17. "sistema start-stop"

indica un dispositivo automatico per arrestare e avviare il motore al fine di eliminare il minimo, riducendo così il consumo di carburante, l'inquinamento e le emissioni di CO₂;

18. "interruttore generale del veicolo"

indica il dispositivo che attiva l'elettronica di bordo facendola passare dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività.»»

b) il punto 10 della parte B è sostituito dal seguente:

«10. I collegamenti elettrici devono essere tali che la luce di posizione anteriore o, se tale luce non esiste, il proiettore anabbagliante, la luce di posizione posteriore e il dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti solo simultaneamente.

I veicoli devono essere dotati di:

- luci di marcia diurna, o
- proiettori anabbaglianti che si accendono automaticamente se è stato attivato l'interruttore generale del veicolo.»»

c) il punto 11 della parte B è sostituito dal seguente:

«11. Salvo istruzioni particolari, i collegamenti elettrici devono essere tali che il proiettore abbagliante, il proiettore anabbagliante e il proiettore fendinebbia si possano accendere solo quando sono accese anche le luci di cui al primo comma del punto 10. Questa condizione non si applica tuttavia al proiettore abbagliante e al proiettore anabbagliante quando i segnali luminosi che emettono consistono nell'accensione intermittente a brevi intervalli del proiettore abbagliante o di quello anabbagliante, o nell'accensione alternata a brevi intervalli del proiettore abbagliante e di quello anabbagliante.»»



d) nella parte B, vengono aggiunti i seguenti punti da 15 a 17:

«15. I veicoli appartenenti alle categorie L1e ed L3e possono essere muniti di dispositivi e materiali retroriflettenti posteriori e laterali aggiuntivi purché non riducano l'efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori. In particolare, vani bagagli e bisacce possono essere equipaggiati di materiali catarifrangenti, purché siano dello stesso colore del dispositivo di illuminazione in quel punto.

16. Nessun veicolo può essere munito di sorgenti luminose ausiliarie, la cui luce possa essere vista direttamente e/o indirettamente in normali condizioni di guida, diverse da quelle che illuminano comandi, spie, indicatori o l'abitacolo.

17. Se l'attivazione di proiettori ad accensione automatica o di luci di marcia diurna è legata al fatto che il motore sia acceso, quest'ultimo va costruito in modo da essere collegato all'attivazione dell'interruttore generale. Ciò vale soprattutto per i veicoli elettrici o equipaggiati con altri sistemi alternativi di propulsione e per i veicoli muniti di sistema automatico *start-stop*.»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) i punti da 1 a 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I veicoli appartenenti alla categoria L1e devono essere conformi a tutti i requisiti pertinenti di cui al regolamento UNECE n. 74. I veicoli con una velocità massima di progetto ≤ 25 km/h devono essere conformi a tutti i requisiti pertinenti prescritti per i veicoli con velocità massima di progetto > 25 km/h.

1.1. I veicoli appartenenti alla categoria L1e devono essere muniti, in mancanza di requisiti specifici per i veicoli appartenenti a tale categoria, di un dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore.

1.2. I veicoli appartenenti alla categoria L1e possono essere muniti, in mancanza di disposizioni specifiche del regolamento UNECE n. 74, di luci di marcia diurna che vengono accese al posto dei proiettori attivati automaticamente e conformi ai requisiti di cui ai punti da 6.15 a 6.15.7 dell'allegato III.»;

b) Le appendici 1. e 2. sono soppresse;

c) L'appendice 3 viene rinumerata come appendice 1 .

d) L'appendice 4 viene rinumerata come appendice 2 .

e) All'appendice 2 viene inserito il seguente punto 5.7:

«5.7. Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore»;

f) all'appendice 2, il punto 6.3. è sostituito dal seguente:

«6.3. Luce di marcia diurna: sì/no (*)».

3) l'allegato III è così modificato:



a) è aggiunto il seguente punto 1.8:

«1.8. Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore»;

b) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Luce di marcia diurna»;

c) il punto 6.1.10 è sostituito dal seguente:

«6.1.10. Spia d'innesto: obbligatoria se il proiettore abbagliante è acceso (spia blu non lampeggiante).»;

d) è inserito il seguente punto 6.1.11:

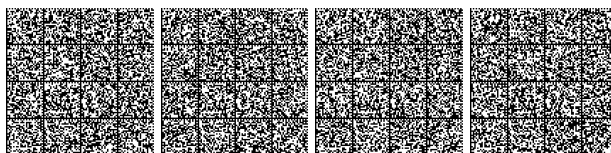
«6.1.11. Altre prescrizioni:

- i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (*horizontal inclination adjustment system* — HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,
- il valore combinato dell'intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere attivati contemporaneamente è limitato a 430000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»;

e) il punto 6.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.2.3.1. In larghezza:

- un proiettore anabbagliante singolo indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento del proiettore anabbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- un proiettore anabbagliante singolo indipendente, reciprocamente incorporato a un'altra luce anteriore, va installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre al proiettore anabbagliante, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due proiettori anabbaglianti, nessuno dei quali, oppure uno o entrambi siano incorporati reciprocamente ad un'altra luce anteriore, vanno installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,



- nel caso di due proiettori anabbaglianti, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

f) il punto 6.2.11 è sostituito dal seguente:

«6.2.11. Altri requisiti:

- i proiettori anabbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza non superiore a 0,8 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale tra - 1,0 % e - 1,5 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza compresa tra 0,8 m e 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,0 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza non inferiore a 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo non superiore a 2000 lumen e un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare i requisiti si può ricorrere a dispositivi di regolazione esterni purché non occorra usare utensili diversi da quelli forniti con il veicolo,
- nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2000 lumen e un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare le prescrizioni del presente punto si può ricorrere a un dispositivo di regolazione dei proiettori purché il suo funzionamento sia interamente automatico e il tempo di risposta sia inferiore a 30 secondi.»»

g) viene inserito il seguente punto 6.2.11.1:

«6.2.11.1. Condizioni di prova:



- si verifica l'inclinazione di cui al punto 6.2.11 nelle seguenti condizioni:
 - massa del veicolo in ordine di marcia, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente,
 - veicolo a pieno carico, con massa distribuita in modo da ottenere i carichi massimi per asse dichiarati dal fabbricante per tale condizione di carico,
 - massa del veicolo, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente e un ulteriore carico per ottenere il carico massimo ammissibile sull'asse posteriore, dichiarato dal fabbricante; in questo caso, tuttavia, il carico sull'asse anteriore deve restare il più basso possibile,
- prima di ogni misurazione, il veicolo va fatto oscillare tre volte e va poi spostato in avanti e all'indietro, facendo compiere alle ruote almeno un giro completo.»»

h) il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

«6.4.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm,
- si può installare una luce di arresto aggiuntiva appartenente alla categoria S3 o S4 (ossia una luce di arresto montata centralmente in posizione elevata), purché siano soddisfatti tutti i requisiti pertinenti del regolamento UNECE n. 48, applicabili all'installazione di tali luci di arresto sui veicoli appartenenti alla categoria M1.»»

i) il punto 6.5.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.5.3.1. In larghezza:

- una luce di posizione anteriore singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- una luce di posizione anteriore singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre a quella di posizione anteriore, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,



- due luci di posizione anteriori, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due luci di posizione anteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

j) il punto 6.6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.6.3.1. In larghezza:

- una luce di posizione posteriore singola va installata sul veicolo in modo che il centro di riferimento di tale luce di posizione posteriore si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di posizione posteriori devono essere installate sul veicolo in modo che i centri di riferimento di tali luci di posizione posteriori siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di veicoli con due ruote posteriori e una larghezza complessiva superiore a 1300 mm, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

k) il punto 6.7.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.7.3.1. In larghezza:

- se vi è un solo catadiottro posteriore, esso va installato sul veicolo in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,
- se vi sono due catadiottri posteriori, essi vanno installati sul veicolo in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due catadiottri posteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

l) vengono aggiunti i seguenti punti da 6.15 a 6.15.7:

«6.15. LUCE DI MARCIA DIURNA

6.15.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm;



6.15.2. Disposizione:

- non esistono prescrizioni specifiche.

6.15.3. Posizione:

6.15.3.1. In larghezza:

- una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l'uno dall'altro.

6.15.3.2. In altezza:

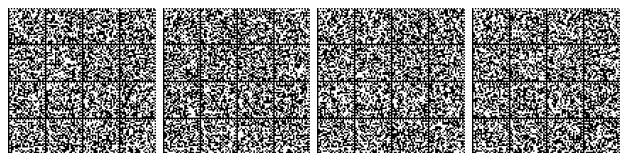
- minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo.

6.15.3.3. In lunghezza:

- nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.15.3.4. Distanza:

- se la distanza tra l'indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:
- essa sia spenta, o



- la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per tutto il periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

6.15.4. Visibilità geometrica

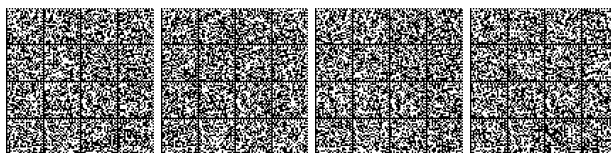
- $\alpha = 10^\circ$ verso l'alto e 10° verso il basso,
- $\beta = 20^\circ$ verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna,
- $\beta = 20^\circ$ verso l'esterno e 20° verso l'interno se esistono due luci di marcia diurna.

6.15.5. Puntamento

- verso l'avanti; può/possono spostarsi a seconda dell'angolo di sterzata del manubrio.

6.15.6. Collegamenti elettrici:

- tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l'interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:
 - il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione "parcheggio",
 - il freno di stazionamento è inserito, o
 - prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell'interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,
- le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev'essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,
- le luci di marcia diurna devono spegnersi automaticamente quando:
 - il veicolo è completamente spento mediante l'interruttore generale,
 - i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,
 - i proiettori sono accesi, escluso il caso in cui questi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e
 - si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l'illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un'apposita spia di



innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300 secondi (l'accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.15.7. Spia d'innesto:

— facoltativa.»»

m) all'appendice 4 viene inserito il seguente punto 5.8:

«5.8. Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore.»»

n) all'appendice 4, il punto 6.4. è sostituito dal seguente:

«6.4. Luce di marcia diurna: sì/no (*)»»

4) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 1. è sostituito dal seguente:

«1. I veicoli appartenenti alla categoria L3e devono soddisfare tutti i requisiti del regolamento UNECE n. 53, esclusi quelli di cui al punto 5.14.9»»

b) Le appendici 1 e 2 sono soppresse;

c) L'appendice 3 viene rinumerata come appendice 1 ;

d) L'appendice 4 viene rinumerata come appendice 2 ;

e) All'appendice 2, viene aggiunto il seguente punto 6.5:

«6.5. Luce di marcia diurna: sì/no (*)»»

5) l'allegato V è così modificato:

a) viene aggiunto il seguente punto 2.5:

«2.5. Luce di marcia diurna»»

b) il punto 6.1.11 è sostituito dal seguente:



«6.1.11. Altri requisiti:

- i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano in curva possono essere dotati di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,
- il valore combinato dell'intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente è limitato a 430000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»»

c) vengono aggiunti i seguenti punti da 6.13 a 6.13.7:

«6.13. LUCE DI MARCIA DIURNA

6.13.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm.

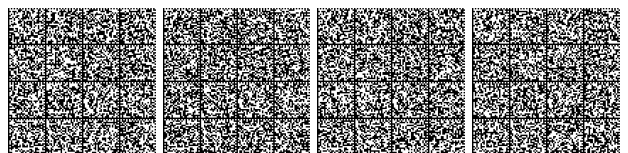
6.13.2. Disposizione:

- non esistono prescrizioni specifiche.

6.13.3. Posizione:

6.13.3.1. In larghezza:

- una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento



siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

- nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l'uno dall'altro.

6.13.3.2. In altezza:

- minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo.

6.13.3.3. In lunghezza:

- nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.13.3.4. Distanza:

- Se la distanza tra l'indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:
- essa sia spenta, o
- la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per l'intero periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

6.13.4. Visibilità geometrica

- $\alpha = 10^\circ$ verso l'alto e 10° verso il basso;
- $\beta = 20^\circ$ verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna;
- $\beta = 20^\circ$ verso l'esterno e 20° verso l'interno se esistono due luci di marcia diurna.

6.13.5. Puntamento

- verso l'avanti; può/possono spostarsi a seconda dell'angolo di sterzata del manubrio.

6.13.6. Collegamenti elettrici:

- tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l'interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:
- il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione "parcheggio",



- il freno di stazionamento è inserito, o
- prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell'interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,
- le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev'essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,
- le luci di marcia diurna devono comunque spegnersi automaticamente quando:
 - il veicolo è spento completamente mediante l'interruttore generale,
 - i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,
 - i proiettori sono accesi, escluso il caso in cui questi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e
 - si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l'illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un'apposita spia di innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300 secondi (l'accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.13.7. Spia d'innesto:

- facoltativa»;

d) all'appendice 4, viene aggiunto il seguente punto 6.5:

«6.5. Luce di marcia diurna: sì/no (*)»;

6) l'allegato VI è così modificato:

a) il punto 2.4 è sostituito dal seguente:



«2.4. Luce di marcia diurna»;

b) il punto 6.1.11 è sostituito dal seguente:

«6.1.11. Altri requisiti:

- i proiettori abbaglianti dei veicoli che si inclinano nelle curve possono essere dotati di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (HIAS) quale descritto al punto 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,
- il valore combinato dell'intensità massima di tutti i proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente è limitato a 430000 cd, cui viene attribuito il valore di riferimento di 100.»;

c) il punto 6.2.3.1 è sostituito dal seguente:

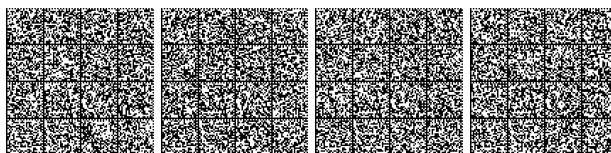
«6.2.3.1. In larghezza:

- un proiettore anabbagliante singolo indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento del proiettore anabbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- un proiettore anabbagliante singolo indipendente, reciprocamente incorporato a un'altra luce anteriore, va installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre al proiettore anabbagliante, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due proiettori anabbaglianti, nessuno dei quali, oppure uno o entrambi siano incorporati reciprocamente ad un'altra luce anteriore, vanno installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due proiettori anabbaglianti, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»;

d) il punto 6.2.11 è sostituito dal seguente:

«6.2.11. Altri requisiti:

- i proiettori anabbaglianti dei veicoli che si inclinano nelle curve possono essere muniti di un sistema di correzione orizzontale dell'inclinazione (HIAS) quale descritto al paragrafo 2.25 del regolamento UNECE n. 53, purché tutti i requisiti pertinenti di tale regolamento applicabili al sistema HIAS siano soddisfatti,

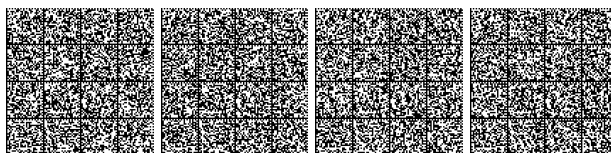


- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza non superiore a 0,8 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale tra - 1,0 % e - 1,5 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza compresa tra 0,8 m e 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,0 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- i proiettori anabbaglianti in cui il punto inferiore della superficie di uscita della luce si trovi a un'altezza non inferiore a 1,0 m dal suolo devono essere regolati con una inclinazione di puntamento iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Il valore esatto può essere dichiarato dal fabbricante,
- nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo non superiore a 2000 lumen e un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare i requisiti si può ricorrere a dispositivi di regolazione esterni purché non occorra usare utensili diversi da quelli forniti con il veicolo,
- nei proiettori anabbaglianti aventi una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2000 lumen e un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,0 % e - 1,5 %, l'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 0,5 % e - 2,5 % in tutte le condizioni di carico. L'inclinazione verticale deve restare compresa tra - 1,0 % e - 3,0 % se è stata fissata un'inclinazione iniziale compresa tra - 1,5 % e - 2,0 %. Per soddisfare le prescrizioni del presente paragrafo si può ricorrere a un dispositivo di regolazione dei proiettori purché il suo funzionamento sia interamente automatico e il tempo di risposta sia inferiore a 30 secondi.»»

e) viene inserito il seguente punto 6.2.11.1:

«6.2.11.1. Condizioni di prova:

- si verifica l'inclinazione di cui al punto 6.2.11. nelle seguenti condizioni:
 - massa del veicolo in ordine di marcia, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente,
 - veicolo a pieno carico, con massa distribuita in modo da ottenere i carichi massimi per asse dichiarati dal fabbricante per tale condizione di carico,
 - massa del veicolo, aumentata di una massa di 75 kg che simula il conducente e un ulteriore carico per ottenere il carico massimo ammissibile sull'asse posteriore, dichiarato dal fabbricante; in



questo caso, tuttavia, il carico sull'asse anteriore deve restare il più basso possibile,

- prima di ogni misurazione, il veicolo va fatto oscillare tre volte e va poi spostato in avanti e all'indietro, facendo compiere alle ruote almeno un giro completo.»»

f) il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

«6.4.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm,
- si può installare una luce di arresto aggiuntiva appartenente alla categoria S3 o S4 (ossia una luce di arresto montata centralmente in posizione elevata), purché siano soddisfatti tutti i requisiti pertinenti del regolamento UNECE n. 48, applicabili all'installazione di tali luci di arresto sui veicoli appartenenti alla categoria M1.»»

g) il punto 6.5.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.5.3.1. In larghezza:

- una luce di posizione anteriore singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- una luce di posizione anteriore singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre a quella di posizione anteriore, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di posizione anteriori, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due luci di posizione anteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

h) il punto 6.6.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.6.3.1. In larghezza:



- una luce di posizione posteriore singola va installata sul veicolo in modo che il centro di riferimento di tale luce di posizione posteriore si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di posizione posteriori devono essere installate sul veicolo in modo che i centri di riferimento di tali luci di posizione posteriori siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di veicoli con due ruote posteriori e una larghezza complessiva superiore a 1300 mm, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

i) il punto 6.12.3.1 è sostituito dal seguente:

«6.12.3.1. In larghezza:

- se vi è un solo catadiottro posteriore, esso va installato sul veicolo in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo,
- se vi sono due catadiottri posteriori, essi vanno installati sul veicolo in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso di due catadiottri posteriori, la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici di uscita della luce e l'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo non deve superare 400 mm.»»

j) vengono aggiunti i seguenti punti da 6.14 a 6.14.7:

«6.14. Luce di marcia diurna

6.14.1. Numero:

- una o due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto inferiore a 1300 mm,
- due, nel caso di veicoli aventi una larghezza fuori tutto superiore a 1300 mm.

6.14.2. Disposizione:

- non esistono prescrizioni specifiche.

6.14.3. Posizione:

6.14.3.1. In larghezza:

- una luce di marcia diurna singola indipendente può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore. Se le luci sono sovrapposte una all'altra, il centro di riferimento della luce di marcia diurna deve collocarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se le luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di



riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,

- una luce di marcia diurna singola indipendente, reciprocamente incorporata a un'altra luce anteriore, va installata in modo che il suo centro di riferimento si collochi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Se tuttavia il veicolo è munito di un'altra luce anteriore oltre alla luce di marcia diurna, i centri di riferimento delle due luci devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- due luci di marcia diurna, nessuna delle quali, oppure una o entrambe, siano reciprocamente incorporate con un'altra luce anteriore, vanno installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo,
- nel caso dei veicoli la cui larghezza fuori tutto sia superiore a 1300 mm, i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm l'uno dall'altro.

6.14.3.2. In altezza:

- minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo.

6.14.3.3. In lunghezza:

- nella parte anteriore del veicolo. Questo requisito si considera soddisfatto se la luce emessa non disturba il conducente né direttamente né indirettamente a causa di riflessi sugli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.14.3.4. Distanza:

- se la distanza tra l'indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo devono far sì che:
- essa sia spenta, o
- la sua intensità luminosa sia ridotta a un livello non superiore a 140 cd,

per l'intero periodo (comprendente entrambi i cicli, ON e OFF) in cui il pertinente indicatore di direzione anteriore è attivato.

6.14.4. Visibilità geometrica

- $\alpha = 10^\circ$ verso l'alto e 10° verso il basso;
- $\beta = 20^\circ$ verso sinistra e verso destra se esiste una sola luce di marcia diurna;



- $\beta = 20^\circ$ verso l'esterno e 20° verso l'interno se esistono due luci di marcia diurna.

6.14.5. Puntamento:

- verso l'avanti; può/possono spostarsi a seconda dell'angolo di sterzata del manubrio.

6.14.6. Collegamenti elettrici:

- tutte le luci di marcia diurna devono accendersi se l'interruttore generale del veicolo è attivato; esse possono tuttavia restare spente quando:
 - il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione "parcheeggio",
 - il freno di stazionamento è inserito, o
 - prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale dell'interruttore generale e del sistema di propulsione del veicolo,
- le luci di marcia diurna devono poter essere spente manualmente; ciò dev'essere comunque possibile solo a una velocità del veicolo inferiore a 10 km/h. Le luci devono riaccendersi automaticamente quando il veicolo superi la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m,
- le luci di marcia diurna devono comunque spegnersi automaticamente quando:
 - il veicolo è spento completamente mediante l'interruttore generale,
 - i proiettori fendinebbia anteriori sono accesi,
 - i proiettori sono accesi, escluso il caso in cui essi siano usati per emettere segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, e
 - si verificano condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux, la velocità indicata sul tachimetro è ancora chiaramente leggibile (p.es., quando l'illuminazione del tachimetro è sempre accesa) e il veicolo è sprovvisto di una spia luminosa verde non lampeggiante conforme al punto 6.5.9 o di un'apposita spia di innesto verde per la luce di marcia diurna, identificata dal simbolo appropriato. In tal caso, i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si devono accendere automaticamente e simultaneamente entro due secondi dal momento in cui si verificano le condizioni di luminosità ambientale inferiore a 1000 lux. Le luci di marcia diurna si riaccendono poi automaticamente non appena le condizioni di luminosità ambientale raggiungano un livello di almeno 7000 lux, mentre i proiettori anabbaglianti e i dispositivi di illuminazione di cui al punto 11 dell'allegato I, sezione B, si spengono simultaneamente entro un lasso di tempo variabile tra cinque e 300



secondi (l'accensione del tutto automatica delle luci interviene cioè se il conducente non riceve alcun segnale o stimolo ottico che lo induca ad accendere la normale illuminazione quando la luminosità si attenua).

6.14.7. Spia d'innesto:

— facoltativa»;

k) all'appendice 4, il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

«6.5. Luce di marcia diurna: sì/no (*)».

14A05855

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa del popolo di Copreno - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lentate sul Seveso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 novembre 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 dicembre 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "Cooperativa del Popolo di Copreno - Società cooperativa a responsabilità limitata" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 8 gennaio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 21 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio

del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa del Popolo di Copreno - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Lentate sul Seveso (MB) (codice fiscale 01402570152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dotto Sergio Saracino, nato a Milano il 17 settembre 1966, ivi domiciliato in via Cadore, n. 26.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05694

DECRETO 13 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emmetre Service 2000 società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 19 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Emmetre Service 2000 Società Cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Constatata l'impossibilità di notificare l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa che al corriere è risultato trasferito dal domicilio riportato sulla visura camerale;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emmetre Service 2000 Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma (codice fiscale 06044681002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Valerio Giorgi, nato a Roma il 27 gennaio 1974, e ivi domiciliato in Circonvallazione Gianicolense, 210.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05710

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Social Service», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 maggio n. 45 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Social Service»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;



Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Social Service.", con sede in Foggia (codice fiscale 03571550718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dotto Matteo Cuttano nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, ivi domiciliato, piazza Tricarico, 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05695

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Flash Service.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 14 aprile 2014, n. 65 del Tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Flash Service.";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Flash service.", con sede in Bari (codice fiscale 06545530724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Silvia Muciaccia, nata a Bari il 12 gennaio 1982 ed ivi domiciliata in via De Romita, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05696

DECRETO 26 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Termoidraulica C.M.T.M. soc. coop. a r.l. a mutualità prevalente in liquidazione», in Vico del Gargano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 17 gennaio 2012 nei confronti della società cooperativa "Termoidraulica C.M.T.M. Soc. Coop. a r.l. a mutualità prevalente in liquidazione", recante la proposta di sostituzione del liquidatore;



Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 settembre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Termoidraulica C.M.T.M. Soc. Coop. a r.l. a mutualità prevalente in liquidazione", con sede in Vico del Gargano (Foggia) (codice fiscale 03356040711) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari, il 29 luglio 1977, domiciliato in Monopoli (Bari), via F.lli Bandiera, 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 10 luglio 2014.

Approvazione di modifiche alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto 18 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione della legge n. 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti in particolare l'art. 9, c. 5, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) delle domande di iscrizione, di deposita o di denuncia da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, con il quale sono state da ultimo approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Vista la segnalazione pervenuta dall'Unioncamere circa la necessità di apportare alcuni aggiornamenti alle specifiche tecniche in ultimo approvate, al fine di adeguarle ad alcuni mutamenti nel frattempo intervenuti;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui decreto ministeriale 18 ottobre 2013 elencate nell'allegato A al presente decreto.

2. L'utilizzo delle specifiche tecniche di cui decreto ministeriale 18 ottobre 2013 modificate ai sensi del comma 1 diviene obbligatorio decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle modificate per gli effetti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa amministrazione www.mise.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul sito internet del Ministero www.mise.gov.it.

Roma, 10 luglio 2014

Il direttore generale: VECCHIO



All. A

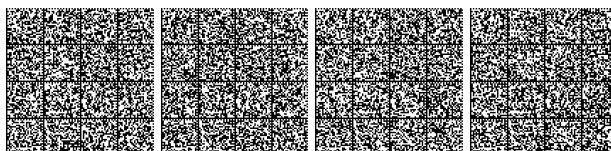
CODICI TABELLE VARIATI AL 30/06/2014

CODICI ELIMINATI

TABELLA_TRI	
DESCRIZIONE	CODICE
ACQUI TERME	AL001
ALBA	CN003
ARIANO IRPINO	AV005
BASSANO DEL GRAPPA	VI012
CAMERINO	MC007
CASALE MONFERRATO	AL039
CHIAVARI	GE015
CREMA	CR035
LUCERA	FG028
MELFI	PZ048
MISTRETTA	ME052
MODICA	RG006
MONDOVI'	CN130
MONTEPULCIANO	SI015
NICOSIA	EN012
ORVIETO	TR023
PINEROLO	TO191
ROSSANO	CS108
SALA CONSILINA	SA114
SALUZZO	CN203
SANREMO	IM055
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV092
TOLMEZZO	UD121
TORTONA	AL174
VIGEVANO	PV177
VOGHERA	PV182

TABELLA_DOC	
CODICE	DESCRIZIONE
C17	MODULO ALBO COOPERATIVE

TABELLA_ALB	
CODICE	DESCRIZIONE
EN	ENAC
MI	MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE



CODICI MODIFICATI

TABELLA_VRT	
CODICE	DESCRIZIONE
TR	TR: aut. n. 15696/2013 del 19.12.2013

NUOVI CODICI

TABELLA_TRI	
DESCRIZIONE	CODICE
NAPOLI NORD	CE005

TABELLA_ALB	
CODICE	DESCRIZIONE
OM	ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI

TABELLA COM

NUOVI CODICI COMUNI

TABELLA_COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
050	TRECASTELLI	60012	AN
036	FABBRICHE DI VERGEMOLI	55021	LU
188	RIVIGNANO TEOR	33061	UD
061	VALSAMOGGIA	40053	BO
052	FIGLINE E INCISA VALDARNO	50063	FI
053	SCARPERIA E SAN PIERO	50038	FI
040	CASTELFRANCO PIANDISCO'	52026	AR
041	PRATOVECCHIO STIA	52015	AR
040	CASCIANA TERME LARI	56035	PI
041	CRESPINA LORENZANA	56042	PI
121	MONTORO	83025	AV
068	VALLEFOGLIA	61022	PS
027	FISCAGLIA	44027	FE
028	POGGIO TORRIANA	47824	RN
049	SISSA TRECASALI	43018	PR
070	QUERO VAS	32038	BL
253	VAL BREMBILLA	24012	BG
251	COLVERDE	22041	CO
252	TREMEZZINA	22016	CO
91	VERDERIO	23879	LC
191	CORNALE E BASTIDA	27056	PV
142	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	21061	VA
71	BORGIO VIRGILIO	46034	MN



CODICI MODIFICATI

TABELLA_COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
189	TREMOSINE SUL GARDA	25010	BS
052	MONGUELFO-TESIDO	39035	BZ
038	MOMPEO	02040	RI
029	CADERZONE TERME	38080	TN
036	SAN STINO DI LIVENZA	30029	VE
014	BRENZONE SUL GARDA	37010	VR
063	RIPATRANSONE	63065	AP
064	ROCCAFLUVIONE	63093	AP
065	ROTELLA	63071	AP
066	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	63074	AP
071	SPINETOLI	63078	AP
073	VENAROTTA	63091	AP
044	ROCCA PIETORE	32023	BL
022	CEPPALONI	82014	BN
118	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO ION	88060	CZ
003	AQUILA DI ARROSCIA	18020	IM
035	SOLIGNANO	43046	PR
020	SERRAVALLE PISTOIESE	51034	PT
021	CAMEROTA	84059	SA
127	SANTA MARINA	84067	SA
252	SANT'OMOBONO TERME	24038	BG
071	LONGARONE	32013	BL
250	BELLAGIO	22021	CO



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 12 giugno 2014.

Modifica del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» - Allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali. (Delibera n. 296).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice), con particolare riferimento agli articoli 12, 106 e 108;

Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, adottato con Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230 (di seguito Codice di deontologia);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, recante il regolamento sul riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il d.P.C.M. 28 aprile 2011, recante il regolamento di organizzazione dell'Istat e modifiche al disegno organizzativo;

Visto l'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989, in base al quale «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali»;

Viste le note con le quali l'Istituto nazionale di statistica (di seguito Istat) ha proposto una modifica del Co-

dice di deontologia affinché, anche a seguito del mutato quadro normativo sopra descritto, il «Programma statistico nazionale (PSN) continui a costituire la sede naturale per illustrare e comprendere, in un unico atto, il sistema di garanzie previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali connessi alle rilevazioni statistiche ufficiali» (note del 20 marzo 2014 prot. n. sp/217.2014 e del 23 aprile 2014, prot. n. sp/298.2014);

Vista la nota del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 17 febbraio 2014, (prot. n. 113/14/UL/P; allegato n. 1 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat);

Visto l'estratto del verbale della seduta del 18 febbraio 2014 durante la quale il Consiglio dell'Istat ha approvato la proposta di modifica del Codice di deontologia e «di dare seguito ai successivi passaggi istituzionali di competenza dell'Istituto connessi all'adozione delle modifiche del Codice di deontologia ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.» (allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat);

Visto l'estratto del verbale della seduta del 27 febbraio 2014 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (di seguito Comstat) durante la quale è stato deliberato il «pieno assenso sotto il profilo tecnico» del Comstat stesso alla proposta di modifica del Codice di deontologia avanzata dall'Istat (allegato n. 3 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat);

Considerato che la predetta seduta del Comstat si è svolta alla presenza di tutti i componenti della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (di seguito Commissione), appositamente invitati dal Presidente del Comstat in attesa che la Commissione proceda all'insediamento e all'individuazione del suo Presidente;

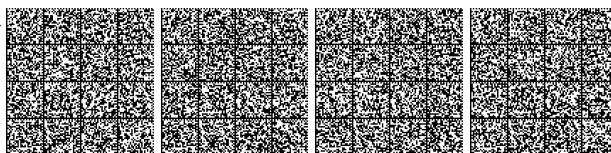
Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Premesso

L'Istat ha avanzato al Garante la proposta di inserire nel Codice di deontologia un nuovo articolo 4-bis, in base al quale si preveda che «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari,



sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» (nota del 20 marzo 2014, prot. n. sp/217.2014 e del 23 aprile 2014, prot. n. sp/298.2014).

Al riguardo, l'Istat ha rappresentato che l'esigenza di inserire il citato articolo è sorta a seguito della riforma normativa apportata dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 che, all'art. 8-*bis*, comma 1, lett. *a*), ha disposto l'abrogazione dell'art. 6-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989; tale disposizione prevede che «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

All'indomani di tale riforma, l'Istat ha «ritenuto opportuno avviare una serie di confronti con i soggetti interessati dall'applicazione del suddetto articolo, all'esito delle quali si è convenuto sulla necessità che il Programma statistico nazionale (PSN) continui a costituire la sede naturale per illustrare e comprendere, in un unico atto, il sistema di garanzie previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali connessi alle rilevazioni statistiche ufficiali» (nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

In particolare, con riferimento alla proposta di inserire nel Codice di deontologia una disposizione sostanzialmente analoga a quella di recente abrogata, l'Istat ha precisato che «il permanere nell'ambito del quadro normativo applicabile di una disposizione avente tali obiettivi consentirebbe, infatti, di continuare a mantenere l'organicità del sistema di garanzie già assicurato dalla normativa previgente e, al contempo, di continuare a riconoscere nel PSN un'opportunità di semplificazione, coerente con la *ratio* dei recenti interventi normativi rispetto all'assolvimento degli obblighi altrimenti previsti dal decreto legislativo 196/2003, in capo ai singoli titolari dei trattamenti» (nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

L'Istat ha ritenuto opportuno condividere preventivamente anche con il Garante, nell'ambito di uno specifico confronto tecnico tenutosi in data 17 dicembre 2013, l'esigenza di mantenere l'organicità del sistema di garanzie in tema di trattamento di dati personali, in particolare sensibili e giudiziari, prospettando la possibilità che fosse il Codice di deontologia «la sede più opportuna» nella quale specificare tale quadro di garanzie.

La richiamata proposta di integrazione del Codice di deontologia è stata, quindi, sottoposta dall'Istat al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione che, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare al riguardo, ha tuttavia ritenuto opportuno che la stessa fosse «condivisa» con il Comstat e con il Garante per la protezione dei dati personali (allegato n. 1 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

Successivamente, il Consiglio dell'Istat, nella seduta del 18 febbraio 2014, ha quindi deliberato la proposta di modifica del Codice di deontologia, nei termini sopra richiamati, e di «dare seguito ai successivi passaggi istituzionali di competenza (...) connessi all'adozione delle modifiche del suddetto Codice di deontologia» coinvolgendo, per i profili di relativa competenza, «i soggetti interessati all'applicazione della suddetta normativa» (allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

L'Istat ha, quindi, acquisito i pareri del Comstat e della Commissione (art. 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e art. 3 del d.P.R. n. 166 del 2010; art. 5, comma 1, d.P.C.M. 28 aprile 2011).

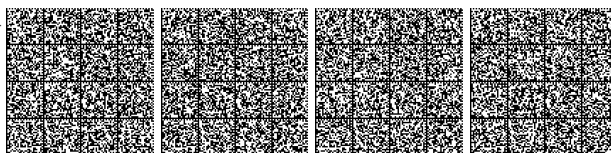
Nel corso della seduta del 27 febbraio 2014, il Comstat ha deliberato il «pieno assenso, sotto il profilo tecnico alla proposta di modifica del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale». La citata seduta si è svolta alla presenza di tutti i componenti della Commissione appositamente invitati dal Presidente del Comstat, in attesa che la predetta Commissione proceda all'insediamento e all'individuazione del suo Presidente (allegato n. 3 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

Come anticipato, l'Istat, allegando tutta la documentazione sopra richiamata ed alla luce delle considerazioni sopra evidenziate ha, quindi, avanzato al Garante la proposta di inserire nel Codice di deontologia il richiamato articolo 4-*bis*.

Osserva

Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha disposto l'abrogazione dell'art. 6-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 322 del 1989, a tenore del quale «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali» (art. 8-*bis*, comma 1, lett. *a*)).

Sulla base di tale abrogata disposizione, l'Istat, prima dell'adozione dei PSN, ha acquisito annualmente il parere del Garante, apportando ai Programmi stessi, ove necessario, le opportune modifiche indicate dall'Autorità affinché nell'ambito dei trattamenti di dati personali, anche sensibili e giudiziari, effettuati per finalità statistiche ivi descritti fosse garantito il più elevato livello di tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla loro riservatezza, identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice).



Inoltre, come più volte evidenziato nell'ambito degli stessi programmi sottoposti all'Autorità, il rispetto della procedura prevista dall'abrogato art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989, costituiva anche idoneo presupposto di legittimità per il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato nell'ambito dei lavori statistici previsti dal PSN, alternativo alle regole generali poste del Codice per il trattamento di tali categorie di dati personali (artt. 20-22 del Codice).

Ciò premesso, l'Istat, istituzionalmente tenuto a provvedere all'esecuzione delle rilevazioni statistiche previste nel PSN (art. 15, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 322 del 1989) ha ritenuto opportuno valutare delle possibili soluzioni interpretative delle norme vigenti al fine, in particolare, di «conseguire l'obiettivo di mantenere l'organicità del sistema di garanzie in tema di trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, già assicurato» prima della richiamata riforma normativa «e al contempo di specificare elementi di semplificazione coerenti con la *ratio* dei recenti interventi normativi, in analogia con quanto previsto dall'abrogato art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989» (allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat).

L'Istat ha, quindi, ritenuto che il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, fosse la sede idonea per approntare tale quadro di garanzie, ciò tenuto, in particolare, conto di quanto disposto dagli articoli 106 e 108 del Codice, in base ai quali il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale è disciplinato, tra l'altro, anche dal Codice di deontologia del quale il Garante ha promosso l'adozione.

L'Istat ha quindi, preliminarmente condiviso tale avviso con il Garante nel corso di uno specifico incontro tecnico tenutosi il 17 dicembre 2013.

Da ultimo, l'Istat con le richiamate note del 20 marzo e del 23 aprile 2014, e producendo in allegato i citati pareri del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Comstat e della Commissione ha, quindi, avanzato al Garante, la proposta di inserire nel Codice di deontologia un nuovo articolo 4-bis, in base al quale «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Al riguardo, l'Istat ha evidenziato di ritenere opportuno che il PSN continui a costituire la sede nella quale illustrare e comprendere il complesso sistema di garanzie

predisposto, in relazione ai trattamenti di dati personali, in particolare, sensibili e giudiziari, connessi alle rilevazioni statistiche ufficiali.

Con riferimento a tale esigenza, si ritiene condivisibile la necessità rappresentata dall'Istat di salvaguardare «l'organicità del sistema di garanzie in tema di trattamento di dati personali» effettuato per finalità statistiche nell'ambito del PSN.

In tale quadro, si prende atto dei pareri favorevoli alla proposta di modifica del Codice di deontologia in esame espressi, per i profili di relativa competenza, dal Comstat e della Commissione, soggetti che, insieme all'Istat, sovrintendono all'adozione del PSN (art. 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e art. 3 del d.P.R. n. 166 del 2010). La Commissione, inoltre, contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del Codice di deontologia segnalando al Garante i casi di inosservanza (art. 9 del Codice di deontologia).

Al riguardo, considerati i ruoli del Comstat, della Commissione e dell'Istat in relazione all'adozione del PSN, si ritiene che la proposta di modifica del Codice di deontologia in esame sia condivisa, nel rispetto del principio di rappresentatività, dai soggetti maggiormente interessati nella predisposizione del PSN (art. 12 del Codice; artt. 12, comma 1, lett. c), 13, comma 3, e 15, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 322 del 1989; art. 5, comma 1, d.P.C.M. 28 aprile 2011; art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 166 del 2010).

Nel merito, si ritiene, in primo luogo, che la prospettata modifica del Codice di deontologia, in base alla quale, in particolare, il PSN deve essere adottato sentito preventivamente il Garante in relazione alle rilevazioni statistiche che comportano il trattamento di dati personali, con specifico riferimento a quelli sensibili e giudiziari, sia idonea a consentire al Garante di poter effettuare -come, per altro, avvenuto fino alla recente riforma normativa sopra richiamata- le valutazioni di competenza relative al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle modalità ed alle garanzie previste per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (art. 22 del Codice).

In secondo luogo, si condivide quanto prospettato dall'Istat in ordine alla possibilità che il Codice di deontologia possa rappresentare una sede idonea a comprendere la norma in esame, in quanto reca la disciplina del trattamento di dati personali effettuato dai soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, in particolare, per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indicati nel Programma statistico nazionale (artt. 106 e 108 del Codice).

Appare importante rilevare che il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali (art. 12 del Codice).



Infine, nel prendersi atto della scelta sistematica prospettata dall'Istat di aggiungere nel corpo del Codice di deontologia un nuovo articolo 4-*bis*, il Garante ritiene opportuno che lo stesso venga rubricato «Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale».

Tutto ciò premesso Il Garante

Vista la proposta formulata dall'Istat, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice dispone:

che venga aggiunto al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, adottato con Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230, l'articolo 4-*bis* rubricato «Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale», avente il seguente contenuto: «Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresì i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il Programma è adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia, affinché tale aggiunta dell'articolo 4-*bis* al Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, sia riportata con decreto nell'Allegato A3 al Codice.

Roma, 12 giugno 2014

Il Presidente

SORO

Il segretario generale

BUSIA

Il relatore

IANNINI

14A05747

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 206 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014.

Con ministeriale n. 36/0009509/MA004.A007/AVV-L-113 del 30 giugno 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 206 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 16 aprile 2014, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, per il calcolo delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 2015.

14A05703

Approvazione della delibera n. 205 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014.

Con ministeriale n. 36/0009507/MA004.A007/AVV-L-112 del 30 giugno 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 205 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 16 aprile 2014, concernente la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2015.

14A05704



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante: «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.», (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 165 del 18 luglio 2014).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

- alla pagina 7, prima colonna, all'articolo 7, comma 6, anziché: «c) “1-bis. L'incentivo erogato... », leggasì: «“1-bis. L'incentivo erogato... », e, conseguentemente, anziché: «d) all'articolo 7, comma 3... », leggasì: «c) all'articolo 7, comma 3... ».

- Infine, alla pagina 20, per mero errore materiale, sono stati omessi i relativi Allegati; pertanto dopo le parole: «Visto, il *Guardasigilli*: ORLANDO» devono intendersi aggiunti i seguenti Allegati facenti parte integrante del decreto stesso:

“ALLEGATO 1

Prodotti, servizi ed edifici disciplinati da legislazione comunitaria

Ambito	Norma nazionale	Requisiti minimi di efficienza energetica
Apparecchiature disciplinate dalla Dir. 2010/30/UE (etichettatura energetica comunitaria)	decreto legislativo 104/2012	Classe di efficienza energetica più elevata possibile in considerazione dell'esigenza di garantire un livello sufficiente di concorrenza;
Apparecchiature disciplinate dalla Dir. 2009/125/CE (Ecodesign)	Decreto legislativo 15/2011	Se non contemplate da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE, il requisiti minimo per l'efficienza energetica definito nel Regolamento di attuazione della Dir. 2009/125/CE
Apparecchiature per ufficio disciplinate dal Regolamento 106/2008 (Energy Star)	decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006,	Conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato alla decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006
Edifici	Decreto legislativo 192/2005	Requisiti minimi di prestazione energetica di cui ai decreti attuativi dell'art 4 comma 1 del dlgs 192/2005 e ss.mm.ii., validi per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti
Pneumatici – regolamento 1222/2009		



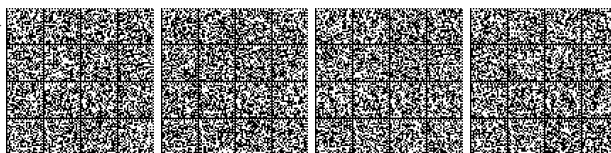
ALLEGATO 2

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

- a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.



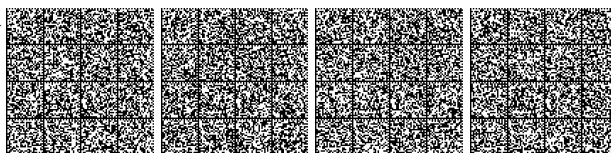
ALLEGATO 3***Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento***

1. La valutazione globale del potenziale nazionale di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 10, comma 1, deve comprendere:

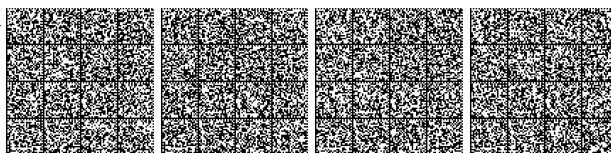
- a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;
- b) la previsione di come la domanda evolverà nei successivi dieci anni;
- c) una mappa del territorio nazionale che indichi, proteggendo nel contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale:
 - i) i punti in cui esiste una domanda di riscaldamento e raffreddamento, individuando:
 - comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione di almeno 0,3;
 - zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e raffreddamento superiore a 20 GWh;
 - ii) le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti o in fase di progetto;
 - iii) i possibili punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:
 - gli impianti di produzione di energia elettrica con una produzione annua totale superiore a 20 GWh;
 - gli impianti di incenerimento dei rifiuti;
 - gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase di progetto che usano tecnologie di cui all'allegato I e gli impianti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento;
- d) l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta mediante la cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-cogenerazione residenziale, e mediante il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
- e) l'individuazione dei potenziali per aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, mediante tra l'altro l'ammodernamento degli impianti industriali e di generazione o di altri impianti che generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti;
- f) l'individuazione del potenziale di efficienza energetica delle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
- g) la quota della cogenerazione ad alto rendimento, i potenziali individuati e i progressi compiuti;
- h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, se del caso, elabora proposte per:

- i) aumentare la quota di cogenerazione nella produzione di riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica;
- ii) sviluppare infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti mediante sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e/o uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;



- iii) promuovere l'installazione dei nuovi impianti di generazione di energia elettrica e degli impianti industriali che producono calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;
- iv) promuovere l'ubicazione delle nuove zone residenziali o dei nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile, in base a quanto evidenziato nella valutazione globale, possa contribuire a soddisfarne la domanda di riscaldamento e raffreddamento. Ciò potrebbe includere proposte a favore del raggruppamento di diversi impianti singoli nello stesso sito con l'obiettivo di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento;
- v) promuovere il collegamento degli impianti di generazione di energia elettrica, degli impianti industriali che producono calore di scarto, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e di altri impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
- vi) promuovere il collegamento delle zone residenziali e degli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
- vii) introdurre misure di sostegno pubblico per il riscaldamento e il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.



ALLEGATO 4

Analisi costi-benefici

Parte 1

Principi generali dell'analisi costi-benefici

L'analisi costi-benefici è una metodologia di valutazione della convenienza di progetti di investimento che, nell'ambito della fornitura di energia, deve essere elaborata in base alle risorse disponibili, alle condizioni climatiche e ad altri pertinenti fattori.

L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti, per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale, in modo da definire l'opzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente in termini di risorse e costi e vantaggiosa per una determinata zona geografica, per pianificare in maniera ottimale il soddisfacimento delle esigenze locali in materia di riscaldamento e raffreddamento.

In particolare, l'analisi costi-benefici realizzata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 10, contribuisce all'individuazione del potenziale economico della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione industriale, del teleriscaldamento e del teleraffreddamento efficienti e costituisce strumento di supporto all'elaborazione di politiche di sostegno alle soluzioni più efficienti in termini di risorse e costi per le esigenze in materia di calore e raffreddamento.

Le fasi e i contenuti principali dell'analisi costi-benefici sono i seguenti:

a) definizione dei confini del sistema energetico e del limite geografico

Il territorio nazionale deve essere suddiviso in pertinenti sistemi energetici. Il limite geografico di ciascun sistema deve coprire un'ideale zona geografica ben definita, ad esempio una determinata regione o area metropolitana, per evitare di adottare soluzioni sub ottimali in base ad un approccio progetto per progetto;

b) approccio integrato alle opzioni di domanda e offerta di riscaldamento e raffreddamento

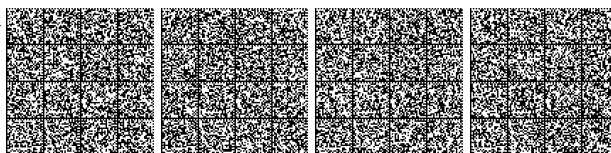
In relazione all'offerta, l'analisi costi-benefici considera all'interno del limite geografico tutte le pertinenti risorse presenti e future attese nell'arco di dieci anni, compreso il calore di scarto derivante dai processi di produzione di energia elettrica, dagli impianti industriali e dalle fonti di energia rinnovabile. In relazione alla domanda, si tiene conto delle esigenze attuali e della probabile evoluzione nell'arco di dieci anni.

c) costruzione di uno scenario di riferimento

Sulla base delle informazioni acquisite di cui alla lettera b), si costruisce per ciascun sistema geografico lo scenario di riferimento che, descrivendo la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, costituisca la base per la valutazione degli scenari alternativi.

d) individuazione di scenari alternativi

L'obiettivo degli scenari alternativi è di individuare possibili modalità di soddisfacimento delle esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento più efficienti rispetto allo scenario di riferimento di cui alla lettera c). Gli scenari non praticabili per motivi tecnici, ragioni finanziarie, normative nazionali o limiti di tempo possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato sulla base di considerazioni accurate, esplicite e ben documentate. Nell'analisi costi-benefici, gli scenari alternativi di cui tenere conto rispetto a quello di riferimento sono soltanto le opzioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento, al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti o al riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti.



e) metodo di calcolo del surplus costi-benefici

- i) il confronto tra lo scenario di riferimento e gli scenari alternativi è effettuato in base all'insieme dei pertinenti costi e benefici;
- ii) il criterio di valutazione deve essere quello del valore attuale netto (VAN);
- iii) l'orizzonte temporale per il confronto deve essere scelto in modo tale da includere tutti i pertinenti costi e benefici degli scenari e deve rappresentare l'orizzonte più idoneo alla caratteristiche di ciascun sistema energetico.

f) calcolo e previsione dei prezzi ed altre ipotesi per l'analisi economica

- i) le ipotesi di andamento dei prezzi sono formulate sull'evoluzione prevista dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione;
- ii) il tasso di attualizzazione impiegato per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali, tenendo conto dei dati forniti dalla Banca centrale europea;
- iii) la stima dell'evoluzione dei prezzi dell'energia è formulata tenendo conto sia delle previsioni sull'evoluzione dei prezzi in ambito europeo e internazionale, sia delle previsioni relative al contesto nazionale e eventualmente regionale o locale;
- iv) i prezzi utilizzati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici e includono i costi esterni, come gli effetti sull'ambiente e sulla salute, nella misura del possibile, cioè quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale;

g) analisi economica: inventario degli effetti

Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici. E' possibile tenere conto, ai fini della formulazione di politiche di sviluppo, in riferimento anche solo a specifici sistemi energetici, dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

I costi e i benefici da considerare ai fini dell'analisi sono i seguenti:

i) benefici

- valore della produzione per il consumatore (energia termica ed energia elettrica e/o meccanica);
- benefici esterni quali benefici per la collettività in ambito sociale, ambientale e sanitario, nella misura del possibile;

ii) costi

- costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,
- costi di capitale delle reti di distribuzione di energia,
- costi operativi variabili e fissi, inclusi i costi energetici,
- costi ambientali, costi sociali e costi sanitari, nella misura del possibile;

h) analisi di sensibilità

L'analisi costi-benefici deve includere un'analisi di sensibilità per tener conto dei possibili impatti derivanti dall'aleatorietà dello sviluppo della domanda di riscaldamento e raffreddamento, dei prezzi dell'energia, dei tassi di attualizzazione e degli altri fattori variabili che comportano un impatto significativo sui risultati dell'analisi.

Parte 2

Principi ai fini dell'articolo 10, comma 6

Se si progetta un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti progettati o l'ammodernamento progettato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di elettricità o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico, la valutazione tiene conto dell'impianto progettato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).

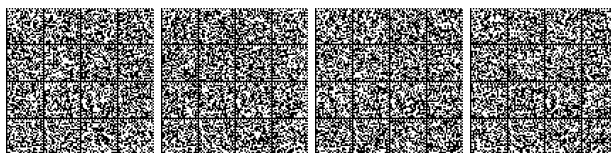
Il limite geografico è stabilito in modo da includere l'impianto progettato e i carichi termici, quali edifici e processi industriali. Nell'ambito del limite geografico il costo totale della fornitura di calore ed elettricità è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi termici comprendono i carichi termici esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento esistente nonché, nelle zone urbane, il carico termico e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento e/o ad essa collegati.

L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto progettato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di riscaldamento.

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto progettato e di quello di confronto.

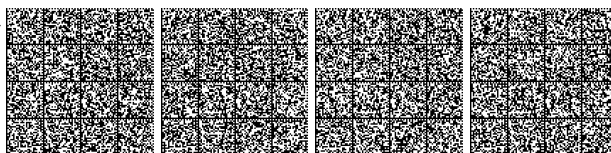
I progetti con risultati positivi in termini di costi-benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).



ALLEGATO 5***Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento***

La garanzia di origine di cui all'articolo 10, comma 11 del presente decreto specifica:

- a) la denominazione, il codice identificativo, l'ubicazione e la data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione;
- b) l'anno di rendicontazione;
- c) la tecnologia di cogenerazione utilizzata con riferimento agli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare;
- d) la tipologia, il quantitativo e il potere calorifico inferiore dei combustibili utilizzati;
- e) le tipologie di utilizzo e la quantità del calore utile prodotto;
- f) la produzione lorda di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente agli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare;
- g) il rendimento elettrico e termico nominali dell'unità di cogenerazione;
- h) l'indice PES, calcolato conformemente agli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007 n.20 come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare;
- i) eventuali forme di sostegno di cui abbia beneficiato l'unità.



ALLEGATO 6

Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica

1. Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di quest'ultime.

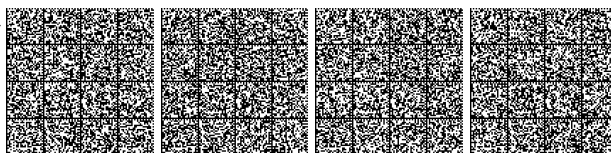
2. La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, in particolare:

- a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;
- b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;
- c) la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;
- d) la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;
- e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e
- f) lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione «mercati organizzati dell'energia elettrica» include i mercati non regolamentati («over-the counter») e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3. Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

- a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;
- b) tariffe di picco critico;
- c) tariffazione in tempo reale; e
- d) tariffazione ridotta in ora di punta.



ALLEGATO 7***Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione***

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

- a) elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- b) forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:
 - i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;
 - ii) un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;
 - iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;
- c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.



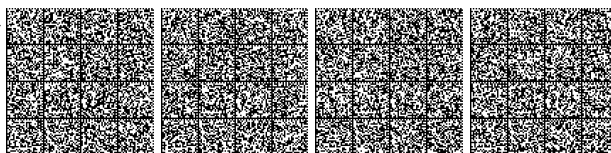
ALLEGATO 8***Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto***

- a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
- b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
- e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
- j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
- k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto)
- l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.”.

14A05966

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-170) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 7 2 4 *

€ 1,00

